

TRATTATO

DE'

FIGLI NATURALI.

TRATTATO

FIGLI NALLI

TRATTATO DE' FIGLI NATURALI

SECONDO I PRINCIPI

DEL CODICE CIVILE,

E QUELLI DELL' ANTICA, E DELLA NOVELLA GIURISPRUDENZA

DI

M.^R ROLLAND DI VILLARGUES

UNO DE' REDATTORI DEL GIORNALE DEGLI AVVOCATI, E DEL GIORNALE
DE' NOTARI


*Tradotto la prima volta, ed adattato alle Leggi Civili
del Regno delle Due Sicilie*

DAL DOTTOR

DOMENICO GAZZILLI

Patrocinatore presso le G. Corti, e Tribunali civili
di Napoli.

VOLUME III.



NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI

1820.

TRATTO
DE' FICLI NATURALI

DEL CODICE CIVILE

M. ROLLAND DI VILLEGUES

DOMENICO CARMELLI

NOTTE III

NAPOLI

NELLA BIBLIOTECA DI POSIDONIO

1810

SEZIONE II.

*Di coloro , da' quali , ed in favore de' quali
può essere fatto il riconoscimento.*

238. **N**oi divideremo questa sezione in quattro paragrafi : 1.^o di coloro , da' quali può essere fatto il riconoscimento ; 2.^o di coloro , che possono profittarne ; 3.^o del riconoscimento della madre ; 4.^o di coloro , i quali possono contestare il riconoscimento.

§. 1.

*Di coloro , da' quali può essere fatto
il riconoscimento.*

239. Questo paragrafo sarà diviso in due distinzioni ; 1.^o del riconoscimento da uno de' congiugi ; 2.^o del riconoscimento da un minore.

DISTINZIONE I.

Del riconoscimento fatto da uno de' congiugi.

240. Un riconoscimento può essere fatto durante il matrimonio da uno de' congiugi a profitto di un figlio naturale , che abbia avuto prima del suo matrimonio ?

Sì: ed è questa la ipotesi ammessa dall'articolo 337 del Codice civile, il quale porta, che » il riconoscimento fatto durante il matrimonio da uno de' coniugi a favore di un figlio naturale avuto prima del matrimonio da » altri, fuorchè dal proprio consorte, non può » nuocere nè a questo, nè ai figli nati dal suo » matrimonio (*) ».

241. Da questo art. 337 segue, che la donna maritata può anche riconoscere un figlio, che abbia avuto da un'altro uomo prima del suo matrimonio.

Ma per questo atto avrà ella bisogno di essere autorizzata dal marito? » Io stimo dice M. » de Maleville nella sua *Analisi del Codice* » tom. 1., pag. 334., che per questo atto, » che probabilmente sarà raro, ella non avrà » bisogno di essere autorizzata dal marito. Questo articolo anche lo suppone, quando dice, » che questo riconoscimento non nuocerà all'altro coniuge; perchè se dipendesse dal marito d'impedirlo, non autorizzando sua moglie, la legge non avrebbe avuto bisogno di aver per lui questa previdenza ».

In quanto a noi, ci sottoscriviamo a questa opinione, ed esitiamo tanto meno, ch'è di principio, che la incapacità della donna maritata è relativa solamente ai casi previsti dalla legge (art. 1124, e 1125 del Codice civile (**)) ; e quì non vi ha proibizione.

(*) Art. 160. *Leggi civili.*

(**) Art. 1073., e 1079. *Leggi civili.*

242. Ma il riconoscimento fatto durante il matrimonio non può nuocere al conjuge di cui, il quale ha riconosciuto, nè ai figli del matrimonio; non ostante produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando da questo non resti prole (detto art. 337).

Ciò posto, secondo questo articolo, il riconoscimento di un figlio naturale durante il matrimonio, non può attentare agli vantaggi, che il conjuge, il quale non ha riconosciuto, avesse ricevuto dall' altro premorto: e quando al momento della morte si trovino de' figli legittimi, questo riconoscimento non potrà loro pregiudicare in alcuno caso: è a questi d' allora devoluta esclusivamente la eredità.

Rimarcate, che anche durante il matrimonio, come dopo il suo scioglimento, il riconoscimento ha sempre l' effetto di acquistare degli alimenti al figlio naturale; egli non può essere meno favorevole, che gli adulterini, i quali hanno diritto a tali alimenti contro il loro padre, o madre maritati, o contro la loro eredità.

243. È una quistione, la quale è stata agitata; quella di sapere, se la disposizione dell' art. 337 sia applicabile al riconoscimento di un figlio naturale, fatto non *durante il matrimonio*, ma *dopo il suo scioglimento*.

Ecco la specie, nella quale questa questione si è presentata. Noi sotto al numero 223 abbiamo di già rapportato molti fatti della causa pel minore Picot. Quando Leon - Francesco Picot fece il ri-

conoscenza della sua paternità in favore di
 Giambatista Picot, egli era vedovo, ed avea
 un figlio legittimo. Questi pretese, che il ri-
 conoscimento era nullo, poichè nel senso dell'ar-
 tic. 337, non può nuocere ad un figlio nato
 da un matrimonio legittimamente contratto.-La
 corte di appello di Parigi ha rigettato questa
 pretensione. Sul ricorso per cassazione, l'av-
 vocato generale Pons ha detto: » Che l'arti-
 » colo 337 non annienta l'effetto de' riconosci-
 » menti, relativamente ai figli legittimi, che
 » quando sono stati fatti durante il matrimo-
 » nio; che questa disposizione è un omaggio,
 » ed un sacrificio offerto alla più preziosa del-
 » le istituzioni sociali; ma che questo sacrifi-
 » cio, e quest'omaggio non son dovuti alle
 » semplici rimembranze dell'unione conjuga-
 » le, ma a questa unione istessa; che dopo
 » lo scioglimento di un primo matrimonio, è
 » permesso al conjuge superstite di contrarne
 » un secondo coll'individuo, da cui avesse
 » avuto de' figli prima di maritarsi, e che
 » se questi figli possono essere legittimati, sa-
 » rebbe bizzarro, ch'eglino non potrebbero sem-
 » plicemente essere riconosciuti per figli na-
 » turali; che d'altronde è di principio, che
 » ciò che la legge non proibisce, è permesso». E conformemente a queste conclusioni, la cor-
 te di cassazione ha rigettato il ricorso con de-
 cisione del 6 gennaio 1808, così motivata: » con-
 » siderando, che qualunque discussione sullo
 » spirito di una legge è inutile, quando il suo

» testo è chiaro; ch'egli è evidente, che l'ar-
 » tic. 337 del Codice civile non parla, che de'
 » riconoscimenti di figli naturali, fatti duran-
 » te il matrimonio; che unicamente questi ri-
 » conoscimenti fatti durante il matrimonio,
 » nel caso previsto dall' art. 337, non posso-
 » no operare effetto in favore de' figli natura-
 » li; che il riconoscimento, di cui si tratta,
 » non è stato fatto durante il matrimonio da
 » Leon - Francesco Picot, ma bensì dopo la
 » morte di sua moglie, e per conseguenza do-
 » po lo scioglimento del matrimonio; d' onde
 » segue, che l' art. 337 non è testualmente
 » applicabile alla specie. . . «

D I S T I N Z I O N E II.

Del riconoscimento fatto da un minore.

244. È una quistione, se il riconoscimento fatto da un minore sia valido; e se nel caso affermativo, possa essere attaccato.

Ecco una decisione, la quale risolve questa quistione. - Il 6 fiorile anno 12, innanzi a Carli, notaro a Tolone, ed in presenza de' signori Giovanni-Francesco *Peyrique*, professore di legge, e Giovanni *Pourquier*, locandiere, residenti in questa città, il sig. Michele Ilarione *Etienne*, marinaio, timoniere a bordo della fregata l' *Incorruttibile*, sottoscrive un' atto in questi termini: » Il quale di sua volontà ha » con giuramento dichiarato, toccando le no-

» stre scritture, essere l' autore della gravi-
 » danza della cittadina Giulia *Mourre*, figlia
 » di Pietro *Mourre*, nativa della Cardiera,
 » residente in questa città, e che consente,
 » che il figlio, ch' ella porta nel suo seno, sia
 » registrato, e battezzato come nato da lui,
 » in virtù della presente dichiarazione, di cui
 » ci ha dimandato atto, che gli abbiamo ri-
 » lasciato, per servire, o valere a ciò che di
 » ragione. » Il 23 termidoro seguente Giulia
Mourre partorì un ragazzo, registrato lo stes-
 so giorno. L' atto porta: » figlio di Pietro Mi-
 » chele *Etienne*, di professione navigante, il
 » quale l' ha riconosciuto per suo figlio natu-
 » rale con atto innanzi Carli notaro a Tolone
 » il 6 fiorile. » Il sig. *Etienne* essendosi ricu-
 sato a somministrare degli alimenti a questo
 figlio, la damigella *Mourre* lo fece citare, af-
 fine di vedersi condannare a pagargli, per que-
 st' oggetto, una somma di 24 franchi al mese.
 Nello stesso tempo fece citare la dama *Etien-
 ne* sua madre, moglie in seconde nozze del
 signor *Lamire*, mercatante, per assistere suo
 figlio in qualità di sua curatrice. — Il signor
Etienne sostenne, ch' egli non era obbligato,
 sia perchè, essendo minore, non avea potuto
 riconoscere il figlio senza assistenza di un cura-
 tore, sia perchè questo riconoscimento era an-
 teriore alla nascita del figlio. — Sentenza, la
 quale rigetta la damigella *Mourre* dalla sua
 domanda. — Appello; ecco la decisione, che
 ha resa la corte di appello di Aix, il 3 dicem-

bre 1807 — » Considerando, — che nella specie
 » della causa, trattandosi nell'atto, di cui è
 » quistione, del riconoscimento di un fatto per-
 » sonale al minore, di rendere omaggio ad una
 » verità conosciuta da lui solo, di fissare il
 » risultato della sua propria convizione, egli
 » è evidente, che la presenza di un curatore
 » era assolutamente senza oggetto; e le antiche
 » leggi non accordavano curatore al minore,
 » anche in giudizio, quando era accusato in
 » un processo criminale; era allora considera-
 » to maggiore; — considerando, ch'era lo
 » stesso in fatti di matrimonio, da che il mi-
 » nore avea l'età per contrarlo; la legge lo
 » riconosceva capace allora di tutte le conven-
 » zioni ordinarie, che ne dipendono; — Che,
 » secondo questi principj costanti, non si può
 » dubitare, che il signor *Etienne*, allora di
 » anni 18, e mesi 6, militare da quattro an-
 » ni, che avea perduto suo padre, e che la
 » madre avea convolato a seconde nozze, non
 » abbia potuto validamente sottoscrivere un ri-
 » conoscimento di paternità, il 16 fiorile anno
 » 12. — Che è vero pertanto, che la sua età debba
 » portare la corte ad esaminare con più di cu-
 » ra le opposizioni da lui dirette contro questo
 » atto, ch'egli accusa di essergli stato sorpre-
 » so per seduzione, ed estorto con minacce, e
 » con violenze, ed anche ad essere meno se-
 » vero nelle prove ad esigere; — consideran-
 » do tuttavia, che non è stata somministrata
 » veruna prova qualunque in appoggio di que-

» ste querele; — che il dolo, e la violenza
 » non si presumono; — che le allegazioni del
 » signor *Etienne* possono tanto meno basta-
 » re, quanto che elleno non offrono, che con-
 » traddizione, ed inverosomiglianze, poichè è
 » incredibile, che la damigella *Mourre* abbia
 » potuto concepire anche il progetto d'ingan-
 » nare il signor *Etienne* sulla paternità, se
 » come l'ha questo allegato, ella gli avea
 » confessato formalmente, al momento, in cui
 » face il suo riconoscimento, che il figlio, che
 » ella portava nel suo seno, era il frutto del
 » suo amore con un' amante, il quale si era
 » assentato; — vi ha inverosimiglianza nel fat-
 » to delle violenze, perchè non pare, che il
 » signor *Etienne* si sia giammai doluto di que-
 » ste pretese violenze, a meno che quando fu
 » citato in conciliazione dalla damigella *Mour-*
 » *re*, cioè, più di un' anno dopo l'atto, di
 » cui si tratta: la corte rigetta l'appello. »

Noi abbiamo rapportato sotto il n°. 220, una
 decisione della corte di appello di Bruxelles,
 del 12 gennaio 1808, la quale giudica la stes-
 sa cosa.

245. Rimarchiamo, dippiù, che un figlio
 naturale può essere riconosciuto validamente
 da un' altro diverso da quello designato come
 padre nell'atto di nascita: è questo ciò che ha
 giudicato la decisione del 2 giugno, che noi
 abbiamo rapportato al n°. 194.

Di coloro , in favore de' quali può essere fatto il riconoscimento.

246 — Noi divideremo questo paragrafo in due distinzioni : 1°. de' figli naturali semplici ; 2°. de' figli incestuosi , o adulterini..

DISTINZIONE I.

Di figli naturali semplici.

247 — È questione importantissima , se un figlio naturale possa essere riconosciuto prima della sua nascita.

Ecco una decisione , che l' ha giudicato per la negativa : — Il 26 giugno 1774 , transazione , colla quale Gilbert di Verona si riconosce il padre di un figlio , di cui Maria Druet sua serva , era incinta. — Gilbert è morto il 9 termidoro anno 11. Apposizione di sigilli. — Pietro Giovanni , figlio naturale si presenta ; ma i legatarij gli contestano la sua qualità sul fondamento , che il riconoscimento era stato fatto prima della nascita , e che non era autentico nel senso della legge. — Ecco come sul primo mezzo si è spiegata la corte di appello di Poitiers , nella sua decisione del 28 messidoro anno 12 : » considerando , ch' è costante » nel fatto , che Gilbert di Verona , di cui la » parte di Fromentin si pretende figlio naturale ,

» non è morto, che dopo la promulgazione del
 » Codice civile; — considerando, che l'ar-
 » tic. 334 porta, che il riconoscimento di un
 » figlio naturale sarà fatto con atto autentico,
 » quando non lo sarà stato nel suo atto di na-
 » scita; considerando, che questo articolo del
 » Codice civile imponeva a Gilbert di Verona
 » la obbligazione di riconoscere la parte di Fro-
 » mentin, *dopo la nascita di questi, da che*
 » *nell'atto di nascita della detta parte di*
 » *Fromentin, Gilbert di Verona non avea fat-*
 » *to il riconoscimento.* » Ed alla fine dell'ul-
 timo motivo si vede ancora, che il riconoscimen-
 to dovea essere fatto innanzi ad un ufficiale
 pubblico, *ciò che non è stato fatto nè nell'*
atto di nascita, nè dopo.

L'opinione contraria è stata adottata unifor-
 memente dalle quattro decisioni, di cui noi
 andiamo a rendere conto.

Prima decisione. — E quella, ch'è stata
 resa dalla corte di appello di Parigi il 25 pra-
 tile anno 13, ch'è stata rapportata al n. 225.
 Ella non enuncia motivi.

Seconda decisione. — Il 6 novembre 1780
 Gabriele Deodati fa innanzi notaro a Marsiglia
 un testamento, col quale egli dichiara » che
 » la damigella Oddos è incinta per sua opera
 » da sei mesi; ch'egli vuole, che il figlio,
 » ch'ella partorirà, sia battezzato col cognome
 » Deodati. » Collo stesso atto egli assicurò una
 pensione vitalizia alla madre, ed al figlio, che
 portava nel suo seno. La damigella Oddos par-

tori il 4 febbrajo 1781 una figlia, che fu chiamata al fonte di battesimo, Anna Rosa, e qualificata *nata da genitori incogniti*. Checchè ne sia, in una serie di atti privati il signor Deodati avea riconosciuto per sua figlia naturale la damigella Oddos, quando il 14 brumale anno 5, egli sottoscrisse innanzi notaro un'atto formale, col quale negava la sua paternità. Egli morì nell'anno 12. — Anna Rosa, divenuta moglie *Causse*, reclamò la metà della sua eredità, come figlia naturale legalmente riconosciuta. — Una sentenza di prima istanza le aggiudicò la sua domanda. — Sull'appello, il principale motivo di diritto, sostenuto dal fratello del defunto, suo erede legittimo, fu preso da ciò, che il riconoscimento della figlia naturale era stato fatto prima del sua nascita, e non era stato rinnovato dopo con atto autentico. — Ma questo mezzo è stato rigettato dalla decisione seguente resa dalla corte di appello di Aix il 10 febbrajo 1806. » Considerando, » che la dama *Causse* è stata riconosciuta dal » fu Gabriele Deodati nel suo testamento del 6 » novembre 1780, ricevuto da Digiovanni notaro in Marsiglia: che l'è stato dunque con » un'atto autentico, un testamento avendo con » se tutt'i caratteri di un simile atto: — che » benchè all'epoca del suo testamento, la dama *Causse* non fosse ancora nata, ella non » era meno capace di tutti gli vantaggi, » che potevano esserle fatti, e ciò secondo gli » antichi principj di diritto, i quali stabilisco-

» no, che *qui in utero matris est, pro jam na-*
 » *to habetur, quoties de commodis illius agi-*
 » *tur.* La disposizione dell' art. 906 del Codice
 » civile è l' espressione, è l' applicazione di
 » questi stessi principj; — che il riconoscimen-
 » to di un figlio da suo padre naturale è un
 » beneficio, ed un' avvantaggio, di cui questo
 » figlio è capace, benchè non sia nato, e sia
 » ancora nel seno di sua madre; — conside-
 » rando, ch' è senza successo, che l' appellan-
 » te ha querelato il riconoscimento, di cui si
 » tratta, come non essendo fatto nell' atto di
 » nascita, o in un' atto posteriore: la legge,
 » ordinando, che il riconoscimento di un figlio
 » naturale sarebbe fatto con un' atto autentico,
 » quando non lo fosse stato nell' atto di na-
 » scita, ha disposto in una ipotesi comune,
 » ed ordinaria; ma ella con ciò non ha inte-
 » so rigettare il riconoscimento, che un padre
 » naturale potesse fare di suo figlio prima del-
 » la sua nascita, e privarlo con questo mez-
 » zo, s' egli fosse in pericolo di morte, o se
 » venisse a morire prima della nascita del fi-
 » glio, della consolazione di assicurargli uno
 » stato, riconoscendolo; sarebbe calunniare la
 » legge, quando così si volesse supporre —;
 » inutilmente l' appellante si prevale di ciò che
 » le parti non sono ancora in tale ipotesi,
 » poichè Gabriele Deodati ha sopravvissuto mol-
 » to alla nascita della dama *Causse*, sua figlia
 » naturale: la sopravvivenza del testatore non
 » annienta le dichiarazioni, ed i riconoscimen-

» ti contenuti nel suo testamento ; consideran-
 » do , che invano in questo atto egli dichiara
 » non essere il padre della figlia nata da Gio-
 » vanna Oddos il 3 febbrajo 1781 , e che avea
 » fatto battezzare sotto il nome di Anna Rosa ;
 » questa impugnazione tardiva non può togliere
 » alla intimata lo stato , di cui avea goduto ,
 » e distruggere il riconoscimento , che suo pa-
 » dre naturale avea fatto volontariamente il 6
 » novembre 1780 , e che non era più in suo
 » potere di rapirle ; — dice essere stato ben
 » giudicato »

Terza decisione. Ella è stata resa dalla stessa corte il 3 dicembre 1807 , e noi ne abbiamo già rapportato i fatti sotto il n. 241 , ed i motivi ne sono gli stessi.

Quarta decisione. È la corte di appello di Bruxelles , che l'ha resa il 12 gennaio 1808. Noi l'abbiamo rapportata sotto il n. 220.

In quanto a noi , ci uniformiamo interamente alla opinione consacrata da queste quattro decisioni , ad aggiungiamo ai motivi troppo bene sviluppati , che il legislatore ha stabilito coll' art. 354 , due maniere di riconoscimento , che producono gli stessi effetti ; il primo è l'atto di nascita , il secondo è un' atto autentico ; che alla verità egli dichiara , che il secondo modo diviene inutile , quando si è servito del primo , perchè in effetti sarebbe superfluo ripetere innanzi ad un notaro una dichiarazione precedentemente fatta innanzi all' ufficiale dello stato civile ; ma che sarebbe un errore

gravissimo di conchiuderne, che l'atto autentico è senza effetti, quando precede l'atto di nascita; ch'è evidente, al contrario, che l'articolo 334 ammette indifferentemente l'uno, o l'altro modo, e che sarebbe, come se avesse detto, che il figlio naturale potrà essere riconosciuto *nel suo atto di nascita, o in un'atto autentico*.

248. — Del resto il riconoscimento di un figlio naturale non è efficace, che finchè egli non vi da una adesione *espressa*, o *tacita*: ciò sembra essere stato risoluto dalla corte di appello di Parigi colla decisione del 11 ventoso an 11, di cui abbiamo portato n. 223 bis, e che si trova rapportata più lungemente nella giurisprudenza del Codice civile, tom. 1., pag. 289. —

D I S T I N Z I O N E II.

De' figli adulterini, o incestuosi.

249. Che porta l'art. 335 del codice civile?
 » Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore de' figli nati da incesto, o da
 » adulterio . . .

Presso tutt' i popoli i bastardi adulterini, o incestuosi sono stati circondati da un grande disfavore. Eglino erano in Atene come persone infami, ed incapaci di qualunque successione: le leggi non li ammettevano a veruna pubblica funzione, e non davano loro alcun diritto

di parentela. È perciò, che pel mantenimento de' buoni costumi, l'onore del matrimonio, e di altre circostanze di un'ordine superiore, il legislatore è forzato qualche volta dalla voce dell'equità: quì il figlio, che si punisce, è ben certamente innocente del delitto di suo padre, e di sua madre.

250. Ma qual'è il senso della disposizione, che noi esaminiamo? Il riconoscimento di un figlio adulterino, o incestuoso non può assolutamente aver luogo? Come in fine conciliare e questa disposizione, e quella dell'art. 342, che proibisce la ricerca della paternità, o della maternità a questi figli, con quella, che come lo vedremo sotto il capitolo 4, accorda loro gli alimenti?

Niente di sì semplice. Da una parte, dicendo, che un figlio adulterino, o incestuoso non può essere riconosciuto con atto pubblico autentico, il nostro articolo non ha, che un solo oggetto, quello cioè d'impedire, che col riconoscimento autentico di un figlio adulterino, od incestuoso non gli si conferiscano i diritti successivi, che il Codice civile assicura ai figli naturali legalmente riconosciuti. Questo articolo non intende per ciò dispensare di nutrire un figlio adulterino, o incestuoso, la persona, la quale se n'è riconosciuta il padre, o la madre. » Benchè i figli adulterini, » o incestuosi, diceva M. Simeon nella seduta » del corpo legislativo del 29 germinale an- » ni 11 non possano essere legalmente ricono-

» sciuti, la loro esistenza è un fatto, che può
 » qualche volta essere evidente. Uu figlio sarà
 » stato validamente negato da un marito, sa-
 » rà stato giudicato il frutto dall' adulterio
 » della moglie, il delitto della madre non sa-
 » prebbe dispensarla di dargli degli alimenti.
 » Uu' uomo avrà segnato come padre un' atto
 » di nascita, senza far conoscere, ch' egli sia
 » maritato con un' altra donna diversa dalla
 » madre del nato, o che la madre sia sua so-
 » rella; egli avrà voluto defraudare la legge:
 » il figlio, ignorando il vizio della sua nasci-
 » ta, si presenterà nella successione, per eser-
 » citarvi i diritti di un figlio naturale; sarà
 » respinto dalla prova, ch' egli è nato da un
 » padre, il quale non poteva legalmente rico-
 » noscerlo; ma il riconoscimento del fatto,
 » scritto nel suo atto di nascita, gli resterà, e
 » gli procurerà gli alimenti. Questa disposizione
 » è conforme all' antico diritto; era necessario
 » conservarla: perchè iufine i figli adulterini,
 » od incestuosi non sono meno uomini; ed
 » ogni uomo ha diritto di ricevere gli alimen-
 » ti da coloro, che gli hanno dato la vita «.

Da un' altra parte, l' art. 342 ben proibisce
 al figlio adulterino, o incestuoso di ricercare
 quale sia suo padre, e sua madre; ma quan-
 do suo padre, o sua madre lo riconoscessero
 volontariamente, questa proibizione non ha og-
 getto; ed è a questo caso, che si applica la
 disposizione, la quale accorda degli alimenti.

Del resto tal' è la dottrina insegnata da tut-

ti gli autori , e specialmente da Merlin , nel nuovo repertorio di giurisprudenza , v^o. *filiation* ; da Chabot de l' Allier nel suo *commentario alle successioni* , sull' art. 762 , etc.

251. — È questione quella di sapere , se la cancellazione del riconoscimento di un figlio adulterino possa essere ordinata dai tribunali.

Una decisione della corte di appello di Colmar del 27 messidoro anno 13 ha giudicato l' affermativa ; ma questa decisione , che sembra essere fondata sù queste circostanze particolari , che l' appellante rapportandosi alla giustizia relativamente alla dichiarazione , ch' egli è il padre del figlio , ha dato abbastanza a conoscere , che tale atto non è stato sincero , nè considerato per sua parte ; che con questa dichiarazione , d' altronde illegale , l' appellante nuocerebbe al figlio , poichè sarebbe giudicato , che il figlio fosse adulterino dopo esser stato riguardato come figlio naturale solamente . Tale decisione sarebbe difficile conciliarsi colla dottrina , che noi abbiamo stabilito sotto al numero precedente.

Del resto , questa decisione è rapportata nella giurisprudenza del Codice civile , tom. 5. pag. 178.

Rimarcate , che il riconoscimento di un figlio adulterino , fatto in paese estero non potrebbe dargli in Francia maggior diritto di quello , che non gliene accorda il Codice civile : è ciò che risulta dalla decisione , che noi abbiamo rapportato al n. 188.

Dell' approvazione della madre.

253. Noi divideremo questo paragrafo in due distinzioni: 1.^o del riconoscimento senza indicazione, ed approvazione della madre 2.^o del riconoscimento negato espressamente dalla madre.

D I S T I N Z I O N E I.

*Del riconoscimento senza indicazione
né approvazione della madre.*

254. Un riconoscimento di paternità senza l'indicazione, o approvazione della madre, non ha effetto, che riguardo al padre: art. 356. Cod. civile (*).

» Il riconoscimento di un figlio naturale fatto da un uomo, che si crede suo padre, diceva M. Duveyrier, tribuno, può nuocere alla madre, la quale non avrà fatto lo stesso riconoscimento «.

» Nel precedente progetto del Codice civile si era chiaramente manifestata la intenzione,

(*) L'art. 259. Leggi civili ha portato oltre la disposizione dell'art. 356. del Codice: egli ha prescritto, che » il riconoscimento di un figlio naturale non avrà effetto, che a riguardo di colui, che lo avrà riconosciuto sciuto «.

» e sempre attesa la incertezza della paternità,
 » di non dare alcun credito , alcun' effetto al
 » riconoscimento di un figlio naturale , fatto
 » da suo padre , se non fosse approvato della
 » madre «.

» Ma si è inteso, che sarebbe far dipendere
 » lo stato , e 'l destino del figlio da una rive-
 » lazione difficile , e qualche volta impossibile,
 » e sempre inconveniente al pudore di una don-
 » na. Si è inteso , che per non involare al fi-
 » glio il suo primo bene , la sua esistenza so-
 » ciale , sarebbe necessario in questo caso a-
 » prirgli la porta di tali inquisizioni outose, e
 » di tali processi rivoltosi , di cui si giudiche-
 » rebbe indispensabile di disseccare la sorgem-
 » te «.

» La saggezza di questo motivo è messa in
 » chiaro ; e dalla impossibilità di ottenere sen-
 » za un grave inconveniente la dichiarazione ,
 » o l'approvazione della madre , si è pervenu-
 » to naturalmente alla conseguenza contraria ,
 » cioè alla necessità di non esigere nè la di-
 » chiarazione , nè l'approvazione , nè anche
 » la indicazione della madre , stabilendo sola-
 » mente , che in questo caso il riconoscimento
 » non avrà effetto , che riguardo al padre so-
 » lamente «.

» Si vede bene ciò che può produrre la fa-
 » coltà di una dichiarazione solitaria. Ma an-
 » cora una volta vale meglio per la società di
 » tollerare ciò che ignora , che di conoscere
 » ciò che debbe punire «.

255. Ma se colui , il quale si pretende padre , può fare il riconoscimento , senza che vi sia di già una designazione della madre , sarà lo stesso se tale designazione esista , e che porti un' altro diverso da lui ?

E sì, senza dubbio. Si sa in effetti , che queste sorte di designazioni sono qualche volta immaginarie : è ciò che è accaduto per esempio nella specie della decisione del canonico Brunel , n.º 185 , ed in quella della decisione di Delporte-Noirval , rapportata n.º 194.

Or , come concepire , che il figlio , il quale sarà stato l' oggetto del riconoscimento , possa divenire la vittima di una falsa indicazione fatta da sua madre , sopra tutto se si supponga , che questa madre potrà essere morta prima che il riconoscimento abbia avuto luogo , e per conseguenza prima di aver potuto approvare ?

DISTINZIONE II.

Del riconoscimento , ch' è stato negato.

256. Quando la madre nega il riconoscimento del padre , ed allega , ch' egli non ha la qualità , che si attribuisce , questo riconoscimento conserva ancora il suo effetto relativamente al padre ?

Sì : la legge in effetti non ha voluto far dipendere lo stato del figlio dall' approvazione , nè dalle indicazioni della madre : non si è dissimulato ciò che può produrre la facoltà di una

dichiarazione solitaria per parte del padre; ma vale meglio per la società di tollerare ciò che ignora, che di conoscere ciò che debbe punire. Sono queste le espressioni di M. Duveyrier, che noi abbiamo rapportato più sopra.

M. Bigot-Prémeneu, nella *esposizione de' motivi* della legge, ha detto ancora con maggior chiarezza: » bisogna osservare, che sarebbe contrario ai costumi, che il riconoscimento non potesse essere fatto senza indicare la madre, affinchè ella approvi, o neghi. Potrebbe accadere ancora, che la madre morisse prima di fare la sua dichiarazione. Il padre dunque debbe avere il diritto di riconoscere il figlio senza indicare la madre; e poichè egli non ha bisogno del suo soccorso, è questo un motivo dippiù, perchè il rifiuto della madre non possa nuocere ai figli «.

257. Ma non sarà pertanto permesso al primo, che venga, di disonorare una persona, che credesse a proposito, andando a dichiarare, ch'egli l'ha resa madre.

Un'articolo del progetto del Codice dell'anno 8, portava: » Qualunque riconoscimento del padre, non approvato dalla madre, è di niuno effetto, tanto relativamente al padre, che riguardo alla madre «.

Questo articolo è stato soppresso, ma per quali motivi? » Si era messo nel primo progetto, dice M. De Maleville (*Analisi del Codice, tom. I. pag. 353.*), che il ricono-

» scimento del padre solo era senza effetto , an-
 » che a suo riguardo; questa severità era fon-
 » data su ciò , che la madre sola poteva affer-
 » mare la paternità , che di più non si
 » dovea permettere , che il primo , che venis-
 » se , andasse a disonorare quella persona , che
 » credesse a proposito , con dichiarare , che
 » l' avea resa madre «.

» Si rispose che se un' uomo faces-
 » se una dichiarazione ingiuriosa ad una per-
 » sona del bel sesso , la giustizia la vendiche-
 » rebbe «.

258. È una quistione agitata , quella , se
 quando il padre sottoscrive il riconoscimento di
 sua paternità , la indicazione , ch' egli stesso fa
 della madre , possa provare lo stato di quest' ul-
 timo riguardo al figlio.

Questa quistione è stata decisa da ciò che
 ha detto più sopra M. Bigot-Préameneu ; e d'al-
 tronde una decisione della corte di appello di
 Aix del 21 ventoso anno 12 , resa nella causa
 di Alessio Pons ha giudicato positivamente , che
 questi , riconoscendo suo figlio , non avea potu-
 to indicare per madre Maria Rosa Rey ; che
 almeno questa indicazione non poteva dare al
 figlio alcuno stato , alcun diritto per parte di
 sua madre.

Osservate , che una simile indicazione non
 potrebbe nè anche autorizzare il figlio a ricer-
 care la maternità ; bisogna per questa ricerca
 un principio di prova per iscritto : e qualunque

principio di prova per iscritto debbe provenire da colui, o da colei, cui si oppone.

259. Del resto, la indicazione, o l'approvazione della madre, che debbe dare al figlio de' diritti alla sua successione, dee evidentemente essere in forma autentica: è questo un *riconoscimento*; ed ecco perchè la decisione, che noi abbiamo rapportata, ha giudicato, che tale approvazione non avea potuto indursi delle circostanze, ma che dovea essere espressa.

§. 4.

Di coloro, i quali possono contestare il riconoscimento.

260. Qualunque riconoscimento per parte del padre, o della madre può essere contestato da tutti coloro, che vi hanno interesse: art. 359, Codice civile (*).

Generalmente, qualunque atto può essere contestato da colui, che vi ha interesse; ora non vi è motivo, per eccettuare da questa regola il riconoscimento di un figlio naturale. Perciò, questo riconoscimento potrà essere contestato nella forma, allegando, per esempio, che non è stato in un'atto autentico; potrà esserlo nel merito, come, se si pretende, che il figlio appartenga ad un'altro, o che sia adulterino, o incestuoso.

(*) *Art. 262. Leggi civili.*

261. Comunque favorevole sia la disposizione del nostro articolo, ella pertanto debb' essere ristretta ne' giusti limiti.

» È lo stesso atto, diceva M. Duveyrier, nel rapporto di già citato, che si tratterà di attaccare; la sua forma, se non è autentica, o se è irregolare; il suo contesto, se la men-
» sogna, o la frode l'hanno dettato «.

» Ma che si voglia indebolire il credito di questo atto, o cambiare i suoi risultati con informazioni scandalose di un fatto, che sarebbe estraneo all'atto contestato; che de' collaterali, per esempio, per diminuire la porzione, che la legge darà al figlio naturale nella successione di suo padre, e ridurre lo agli alimenti caritatevoli riservati al figlio del delitto, pretendano, che questo figlio riconosciuto da un padre libero è intaccato di adulterio per parte di sua madre, incognita, o non indicata nell'atto, noi dobbiamo pensare, ch'eglino non saranno ascoltati «.

Per queste ragioni, e secondo questa dottrina, nel caso, in cui il padre avesse riconosciuto un figlio senza la indicazione, o approvazione della madre, gli eredi del padre non sarebbero ricevuti a provare, che il figlio, che ha riconosciuto fosse nato da una donna ingaggiata ne' legami del matrimonio.

Osservate pertanto, ch'eglino potrebbero stabilire questo fatto su di una prova scritta; ma un semplice principio di prova per iscritto non sarebbe sufficiente.

Del resto , noi ritorneremo su questo punto nel capitolo 3 , trattando de' diritti de' figli naturali.

262. Un riconoscimento di paternità può essere contestato dai collaterali sotto pretesto di errori?

Il 2 maggio 1786 , una figlia nata il giorno antecedente , è presentata al battesimo : ella è iscritta sotto i nomi di Adelaide-Gabriella , figlia di *Giorgio Hamelin* , e di Francesca Huet-Delahaye. — Il 7 luglio seguente , atto notariale , col quale *Carlo Hamelin* costituisce in testa di Francesca Huet Delahaye , e di Adelaide Gabriella Hamelin , *sua figlia naturale* , nata il 1. maggio ultimo , 600 lire di rendita vitalizia. — Il 1.º termidoro anno 4 , dichiarazione innanzi notari , colla quale Francesca Huet Delahaye riconosce , che Adelaide Gabriella è figlia naturale nata da lei , e da Giorgio Hamelin. — Il 29 ventoso anno 7 , morte di *Carlo Hamelin*. Egli avea nello stesso giorno , su di una spedizione dell'atto del mese di termidoro anno 4 , cancellato la parola *Giorgio* , e scritto al margine , *Carlo* , errore per parte del curato ; ciò che io attesto , firmato *Carlo Hamelin*. Egli avea lo stesso giorno scritto ad Adelaide Gabriella una lettera , nella quale la chiamava sua figlia , e si diceva suo padre. — Il 12 pratile anno 10 , sentenza , la quale ordina , che la parola *Carlo* sarà sostituita a quella di *Giorgio* nell'atto dello stato civile di Adelaide Gabriella. La rettificazione è eseguita.

Ma questa sentenza è attaccata da Pietro Giovanni Hamelin, fratello, ed erede di Carlo Hamelin, pretendendo, che non poteva essergli opposto, perchè non l'avea affatto richiesto, e che non vi era stato appellato. — Il 3 marzo 1803 sentenza, colla quale il tribunale — » con-

» siderando, 1.^o che l'atto di nascita iscritto
 » su i registri della parrocchia di S. Pietro di
 » Chaillot, il 2 maggio 1786, porta, che Ade-
 » laide Gabriella, nata il giorno antecedente
 » è figlia di *Giorgio Hamelin*, antico ufficia-
 » le de' volontarj di Luxembourg, e della da-
 » migella Francesca Huet Delahaye; 2.^o che
 » il 7 luglio dello stesso anno, Carlo Hame-
 » lin, ufficiale di cavalleria, e de' volontarj di
 » Laxembourg, ha costituito a Francesca Huet
 » Delahaye, ed ad Adelaide-Gabriella Hame-
 » lin loro figlia naturale, 600 lire di rendita
 » vitalizia; 3.^o che in questo atto autentico il
 » detto Carlo Hamelin ha formalmente ricono-
 » sciuto, ch'egli era il padre della figlia bat-
 » tezzata il 2 maggio 1786, sotto i nomi di
 » Adelaide Gabriella, e che d'allora lo stato
 » di questa figlia naturale era divenuto *incon-*
 » *testabile*; 4.^o che se l'atto di nascita porta
 » per errore, che Adelaide Gabriella Hamelin
 » è figlia di *Giorgio* in luogo di *Carlo Ha-*
 » *melin*, questo errore è stato distrutto dall'
 » atto autentico del 7 luglio, nel quale *Car-*
 » *lo Hamelin* stipula nel suo vero nome di
 » *Carlo* colla qualificazione di ufficiale de' vo-
 » lontarj di Luxembourg, indicato dal detto

» atto di nascita; 5.^o che questo errore è stato rettificato *con cognizione di causa*, dalla precedente sentenza, la quale non è stata attaccata da Pietro Giovanni Hamelin, ed ha continuato di ricevere la sua esecuzione. — Dichiaro inammissibile, etc. «. — Appello. E' l' 12 agosto 1807, decisione della corte di Parigi, colla quale » la corte atteso che Adelaide Gabriella Hamelin ha titolo sufficiente » nel suo atto di nascita, e nell'atto autentico del 7 luglio 1786; ha rigettato l'appello; ordina che ciò, di cui è appello sortisca il suo pieno, ed intero effetto «.

263. Non solamente il riconoscimento, ma ancora il reclamo del figlio potrà essere contestato: il nostro articolo è preciso. E la previdenza del legislatore non è meno saggia quì, che nel caso precedente. Non può accadere in effetti, che il figlio ricerchi sua madre durante il matrimonio di questa, mentre che anche avesse altri figli? È impossibile, che questa istessa madre sia connivente in questa ricerca?

Del resto, per sapere quali siano coloro, che possono essere ammessi a contestare, bisogna distinguere i reclami elevati dal figlio contro suo padre, o contro sua madre vivente, con i reclami formati dopo la morte del padre, o della madre.

La ricerca della paternità non è permessa ai figli naturali, che nel solo caso, in cui la madre sia stata rapita, ed in cui l'epoca del ratto coincida a quella del concepimento, come lo vedremo sotto il n. 266 quì appresso.

La ricerca della maternità al contrario, è ammessa in tutt' i casi : questo ancora lo vedremo sotto la seguente sezione.

Quando questi reclami, queste ricerche sono o diretti contro il padre, o contro la madre vivente, tutto l' interesse debbe concentrarsi nella persona del padre, o della madre; e non sarebbe permesso ai figli, o eredi presuntivi del padre, o della madre ricercati di mischiarsi nella contestazione, sotto pretesto, che i loro diritti, che sperano sulla successione futura del padre, o della madre potrebbero essere compromessi, o attenuati dal successo del reclamo del figlio.

Quando al contrario i reclami non sono formati, che dopo la morte del padre, o della madre ricercata, l' interesse di un contraddittore qualunque si riconosce ad un segno ben sensibile, cioè sarebbe ammesso, onde provare la diminuzione, che soffrirebbe la parte, che ha raccolto nella successione, se il reclamo del figlio ottenesse il desiderato successo.

Noi nel capitolo 3 ritorneremo su questo punto.

SEZIONE III.

Della ricerca della paternità, e della maternità.

264. Noi divideremo questa sezione in tre paragrafi: 1.º della ricerca della paternità; 2.º della ricerca della maternità; 3.º della paternità, o maternità provata.

Della ricerca della paternità.

265. Questo paragrafo sarà diviso in due distinzioni; 1.^o dei principj sulla ricerca della paternità; 2.^o de' casi, in cui ella può aver luogo.

DISTINZIONE I.

De' principj sulla ricerca della paternità.

266. Che porta l'art. 340 del Codice civile?

» La ricerca della paternità è interdetta (*) «.

Nell'antica giurisprudenza fu un punto difficilissimo, ed imbarazzantissimo quello di sapere di quale maniera si dovrebbe giustificare la figliazione de' figli naturali, e provare la paternità.

Il presidente Fabro, di cui l'autorità era ne' suoi tempi di un gran peso, avea stabilito, o per meglio dire fortificato il principio, che dovea rapportarsene su questo punto alla dichiarazione della madre (1). Ma questa confi-

(*) Art. 263. in princ.

(1) Fabro, Cod. de probationibus, et definitionibus. 18. Vedi un discorso di M. Servan, nel quale attacca con molta arte l'autorità di Fabro. De' dottori riguardavano la dichiarazione della donna come una prova sen-

denza s'indebolì sensibilmente; se ne conobbero gl'inconvenienti, e gli abusi. La dichiarazione della madre non servì più, che a farle aggiudicare qualche modica spesa di parto; bisognò una informazione, per ottenere delle indennità considerevoli.

Una giurisprudenza, che si stabilì nel corso del 17.^{mo} secolo, dalle cure di M. d'Aguesseau, e di altri magistrati, distinse due spese di *ratto*, quello di *violenza*, e quello di *seduzione*.

Erano questi due delitti capitali. Il *ratto* di *seduzione* si riguardava come più criminale di quello di *violenza*. L'uno rapisce il cuore, si diceva, e soggioga la volontà, e l'altro non rapisce, che il corpo (1).

Si supponeva il *ratto* piuttosto per parte dell'uomo, che per parte della donna. Qualunque zitella incinta era considerata sedotta, quando vi era ineguaglianza di età. La disparità di fortuna, e di condizione erano anche delle presunzioni di seduzione; e non si poteva sottrarre dall'azione della giustizia, che riparando col matrimonio il fallo, che si era commesso.

Nello stesso secolo per altro si sentiva la ne-

za replica, quando esisteva una prova di matrimonio. Giornale del tribunale, t. 1. p. 220.

(1) Leg. 1. §. 3. de serv. corrupt. Si può vedere il parallelo, che fa M. d'Aguesseau, nel suo 56.^{mo} discorso, tra queste due specie di *ratto*.

cessità di ritenere le zitelle nel dovere, togliendo loro la speranza di pervenire al matrimonio per la via infame del libertinaggio, e per queste facilità obbliganti, le quali sono pressochè sempre lo scoglio de' giovani (1).

Ecco come si esprime M. d'Aguesseau. » Niente è più pericoloso, che far conoscere alle zitelle, che non cercano ne' processi di seduzione, che tirar vantaggio dai falli, che una seduzione, la quale viene sovente dalla parte loro, o una deboscia volontaria, può non solamente essere un grado, per pervenire ad un matrimonio, ma lo rende quasi necessario, o forzato, dal timore di una condanna a de' danni ed interessi esorbitanti (2) «.

Per tali ragioni, questo magistrato pensava, che una legge, la quale interdicesse qualunque matrimonio tra coloro, che hanno cominciato *ab illicitis*, sarebbe più propria a conservare l'innocenza de' costumi, e la vera dignità del matrimonio, di quella, la quale favorirebbe il loro impegno (3).

Una dichiarazione del 1750, emessa posteriormente, pronunziò in effetti, la pena di morte pel ratto di seduzione, senza che potesse sottrarvisi, sposando la persona sedotta.

Ma questa legge non fu lungo tempo ese-

(1) *Giornale del tribunale*, tom. 4. p. 221.

(2) *Tom. 10. lett. 248.*

(3) *Ibidem.*

guita ; e negli ultimi tempi , come per lo innanzi , quando la seduzione , o almeno la coabitazione illecita era giustificata non solamente colla dichiarazione della madre , ma ancora con una informazione , il seduttore era condannato a de' danni ed interessi , i quali erano regolati secondo la condizione , la fortuna delle parti , e le circostanze più , o meno gravi del fatto , se il seduttore era più avanzato di età della zitella ; ma in tutt' i casi si provvedeva agli alimenti , ed alla educazione de' figli : è questo ciò che provano le numerose decisioni , che noi abbiamo indicate , trattando de' principj generali sul riconoscimento.

Ecco qual' era l' antica giurisprudenza , quando si pubblicò la legge del brumale anno 2 , la quale proibì la ricerca della paternità. Il Codice civile consacra espressamente la medesima disposizione.

Quali sono i motivi , che hanno dettato questa proibizione ? » Si sa , che nelle abitudini » della vita (diceva M. l'arci-cancelliere , nel » discorso preliminare del suo progetto del Codice civile pubblicato nell' anno 4) , è facile » di spandere una presunzione di paternità , » che non ha giammai esistito. Coll' ajuto di » queste apparenze , quante volte non si sono » afflitti i costumi con delle ricerche inquisitoriali , che si piaceva giustificare colla pretesa debolezza del sesso ! Che questo abuso » scomparisca , e subito saranno involate delle » grandi risorse alla seduzione , ed alla per-

» versità; i costumi avranno degli nemici di
 » meno, e le passioni un freno di più. Le don-
 » ne diverranno più riservate, quando sapran-
 » no, che cedendo senza prendere delle pre-
 » cauzioni, per assicurare lo stato della loro
 » posterità, ne saranno sole incaricate. Gli uo-
 » mini diverranno più attenti, e meno ingan-
 » natori, quando vedranno, che delle promes-
 » se fatte col sentimento non sono più un giuo-
 » co, e ch'eglino sono tenuti per tutti i dove-
 » co della paternità verso de' figli, che avran-
 » no segnalati come il frutto di un' impegno
 » contratto sotto la doppia garentia dell' ono-
 » re, e dell' amore «.

DISTINZIONE II.

*Del caso, in cui la ricerca della paternità
 può aver luogo.*

267. Una eccezione al principio da noi fissato è sviluppata dallo stesso articolo 340 in questi termini: » nel caso di ratto, allorchè l' epoca di esso coinciderà con quello del concepimento, il rapitore, sulla domanda delle parti interessate, potrà essere dichiarato padre del fanciullo (*) «.

Che si debbe intendere per *ratto*? Questa parola sembra essere sinonima della parola *ratto* dell' antica giurisprudenza. Il ratto in ge-

(*) Art. 263. Leg. civ.

nerale è l' involare una donna , maritata , o vidua dalla casa di suo padre , di suo marito , o dalla sua propria , o da quella del tutore , nella veduta di corromperla , o di sposarla (1).

Ma questo ratto s' intenderà egualmente di quello di *seduzione*, che di quello di *violenza*? Bisogna distinguere :

O la donna sarà minore de' sedici anni ; ed allora noi pensiamo , che il ratto di *seduzione* basterà , perchè il seduttore possa essere dichiarato padre del fanciullo : ed è ciò che sembra risultare dall' articolo 356 del Codice penale (*), il quale punisce questa sorta di ratto.

O la donna sarà maggiore de' sedici anni ; ed allora noi pensiamo , che il ratto debb' essere di *violenza*. Ciò non è , che in questo caso , che la legge lo punisce , quando è stato esercitato verso una persona maggiore de' sedici anni , ma meno di ventun' anni ; e non sembra anche ch' ella lo punisca , quando la persona avesse un' età maggior di questa.

Osservate quest' ultima distinzione , che fa la legge : sembra risaltarne , che la prova del ratto dovrà essere meno difficile , quando la donna sarà minore , che quando sarà maggiore : la legge protegge più la donna nel primo , che nel secondo caso.

268. Quando l' epoca del ratto coinciderà

(1) *Leg. unic. Cod. de rapt. virgin. et vid., Vouglans, des crim. tit. 3. ch. 8.*

(*) *Art. 337. Leggi penali.*

con quello del concepimento, i giudici saranno nell'obbligo di pronunziare la paternità?

No. Il tribunato proponeva di sostituire alla parola *potrà*, di cui si serve il nostro articolo, la parola *sarà*; ma questa proposizione è stata rigettata: » sarebbe pericoloso, si è detto nel consiglio di stato, di rendere la eccezione assoluta, e di accordare la dichiarazione di paternità sulla semplice domanda delle parti, senz'altro esame. In effetti, il concorso dell'epoca del ratto con quello del concepimento, non è mai certo; poichè è impossibile di fissare il momento preciso del concepimento. . . . Se si lasciasse sussistere la eccezione come assoluta, il tribunale si troverebbe qualche volta obbligato di pronunziare contro la sua coscienza, dichiarando la paternità del rapitore, anche quando fosse d'altronde dimostrato, che il fanciullo avesse un'altro padre «.

Aggiungiamo, che l'epoca del concepimento dovrà essere determinata secondo il termine ordinario delle gravidanze, qualche giorno più, o meno; non bisogna prendere quì per base le regole, che la legge ha tracciato sulle nascite precoci, o tardive de' figli legittimi.

Ecco qual'è lo stato dell'attuale legislazione sulla ricerca della paternità. Non può essere dissimulato, che quando il ratto avrà avuto luogo verso una ragazza di età minore, ella potrà, secondo il Codice penale perseguire l'autore per la via criminale; ma in questo

caso la transazione contenente riconoscimento di paternità, che abbia avuto luogo, non sarà annullata. Era questo in effetti il timore di una condanna facile, perchè ella non avea oggetto, che degli alimenti, che avea determinato queste sorte di transazioni sotto l'antica giurisprudenza; ma oggidì, i tribunali saranno più circospetti, poichè eglino avranno a creare in qualche maniera un'erede: d'altronde il motivo segreto, che ha fatto annullare queste transazioni, si è, che nella loro intenzione le parti non avevano avuto altro oggetto, che di assicurare degli alimenti: ciò è sì vero, che la obbligazione di questi alimenti non è stata annientata.

269. Un riconoscimento fatto per atto sotto firma privata, può autorizzare la ricerca della paternità?

Nò, senza dubbio: il nostro articolo non ammette, che la eccezione, ch'egli contiene, per questo solo, che egli la designa: *inclusio unius est exclusio alterius*.

Ma si debbe decidere lo stesso nella triplice circostanza, 1.^o che il registro di nascita indichi il padre; 2.^o che il figlio abbia il possesso di stato conforme a questa designazione; 3.^o che delle lettere particolari del padre contengano il suo riconoscimento?

Sì: perchè tutto ciò non forma ancora un riconoscimento autentico; così deciso d'altronde nella seguente specie. — Il 26 aprile 1784 un figlio fu iscritto su i registri di battesimo del-

la parrocchia di S. Vincenzo a Carcassonna, sotto il nome di Antonio, figli di Mahul, negoziante, e di Marta Comba. — Il signor Mahul non fu presente all'atto, e non firmò; ma in varie lettere anteriori, e posteriori al suo matrimonio colla dama Beatrice Airoles, egli riconobbe Antonio per suo figlio. — Questo figlio fu inoltre allevato sotto il nome di Mahul nel pensionato di Sorreza a spesa di Mahul fino alla morte di questi accaduta nell'anno 10. — Sulla domanda, ch'egli formò di divisione della eredità del padre, gli si contestò il suo stato, e la sua domanda fu rigettata con decisione della corte di appello di Montpellier del 28 gennaio 1806, di cui ecco i motivi: » considerando, che la specie di successibilità accordata dal Codice civile ai figli » nati fuori matrimonio, non è aperta, che » per coloro tra i detti figli, i quali hanno in » lor favore un riconoscimento legale, il quale a termini dell'art. 354 debbe risultare da » un'atto autentico, quando non è fatto nell'atto di nascita; — Ed atteso che, da una » parte, il riconoscimento per parte di Anduza non è stato fatto da suo padre nell'atto di nascita, poichè egli non vi è intervenuto, e che non l'ha firmato; e che dall'altra parte, tutti gli atti invocati dalla parte di Anduza, non sono, che atti privati, gli uni senza data, gli altri posteriori al matrimonio; — Considerando di più, sulla questione, che la prova offerta dalla parte di

» Anduza è inutile , poichè non tende , che a
 » stabilire un riconoscimento per atto privato;
 » che d' altronde secondo l' art. 340 del Codi-
 » ce civile , la ricerca della paternità è inter-
 » detta ; d' onde segue , che mal' a proposito
 » il tribunale di prima istanza ha accordato
 » alla parte di Anduza una quota di beni sul-
 » la eredità del fu signor Mahul , cadetto , suo
 » padre «.

Osservate , che bisognerebbe decidere lo stes-
 so , cogli medesimi principj , quando anche un
 figlio avesse in suo favore , 1.^o il matrimonio
 di suo padre , e di sua madre , ma contratto
 solamente innanzi la chiesa , dopo la legge del
 20 settembre 1792 ; 2.^o un' atto di nascita , in
 cui suo padre fosse designato , senza che vi
 fosse intervenuto , 3.^o un possesso costante del-
 lo stato di figlio anche legittimo ; 4.^o de' rico-
 noscimenti per scritture private : tutto ciò sa-
 rebbe ancora insufficiente , per stabilire , o ri-
 cercare la paternità , atteso che il figlio non
 può essere considerato come legittimo agli oc-
 chi della legge , nè godere de' diritti civili del-
 la legittimità , se i suoi genitori non sono ma-
 ritati innanzi all' ufficiale dello stato civile , do-
 po che questi ufficiali sono in possesso esclusi-
 vo di costatare le nascite , i matrimonj , le mor-
 ti. Per altro , pe' casi , in cui il padre , e al
 madre , tutti due morti , avessero vissuto come
 marito , e moglie , si legga ciò che abbiamo
 detto ai numeri 20 , e 22.

270. Del resto noi abbiamo visto al numero

210, che non v'ha eccezione alla ricerca della paternità, nel caso, in cui il figlio non domanda, che degli alimenti; e l'art. 342 del Codice civile porta, che un figlio non sarà ammesso giammai alla ricerca della paternità nel caso, in cui, secondo l'art. 335. rapportato al numero 246, il riconoscimento non è ammesso.

§. 2.

Della ricerca della maternità.

271. Noi divideremo questo paragrafo in due distinzioni: 1.^o del principio su questa ricerca; 2.^o delle condizioni, perchè ella abbia luogo.

DISTINZIONE I.

Del principio su questa ricerca.

272. È questo il principio proclamato dall'art. 341 del Codice civile, che » la ricerca della maternità è ammessa (*) «. Qui non si tratta di penetrare il velo, che copre i misteri della natura: la gravidanza della madre, e'l suo parto sono de' fatti costanti, e positivi: non si tratta, che di trovare il figlio, il quale n'è stato il prodotto.

(*) Art. 264. Leggi civ. in princ.

DISTINZIONE II.

Delle condizioni , perchè la ricerca della maternità abbia luogo.

273. Noi divideremo questa distinzione in due articoli : 1.^o della prova del parto ; 2.^o della prova della identità.

ARTICOLO I.

Della prova del parto.

274. Un figlio , il quale reclamerà sua madre , » sarà tenuto di provare , che egli è identicamente quel medesimo , ch'essa ha partorito ; non sarà ammesso a somministrare la » prova per testimoni , fuori quando vi concorra un principio di prova per iscritto «. Sono questi i termini dell' art. 341 (*).

(*) *Nelle due Sicilie coll' art. 264. delle Leggi civili si prescrive , che la prova del parto non solamente potrà essere fatta con testimoni , quando vi sia un principio di prova per iscritto ; ma ancora quando delle presunzioni , od indizj risultanti da fatti sino a quel tempo costanti si trovino abbastanza gravi , per determinare l'ammissione. Con quest'aggiunzione il nostro legislatore ha eguagliato la condizione de' figli naturali , a quella de' figli legittimi , poichè questi non possono*

Secondo questo articolo, il figlio, il quale reclama sua madre debbe provare, ch' egli è identicamente quello stesso, che essa ha partorito; ma questa prova suppone dapprima quella del parto.

Ma più quistioni nascono dal nostro articolo.

275. E primieramente in qual senso debb' egli essere inteso? Il principio di prova per iscritto, che esige, debbe portare sul fatto del parto?

» *La ricerca della maternità è ammessa.*
 » *Il figlio, che reclama la madre, dovrà*
 » *provare, ch' egli è identicamente quel me-*
 » *desimo, ch' essa ha partorito: egli non sa-*
 » *rà ammesso a somministrare la prova per*
 » *testimoni, fuori quando vi concorra un*
 » *principio di prova per iscritto.* Tali sono i
 » termini dell' art. 341, (ha detto il procu-
 » ratore generale Merlin, quando fu emessa la
 » decisione, che noi rapporteremo più sotto,
 » num.º 278, e che ha adottato le sue con-
 » elusioni) «.

» Che debbe provare, secondo questo testo,
 » il figlio, che reclama la sua madre? Egli
 » debbe provare, non che la madre ha parto-
 » rito un figlio alla tal' epoca; ma *ch' egli è*
 » *quel medesimo, che essa ha partorito* «.

» E qual' è la prova, alla quale egli non
 —————
 » provare diversamente, che cogli stessi mezzi
 » la loro figliazione legittima, come si trova
 » prescritto dall' art. 248 delle Leggi civili.

» può essere ammesso per testimoni, *che quan-*
 » *do egli avrà un principio di prova per*
 » *iscritto?* Non è la prova del parto della don-
 » na, che reclama per sua madre, è, dice la
 » legge, *questa prova*, cioè la prova di cui
 » viene da parlare, *la prova della identità*,
 » del reclamante col figlio, che la sua prete-
 » sa madre ha partorito «.

» La legge non si occupa dunque della prova
 » del parto della pretesa madre. — E perchè
 » non se ne occupa ella? Senza dubbio, perchè
 » la suppone tutta fatta al momento, in cui
 » si eleva la quistione di maternità «.

276. Ma come la prova del parto può farsi
 nello spirito dell' art. 341 ?

» Ella può, ella debbe farsi, ha detto an-
 » cora il procuratore generale Merlin, secon-
 » do le regole generali sulla prova de' parti.

» E queste regole generali ove sono scritte?
 » Lo sono nel titolo degli *atti dello stato ci-*
 » *vile*. In questo titolo il legislatore stabilisce
 » de' registri pubblici, ne' quali debbono esse-
 » re iscritti gli atti di nascita, di matrimonio,
 » e di morte, e ben evidentemente la sua in-
 » tenzione, stabilendoli, è, ch' eglino faccia-
 » no, non un principio di prova, ma una *pro-*
 » *va completa*, una prova legale del loro con-
 » tenuto «.

» Questa intenzione è sopra tutto ben mar-
 » cata nella legge del 20 settembre 1792, sot-
 » to l'impero della quale è stato redatto l'at-
 » to di nascita del 5o germinale anno 5, di

» cui è quistione : *le municipalità* , (porta
 » ella , tit. 1. , art. 1.) *riceveranno* , e con-
 » *serveranno in avvenire gli atti destinati a*
 » *costare le nascite, i matrimonj, e le mor-*
 » *ti. Vi saranno* (continua , tit. 2. , art. 1.)
 » *in ciascuna municipalità , tre registri per*
 » *costare l' uno le nascite , l' altro i matri-*
 » *monj , e 'l terzo le morti* «.

» Non si ritrova , è vero , questa parola *co-*
 » *state* nel titolo degli atti dello stato civile
 » del Codice civile ; ma se la parola non vi
 » è , l' idea , *ch' ella esprime* , vi è *chiaramen-*
 » *te manifestata. Ascoltiamo l' art. 46. » Quan-*
 » *do non si saranno tenuti i registri , o si*
 » *saranno smarriti , avrà luogo la prova col*
 » *mezzo tanto di documenti , che di testimo-*
 » *ni ; ed in questo caso , i matrimonj , le na-*
 » *scite , e le morti potranno provarsi coi re-*
 » *gistri , e colle scritture provenienti dai ge-*
 » *nitori defunti , egualmente che per mezzo*
 » *di testimoni. Egli è evidente , che in questo*
 » *caso , la prova tirata dalle carte domestiche*
 » *de' genitori defunti , e la prova per testimo-*
 » *ni , non sono che le ausiliarie de' registri*
 » *pubblici , e da ciò la conseguenza necessa-*
 » *ria , che gli stessi registri pubblici , quando*
 » *vi sono , bastano per contestare legalmente*
 » *le nascite , i matrimonj , e le morti* «.

» Si dirà senza dubbio , che la cosa è sen-
 » za difficoltà per i matrimonj , perchè le per-
 » sone , le quali si maritano , debbono firmare
 » su i registri ; ed in mancanza delle loro fir-

» me , la menzione , ch' elleno non hanno sa-
 » puto , o non hanno voluto firmare , ne tie-
 » ne luogo ; ma che non può essere lo stesso
 » per le nascite ; che sarebbe troppo perico-
 » loso di far dipendere da una dichiarazione
 » fatta all' ufficiale dello stato civile da terzi ,
 » soventi mal' intenzionati , la prova del parto
 » di una donna ; e che il pericolo aumenta in-
 » finitamente , quando si tratta di una donna ,
 » la quale non è maritata ; che dare ai regi-
 » stri pubblici l' effetto di costare il parto di
 » una zitella , o di una vidua , senza che ella
 » apponga , senza che ella possa apporre la
 » sua firma su questi registri , è mettere l' ono-
 » re delle persone del bel sesso alla discrezio-
 » ne delle passioni le più basse , è aprire la
 » porta ai più grandi disordini , alle più onto-
 » se specolazioni « .

» Niente di più reale , che questi inconve-
 » nienti ; e pure (dice d' Aguesseau nel suo
 » 47.^{mo} discorso , parlando dell' atto di batte-
 » simo di un figlio nato fuori del matrimonio) :
 » è questa la grande , andiamo più lungi , è
 » presso che l' unica prova , che possa aversi
 » dello stato degli uomini . Che se si rovescia
 » questa prova , tutte le fondamenta della so-
 » cietà civile rimangono scosse ; non vi ha più
 » cosa di certo tra i cittadini , se si sopprime
 » questo argomento ; che si dica quanto si
 » vorrà , che questo principio è dubbio , che
 » niente è più facile ad alterare , a dissimu-
 » lare , a cambiare anche , il contenuto di

» un'estratto di battesimo : tutte queste rifles-
 » sioni sono giuste; ma comunque dubbia pos-
 » sa essere questa prova , tutto sarà ancora
 » più dubbio , se non venga ammessa , se si ri-
 » getti senza di prove convincenti di falsità «.

» Aggiungiamo , ch'è anche facile di sup-
 » porre una morte , come un parto ; che se
 » non è senza esempio , che delle levatrici , de'
 » raccoglitori abbiano fatto iscrivere un neona-
 » to come nato da una donna , che non era
 » sua madre , non lo è del pari , che avidi
 » eredi presuntivi abbiano fatto iscrivere come
 » morta una persona ancora vivente in una
 » contrada lontana ; che non è più possibile
 » ad una persona vivente di premunirsi contro
 » una falsa dichiarazione di morte , di quel ,
 » che lo è ad una donna di premunirsi con-
 » tro una falsa dichiarazione di parto ; e che
 » se, nonostante questa possibilità, la legge vuol-
 » le, che i registri di morte facciano piena fe-
 » de , finchè la falsità ne sia chiaramente di-
 » mostrata , non vi ha alcuna ragione , perchè
 » non ne sia lo stesso de' registri di nascita «.

» Infine , la legge non distingue tra gli atti
 » di nascita de' figli naturali , e gli atti di na-
 » scita de' figli legittimi : per questi è vero ,
 » che l'art. 319 del Codice civile dice special-
 » mente , che la loro *figliazione si prova co-*
 » *gli atti di nascita iscritti su i registri del-*
 » *lo stato civile* ; ma questa disposizione spe-
 » ciale non deroga alla disposizione generale
 » dell' art. 46 ; ella lascia questo articolo in

» tutta la sua latitudine ; e noi l'abbiamo di
 » già rimarcato , questo articolo , il quale è
 » comune a tutti i figli siano naturali , siano
 » legittimi , stabilisce nettamente , che i regi-
 » stri pubblici formano una prova legale , e
 » completa , del parto della madre ; ch'eglino
 » la formano da loro stessi ; ch'eglino la for-
 » mano sopra tutto indipendentemente dalla fir-
 » ma della madre ; che d'altronde , se ella ha
 » realmente partorito , è nella impossibilità fi-
 » sica di conferirsi nella casa comunale , per fir-
 » mare l'atto di nascita di suo figlio «.

ARTICOLO II.

Della prova della identità.

276. *bis.* Noi divideremo questo articolo in due corollarj : 1.^o del principio di prova per iscritto : 2.^o delle presunzioni gravi.

COROLLARIO I.

Del principio di prova per iscritto.

277. Quando vi è di già prova scritta del parto , un principio di prova per iscritto della identità è necessario ? In caso di negativa , si può attignere dall'atto di nascita un principio di prova per iscritto della identità ?

Che l'articolo 341 esiga un principio di prova per iscritto della identità indipendente dalla

prova del parto , è ciò che noi abbiamo visto sotto al numero 275; ma ripetendo questa proposizione, il procuratore generale ha pensato, che l'atto di nascita non poteva in verun modo offrire un principio di prova per iscritto dell'identità, perchè in tutt' i casi questo atto potrebbe applicarsi a molti.

» Noi l'abbiamo di già detto, ha osservato
 » questo magistrato, che l'art. 341 del Codice civile suppone da una parte, una donna, la quale ha partorito un figlio ad un' epoca data; una donna, di cui il parto non è dubbioso; dall' altra, un figlio, il quale sostiene essere il frutto di questo parto, e come in questa posizione non vi ha, e nè può esservi litigio, che sull' identità di questo figlio con quello, che la donna ha realmente partorito, egli dichiara, che la prova di questa identità è a carico del figlio.

» Ma questa prova potrà essere fatta dal figlio per testimoni? Egli lo potrà, risponde lo stesso articolo 341, se ha *un principio di prova per iscritto*; egli non lo potrà, se questo principio gli manca.

» E questo principio di prova per iscritto su che debbe portarlo? Sul parto della madre? Nò, poichè ancora una volta, il parto della madre è supposto costante; egli è tenuto di provare, sul fatto, *ch' egli sia identicamente lo stesso, che la madre ha partorito*. È dunque di questa identità, che il figlio debbe presentare un principio di prova

» per iscritto. L'atto, il quale comprova il
 » parto della madre non può dunque formare
 » un principio di prova per iscritto della iden-
 » tità, che il figlio è tenuto di provare.

» Tali sono evidentemente l'oggetto, e l'
 » senso della disposizione dell'articolo 341, il
 » quale determina il modo di prova della iden-
 » tità, e ciò che aggiunge, se è possibile,
 » alla chiarezza di questa dimostrazione, è,
 » che il consiglio di stato ha formalmente ri-
 » gettato, nella sua seduta del 26 brumale au-
 » no 10, un'articolo proposto, nel senso con-
 » trario, dai commissarj redattori, e dalla se-
 » zione di legislazione. Questo articolo porta-
 » va: *il registro dello stato civile, il quale*
 » *attesta la nascita di un figlio nato dalla*
 » *madre reclamata, e di cui la morte non*
 » *è provata, potrà servire di principio di*
 » *prova per iscritto.* Ma il ministro della
 » giustizia si è scagliato contro questa proposi-
 » zione; ed ecco in quali termini egli l'ha ab-
 » battuto. — Il principio di questo articolo con-
 » terrebbe de' grandi inconvenienti, se dasse
 » troppo di facilità, per provare la figliazione
 » contro una madre di famiglia, o contro una
 » zitella onesta, di cui la debolezza fosse igno-
 » rata. Si è avuto ragione di circoscrivere l'ap-
 » plicazione, di maniera che ella non dipen-
 » desse da prove arbitrarie: *ma s'indebolisco-*
 » *no, se si decide, che il registro, il quale*
 » *attesterà la nascita di un figlio nato dal-*
 » *la madre reclamata, e di cui la morte*

» non sarà provata , potrà servire di princi-
 » pio di prova per iscritto. Ecco l'abuso , che
 » può risultare da questa disposizione. Un'av-
 » venturiere , il quale troverà su i registri
 » l'iscrizione di un figlio , di cui la morte
 » non sarà provata , pretenderà , eh' egli sia
 » questo figlio ; e coll' ajuto di qualche testi-
 » mone subornato , riuscirà nella sua doman-
 » da. Egli è difficile di concepire fino a qual
 » punto la prova testimoniale debb' essere so-
 » spetta , quando porta sulla identità : esiste
 » presentemente un processo , nel quale una
 » donna pretende , che si è falsamente sparsa
 » la voce della sua morte , e de' suoi funera-
 » li : de' testimoni sono stati intesi ; molti la
 » riconoscono , e molti non la riconoscono af-
 » fatto. Indipendentemente da queste considera-
 » zioni , si possono anche far valere delle ra-
 » gioni di diritto. Non vi ha un vero principio
 » di prova per iscritto , che quando egli è di-
 » retto , e relativo alla persona , e non quan-
 » do può applicarsi a molti. Quì la quistione
 » sarà di sapere , se il registro si applichi al
 » figlio ; per altro sarà dallo stesso registro ,
 » che si pretenderà tirare i primi tratti di lu-
 » mi su quest' applicazione ! Si cade dunque
 » nel circolo vizioso : bisogna lasciare al recla-
 » mante la facoltà di argomentare dal registro ,
 » e non farne un principio di prova per
 » iscritto. — Queste ragioni hanno trionfato , e
 » l'articolo proposto tanto dai commessarj re-
 » dattori , che dalla sezione di legislazione ,
 » è stato rigettato dal consiglio di stato.

» Il consiglio di stato ha dunque deciso ben
 » positivamente, che nn'atto di nascita non
 » forma un principio di prova per iscritto dei
 » fatti articolati da un attore di dichiarazione
 » di maternità, per stabilire la sua identità
 » col figlio, che la pretesa madre è provato
 » autenticamente aver partorito: egli ha dun-
 » que deciso ben positivamente, che l'attore
 » in dichiarazione di maternità, il quale non
 » presenta altro principio di prova per iscritto
 » di questa identità, che l'atto, il quale at-
 » testa il parto della sua pretesa madre, debb'
 » essere rigettato. — E non bisogna dire, che
 » questa decisione non è scritta, che nel pro-
 » cesso verbale del consiglio di stato; ella l'è
 » anche, e l'è in caratteri luminosissimi nell'
 » art. 341 del Codice civile «.

COROLLARIO 2.

Delle presunzioni gravi.

378 — È ancora una quistione agitata nello stesso affare, quella di sapere, se delle *presunzioni gravi* sul fatto della identità possano supplire il principio di prova per iscritto (*).

(*) *Nelle Due Sicilie non può aver luogo la presente quistione, poichè l'art. 264 delle Leggi civili, come abbiamo detto di sopra, ha prescritto, che il figlio, che reclamerà la madre, potrà provare ch'egli è identicamen-*

» La corte di appello di Rennes si è fondata, al dir del procuratore generale, sulle
 » *presunzioni forti, e concordanti, che presen-*
 » *tano gli altri fatti*, come ella ha detto,
 » i quali risultano dallo stato del processo.

» Ma, 1.^o *questi fatti* quali sono? La corte di Rennes non gl'indica affatto; e senza
 » dubbio se fossero tali, che dovessero tener
 » luogo di un principio di prova per iscritto,
 » non basterebbe, che fossero nel processo, bisognerebbe ancora, che la corte di Rennes
 » gli determinasse specificatamente nella sua
 » decisione «.

» 2. Fra tutt' i fatti articolati nel processo,
 » quello del parto eccettuato, non ve n'ha un
 » solo, che risulti da un'atto per iscritto proveniente dalla dama Coron, cioè da un'atto
 » rivestito de' caratteri richiesti dall' articolo 1347 del Codice, per formare un principio di prova per iscritto; non v'ha un solo,
 » il quale risulti da *titoli di famiglia, da registri, e carte domestiche* della dama Coron,
 » *da atti pubblici, o anche privati* provenienti da lei; in una parola, da documenti, che l'art. 324 permette di riguardare

te lo stesso, che ha essa partorito, anche con testimoni, non solamente quando vi sia un principio di prova per iscritto, ma anche quando le presunzioni, o gl'indizj risultanti da fatti sino a quel tempo costanti si trovino abbastanza gravi, per determinare l'ammissione.

» come de' principj di prova per iscritto in ma-
 » teria di filiazione; non ve n' ha dunque un
 » solo, il quale abbia potuto autorizzare la
 » prova per testimoni ammessa dalla corte di
 » Rennes «.

» Non bisogna ingannarvisi: non è lo stesso
 » della filiazione di un figlio naturale, che
 » della filiazione di un figlio legittimo. Quan-
 » do si tratta della filiazione di un figlio le-
 » gittimo, l' art. 323 del Codice ammette la
 » prova per testimoni in due casi: *quando vi*
 » *ha principio di prova per iscritto, e quan-*
 » *do delle presunzioni, od indizj risultanti*
 » *da fatti sino a quel tempo costanti, sono*
 » *abbastanza gravi, per determinare l' ammes-*
 » *sione.* Ma si tratta della filiazione di un
 » figlio naturale? allora, più di alternativa:
 » l' articolo 341 esige un principio di prova
 » per iscritto; nè presunzioni, nè indizj, anche
 » *risultanti da fatti fino a quel tempo costanti,*
 » possono tenergli luogo. Se l' art. 341 avesse
 » voluto, che potessero tenergli luogo, l' avreb-
 » be detto, poichè l' art. 323 l' avea di già
 » detto per la filiazione legittima: l' art. 323
 » avea di già fatto intendere, che delle *pre-*
 » *sunzioni, degl' indizj, risultanti da' fatti fino*
 » *a quel tempo costanti* non sono equipollenti da
 » essi stessi ad un principio di prova per iscrit-
 » to, e che non possono tenere questa equipol-
 » lenza, che da una disposizione espressa, e
 » speciale della legge; egli l' avrebbe detto,
 » per prevenire la induzione contraria, alla

» quale avrebbe necessariamente condotto l'articolo 325 ; egli l'avrebbe detto infine , per impedire , che non si applicasse all'art. 325 , ma in parallelo coll'art. 351 , l'assioma *qui de uno dicit , negat de altero* «.

» Ma di più , e ciò toglie ogni difficoltà , il processo verbale della discussione del Codice ci somministra precisamente il motivo della differenza , che il Codice ha voluto stabilire , tra la prova della figliazione legittima , e la prova della della figliazione naturale. — Non è qui (diceva M. Berlier nella seduta del consiglio di stato del 26 brumale anno 10) come nel caso , in cui un figlio reclama i diritti di legittimità : allora ogni specie di prova debb' essere ammessa ; ma se si da la medesima latitudine ai figli nati fuori matrimonio , si espone la donna a temere un' azione contaminatevole durante tutto il corso di sua vita. È dunque necessario di moderare quest'azione , affinchè non partorisca abusi.

» Nulla , assolutamente nulla vi ha , che possa giustificare la decisione della corte di Rennes del 31 agosto 1808 , quando ha permesso la prova per testimoni di fatti , sù dei quali Abele Hamelia pretende stabilire la sua identità del figlio , che la dama Coron ha partorito il 30 germinale anno 3 «.

E queste conclusioni sono state adottate dalla decisione seguente : Il 30 germinale anno 5 , un figlio è iscritto su i registri dello stato civile di Nantes , sotto il nome di *Abele*. — Si

dichiarata, che egli debbe i giorni a Felicità - Desiderata - Hamelin negoziante di tele, figlia del fu Abele Hamelin, e di Maria Maddalena Hildin, notivo della già parrocchia di S. Niccolò. — Questa dichiarazione è fatta dalla Maillard levatrice, dalla vidua Baudru, sua madre, e dalla moglie Cadillon, padrona di locanda. Il figlio è stato dapprima dato a nutrice; ne fu ritirato a capo di sette mesi, ed è stato allevato dalla moglie Maillard. — Il 16 ottobre 1806, un consiglio di famiglia convocato sulla domanda del signor Maillard, nominò un tutore ad Abele Hamelin. — Poco tempo dopo i coniugi Maillard formano contro al tutore del figlio una domanda tendente, perchè sia condannato a ritirare Abele Hamelin dalle loro mani. — Questa domanda è denunciata dal tutore a Felicità-Desiderata Hamelin, di già vidua Mabit, ed oggi moglie del sig. Coron. — La dama Coron risponde, che essa non è la madre del figlio. — Il tutore domanda a provare per testimoni diversi fatti, i quali possono servire a stabilire la filiazione, e la identità. — La dama Coron sostiene, che la prova testimoniale di questi fatti non sarebbe ammissibile, a termini dell'art. 341 del Codice civile, se non quando esistesse un principio di prova per iscritto, e che non possa considerarsi come tale l'atto di nascita di Abele, al quale essa non ha avuto parte. — Il 17 maggio 1808, sentenza, colla quale il tribunale civile di Nantes ordina la prova offerta.

Questa sentenza è stata confermata sull'appello, da decisione della corte di Rennes del 31 agosto 1808, ma questa decisione è stata cassata dalla corte suprema il 21 maggio 1810. La sua decisione è così concepita. — » La » corte visto l'art. 341 del Codice civile; — » Ed atteso, 1.^o che secondo l'art. 341 il figlio naturale non può essere ricevuto a provare per testimoni, che egli sia quello stesso, che la madre, che reclama, ha partorito, » se non vi sia un principio di prova per iscritto di questa identità; — atteso, 2.^o che un' » atto di nascita non forma questo principio di prova, poichè può essere applicabile ad » un'individuo diverso dal reclamante; — che » questo principio è tanto più costante, quanto che è stato riconosciuto nel consiglio di » stato, quando fu discusso il progetto del Codice civile, rigettando l'articolo, il quale disponeva, che il registro dello stato civile » comprovante la nascita del figlio nato dalla madre reclamante, e del quale la morte non » sarebbe provata, potrebbe servire di principio di prova per iscritto; — atteso, 3.^o che » non è, che nel caso della filiazione legittima, che l'art. 323 dello stesso Codice permette di ricevere la prova per testimoni, » quando le presunzioni, ed indizj risultanti da' » fatti fino a quel tempo costanti siano abbastanza gravi, per determinare l'ammissione; che » niun' articolo del Codice estende questa facoltà al caso della filiazione naturale. —

» D'onde risulta, che ammettendo la prova
 » testimoniale sul solo fondamento dell'atto di
 » nascita del 30 germinale anno 5, e delle
 » presunzioni, ed indizj risultanti dal processo,
 » la decisione attaccata ha violato l'art. 341,
 » e falsamente applicato l'artic. 323. — Cas-
 » sa, etc. «.

Una decisione della corte di appello di Besançon, del 1.^o maggio 1806, avea di già giudicato, che Giovanna Maria Matherot, moglie Martin, non poteva essere ammessa a provare, che Maria-Anna Matherot era sua madre naturale sul fondamento solo, che questa le avea somministrato delle cure durante la sua infanzia.

279. Osserviamo con M. Merlin a differenza del figlio naturale, il figlio legittimo può provare con testimoni la sua identità, o il suo possesso di stato, quanto abbia di già delle presunzioni gravi risultanti da fatti costanti: è ciò che si è visto sotto i numeri 82, e seguenti.

§. 3.

Della paternità, o della maternità provata.

280. Una quistione potrà essere agitata. Nel caso della paternità, o della maternità *provata*, il figlio avrà egli gli stessi diritti di eredità del pari che se fosse stato riconosciuto?

Ciò che fa nascere questa quistione, è, che un' articolo del primo progetto di Codice (il

34, tit. 6, lib. 1.), portava: » Il rapitore,
 » che ricusa di riconoscere il figlio, di cui
 » la nascita fa concorrere l'epoca del conce-
 » pimento con quello della durata del ratto,
 » può essere condannato ne' danni ed interessi
 » a vantaggio di questo figlio, senza che que-
 » sti possa prendere il cognome del rapitore,
 » nè acquistare su i suoi beni i diritti di fi-
 » glio naturale «.

E da ciò sembra a primo aspetto, che si potrebbe conchiudere, ch'è stato nella intenzione del legislatore di non accordare al figlio naturale, di cui la paternità sarebbe provata, che de' semplici danni ed interessi.

Ma qual'era stato l'oggetto di questo articolo? Era di escludere, anche nel caso, che prevede, qualunque eccezione alla proibizione della ricerca della paternità. — » Qualunque
 » eccezione, si diceva nel consiglio di stato,
 » obbligherà colui, che sarà attaccato a rico-
 » noscere il figlio. Questa riconoscimento for-
 » zato è contro i principj. La legge debbe pu-
 » nire l'individuo, che si è reso colpevole di
 » violazione, ma ella non debbe andare più lun-
 » gi: il delitto di aver demoralizzata la madre
 » del figlio debb'essere riparato da una con-
 » danna pecuniaria, ma non debbe attribuirsi
 » al colpevole un figlio, di cui egli può non
 » credersi padre «.

Ecco le ragioni, alle quali si appoggiava l'articolo; e si vede, che il suo oggetto era di non ammettere eccezioni alla regola, che

stabilisce l'interdizione alla ricerca della paternità; ma solamente di far pronunziare de' danni, ed interessi contro il colpevole.

Benchè si sostenesse, per far ammettere la eccezione, che, l'esclusione della ricerca della paternità negata, ha luogo senza difficoltà, quando non esiste, che il solo fatto della gravidanza; ch'era impossibile di non fare una eccezione a questo principio, quando il fatto della gravidanza era accompagnato da circostanze aggravanti, come la violazione, e'l ratto, — pure il consiglio di stato avea risoluto, che la regola generale, la quale interdice la ricerca della paternità, non ricevesse eccezione.

Ma in seguito, e soprattutto nella conferenza, che dovè farsi col tribunato, si è riflettuto, » che sarebbe immorale, che un rapitore, contro del quale la paternità fosse stata provata all'effetto di farlo condannare a de' danni ed interessi, non fosse riputato il padre del figlio, verso la madre del quale egli fosse stato condannato; che per altro questo inconveniente sarebbe inevitabile, se il rapitore potesse opporre un principio generale, » e non suscettibile di eccezione «. E secondo queste ragioni la eccezione è stata ammessa (1).

Per tali ragioni si vede, che l'oggetto dell'artic. 341, che più sopra noi abbiamo riportato, non è più lo stesso, che quello dell'

(1) *Esprit du Code Napoléon di Locré, tom. 4. pag. 212, edit. in 4.º*

articolo del progetto: questo non ammetteva punto la eccezione della paternità, ed a ragione di ciò accordava de' danni ed interessi; al contrario il nostro articolo, ammettendo la eccezione di paternità, ha dovuto rigettare questi danni ed interessi, poichè la legge ha regolato separatamente i diritti de' figli naturali, di cui la paternità è costante.

Non v'ha cosa dunque da conchiudere dall'articolo del progetto contro de' figli naturali, di cui la paternità, o maternità non è stata acquisita, che per l'effetto della ricerca: egli-
no debbono avere gli stessi diritti, come se fossero stati volontariamente riconosciuti: è ciò che d'altronde risulta dai termini dell'art. 756 del Codice civile, che rapporteremo sotto al capitolo seguente.

SEZIONE IV.

Degli effetti del riconoscimento (1).

281 — Noi divideremo questa sezione in sei paragrafi: 1.^o della parentela de' figli naturali; 2.^o del loro cognome; 3.^o della loro educazione; 4.^o della patria potestà a loro riguardo; 5.^o della loro tutela; 6.^o infine del matrimonio de' figli naturali.

(1) *Questi effetti sono solamente quelli, che concernono la persona del figli naturali: quelli, che concorrono i loro beni saranno l'oggetto del capitolo 3.*

Della parentela de' figli naturali.

282 — Che i figli naturali anche riconosciuti, non abbiano alcuna parentela *legittima*, o per servirci delle espressioni de' romani, che eglino non abbiano alcuna parentela *civile*, nè *mista* (*); è ciò che non può soffrire alcuna difficoltà, poichè è il solo matrimonio, che può dar luogo a questa parentela.

Ma astrazione fatta dalla parentela legittima, si può concepire per rapporto ai bastardi, una parentela *naturale*. È ciò che dice molto bene la legge 4. §. 2. ff. de gradibus, et affinibus: *Et quidem naturalis cognatio per se sine civili cognatione intelligitur, quae per foeminam descendit, quae vulgo liberos peperit.*

E la legge 8. ff. de capite minutis ce ne dà la ragione, ed è, che il diritto civile non può distruggere ciò ch'è di diritto naturale: *ratio civilis iura naturalia corrumpere non potest.*

283. Un figlio bastardo, nato da una donna, che ho dopo sposata, dice ancora le legge 7, ff. de gradibus, et affinibus, è riguardato come mio figliastro: *privignus etiam is est, qui vulgo conceptus ex ea natus est, quae postea mihi nupsit.*

(*) La parentela civile è quella, che si contraeva mediante l'adozione, e la parentela mista è quella, che derivava dal matrimonio. Leg. 4, §. 2. ff. de gradibus, et affinibus.

Ecco l' *affinità naturale* stabilita. Si è dubitato, se gli effetti di questa affinità tra il marito, e 'l figlio illegittimo di sua moglie, non fossero limitati a stabilire degl' impedimenti di matrimonio; ma la legge, che noi veniamo da rapportare stabilisce quest' affinità di una maniera generale, e per tutt' i casi; e Cujacio sù questa legge si è impegnato di adattare la disposizione della legge Giulia Pappea inserita nel digesto, della leg. 3, §. 5. della legge 4, tit. *de testibus*, e del Codice, leg. 6 dello stesso titolo, per conchiuderne, che il figlio illegittimo della moglie non può, riguardo al figlio, ed al figliastro legittimato, *privignus*, essere costretto di rendere testimonianza contro il marito di sua madre. Noi sotto al numero seguente rapporteremo una decisione recente, che giudica la stessa cosa.

284 — Ma in generale fin dove si estende la parentela, o l' affinità de' figli naturali?

È questo il problema, che sarà risoluto della legge sul matrimonio, e da quella sulle successioni.

Or la legge sul matrimonio, la quale è quella, che dà la maggior latitudine alla parentela, dice, che vi ha proibizione di matrimonio, 1.º tra tutti gli ascendenti legittimi, o naturali, e gli affini nello stesso grado; 2.º tra il fratello, e la sorella legittima, o naturale, e gli affini nel medesimo grado, (articolo 161, e 162 del Codice civile).

Benchè la legge non ripeta le parole *legittimi*.

mi, o *naturali*, dopo aver proibito il matrimonio tra gli affini, è certo, che l'affinità produce lo stesso rapporto, che la parentela; ed è ciò che decide la leg. 4. §. 7, ff. *de gradibus, et affinibus*, e d'altronde ai testi, che noi abbiamo citati sotto il numero precedente, che stabiliscono l'affinità naturale, si unisce l'autorità della seguente decisione.

Un figlio *adulterino*, chiamato Alarmatino, era stato prodotto come testimone a carico in un processo criminale, intentato contro Stefano Ferrand, prevenuto di assassinio. Costui era riconosciuto essere il figlio di Maddalena Choignard, moglie dell'accusato; ella lo avea avuto prima del suo matrimonio, per conseguenza da un commercio illegittimo, con un'uomo maritato. — Stefano Ferrand si è opposto, affinchè Alarmatino non fosse inteso come testimone, pretendendo, che era suo *affine*, perchè figlio di sua moglie. Checchè ne sia, la corte criminale, pretendendo, che la proibizione non si applicasse, che agli affini *legittimi*, ordina, che Alarmatino sia inteso. Egli lo è stato in effetti, e sembra, che abbia deposto *de visu* sul fatto dell'assassinio. — Condanna a morte; ma sul ricorso per cassazione, è stata resa la seguente decisione: — » La corte atteso » che la proibizione di chiamare in testimonianza il figlio, o la figlia dell'accusato, e loro affine nel medesimo grado, comprende » necessariamente i figli della moglie, o del » marito, relativamente all'altro conjugue, a

» causa dell' affinità , che il matrimonio stabi-
 » lisce tra i conjugi , e loro rispettivi figli ; —
 » Che nulla può impedire questa affinità di esi-
 » stere , da che è stata prodotta da un matri-
 » monio validamente contratto ; — Che in con-
 » seguenza il vizio della nascita di un figlio
 » non è di alcuna considerazione riguardo al
 » marito , il quale ha contratto una unione
 » legale colla madre riconosciuta di questo fi-
 » glio illegittimo ; — Che si debbe così deci-
 » dere , per la ragione , ch' esiste sempre un
 » legame naturale tra la madre , e suo figlio ,
 » quando anche questi fosse un bastardo adul-
 » terino ; che la esistenza di questo legame na-
 » turale è indipendente dal diritto positivo ;
 » egli esiste per questo solo , ch' è impossibile
 » fisicamente , che non esista , e d' allora nul-
 » la si può conchiudere contro la sua realtà ,
 » e contro i suoi effetti , dalle disposizioni del-
 » la legge civile concernenti lo stato , ed i di-
 » ritti del bastardo adulterino , sia nella socie-
 » tà , sia riguardo agli autori della sua nasci-
 » ta , queste disposizioni essendo unicamente
 » relative all' ordine civile , ed insuscettibili di
 » cangiare le regole immutabili della natu-
 » ra ; che per una deduzione necessaria di que-
 » sti principj , bisogna dire , che chiunque co-
 » me il bastardo anche adulterino non potrebb-
 » be , nell' oggetto , e nello spirito della legge
 » proibitiva , essere ammesso a deporre sul de-
 » litto imputato a sua madre , egli non può
 » egualmente essere ricevuto a rendere testi-

» monianza sull' accusa diretta contro colui,
 » il quale, divenendo lo sposo della madre,
 » ha acquistato, relativamente ai figli, i rap-
 » porti inalterabili di un' affinità naturale; —
 » atteso d' altronde, che i motivi di pruden-
 » za, e le considerazioni morali, che hanno
 » dettato la proibizione dell' art. 358, relativa
 » al figlio legittimo di uno de' conjugii, si ap-
 » plicano anche al figlio illegittimo della mo-
 » glie dirimpetto al marito di questa; — at-
 » teso in fine, che nella specie Stefano Fer-
 » rand, e Maddalena Choignard, avendo con-
 » tratto legittimamente matrimonio, e Tomma-
 » so Alarmatino essendo riconosciuto per lo
 » figlio di Maddalena Choignard, nato prima
 » del suo matrimonio dal suo commercio con
 » un' uomo maritato, Stefano Ferrand ha avu-
 » to il diritto di opporsi, perchè questo figlio
 » fosse inteso nel dibattimento; e che d' allora
 » ricusando di fare diritto alla sua requisizio-
 » ne, ed ammettendo Tommaso Alamartino a
 » deporre d' innanzi al *giuri* della sentenza,
 » la corte di giustizia criminale del dipartimen-
 » to della *Loire* ha violato l' art. 358, pre-
 » scritto a pena di nullità. — Cassa, etc. »

283. Benchè i figli naturali non siano ripu-
tati di alcuna famiglia, il difetto di nascita
non influisce dunque sù i diritti del sangue.

Per questa indipendentemente dalle altre con-
seguenze, che noi abbiamo, e che vedremo più
sotto, il padre, o la madre, e 'l figlio natu-
rale sono ammessi a vendicare la morte l' uno

dell' altro , ed a riceverne gl' interessi civili , quando gli eredi legittimi del defunto sono negligenti di domandarne la vendetta. Giudicato in questo senso da una decisione del 16 dicembre 1608 , rimarcata da Tronçon , sull' articolo 317 della consuetudine di Parigi.

Per questo , da una decisione , che rapporta Basnage , sull' articolo 275 colla consuetudine di Normandia , è stato ancora giudicato , che si poteva ricusare un giudice , e farlo astenersi dai processi , ne' quali suo figlio fosse interessato.

285. *bis.* Del resto , non è il riconoscimento , che produce la parentela : ella esiste anteriormente. Si è visto , che i figli adulterini , ed incestuosi sono nella medesima categoria.

Rimarcate ancora , che il figlio naturale può formare una famiglia legittima col matrimonio : in questo caso è lui stesso il parente *legittimo* de' suoi figli , e de' loro discendenti.

§. 2.

Del cognome de' figli naturali.

286. — Un figlio naturale , quando è riconosciuto da suo padre , può portare il suo cognome.

Augeard rapporta una decisione resa dal parlamento di Parigi sulle conclusioni di M. Le Nain , avvocato generale , il 18 giugno 1707 , che l' ha così giudicato : e ciò non può soffrire difficoltà.

237 — Ma colui, il quale, senza esser stato riconosciuto da suo padre naturale, è stato iscritto sotto il suo cognome, ed ha il possesso di stato, può essere forzato di cambiar cognome?

Ecco una decisione, che giudica la negativa. — Gabriele Gimming morì prima di aver potuto riconoscere di una maniera legale Maria Giuseppina Cesarina sua figlia naturale: ella era stata presentata all'ufficiale pubblico come *figlia di Gabriele Gimming*. La madre della giovanetta Cesarina fu nominata sua tutrice; ed in questa qualità ella formò contro i fratelli Gimming una domanda per lo pagamento di una somma per servirle di dote. I fratelli Gimming *riconobbero* la giovanetta Cesarina per la figlia del loro fratello; domandarono atto al tribunale del loro *riconoscimento*, dell'*offerta*, che facevano di pagarle una pensione annuale di 600 franchi, per servire al suo mantenimento, ed alla sua educazione; e di pagarle *una dote*, quando sarebbe pervenuta alla pubertà. — Il tribunale dandoli atto della loro dichiarazione, li condannò secondo le loro offerte. Pervenuta alla pubertà, Cesarina ha domandato il pagamento della dote; eglino vi sono stati condannati. — Ricorso per cassazione, per contravvenzione alle leggi sù i cognomi di famiglia. — Il 2 brumale anno 12 decisione, colla quale, » atteso » che la minore Maria Giuseppina Cesarina è » stata qualificata nel suo atto di nascita fi-

» glia naturale di Gabriele Gimming; che non
 » l'è stato giammai contestato questo cogno-
 » me; che i fratelli Gimming hanno essi stessi
 » *riconosciuto* la minore Cesarina per la figlia
 » del loro fratello; ch'eglino sono stati con-
 » dannati per loro *consenso* a pagarle una
 » pensione annuale, ed una dote, quando sa-
 » rebbe pervenuta alla pubertà; che la senten-
 » za, la quale rigetta la detta minore dalla
 » sua domanda d'immissione in possesso della
 » eredità di suo padre, non le ha inibito di
 » prenderne, e portarne il cognome: - Rigetta.»

Un'altra decisione giudica la stessa cosa;
 questa è quella resa il 26 gennaio 1806, nel-
 la causa del figlio del signor Mahul, che noi
 abbiamo rapportata più sopra. — » conside-
 » rando, porta questa decisione, che l'estrat-
 » to di nascita, essendo appoggiato dal posses-
 » so di stato risultante dalle dette tre lettere,
 » la corte non può nè riformare l'atto di na-
 » scita, nè ricusare il cognome di Mahul alla
 » parte di Anduza. »

288 — Che si debbe decidere, quando il
 figlio non ha nè atto di nascita, nè possesso
 di stato in suo favore? può egli portare il co-
 gnome di suo padre naturale?

Gabriele Leblanc, difensore ufficioso presso
 i tribunali di Parigi, volle aggiungere al suo
 cognome quello di un padre, che non l'avea
 legalmente riconosciuto. — Ma questo preteso
 padre (Bourbon - Busset) avea lasciato un
 gran nome, ed una grande fortuna: il figlio

naturale provò dunque una vigorosa resistenza per parte del figlio legittimo, avente per tutore M. de' Clermont - Tonnerre. — In questa lotta vi sarebbero bisognati de' titoli evidenti: il cittadino Leblanc non presentava, che *congettture* fondate sulla notorietà - Percui il tribunale di prima istanza di Parigi rigettò la sua domanda, atteso che non presentava un riconoscimento di paternità, nè anche alcun principio di prova per iscritto. — Gabriele Leblanc ha interposto appello da questa sentenza, per vizio di competenza, pretendendo, che al governo solo apparteneva il diritto di pronunciare sul cangiamento di cognome: a questo riguardo egli invocava le lettere - patenti di novembre 1572, e la legge del 19 nevo-so anno 6. — che se la materia poteva essere della competenza de' tribunali, sarebbe di spettanza delle corti criminali di conoscerne, secondo la legge del 6 fruttidoro anno 2, la quale pronuncia delle pene contro coloro, i quali prendono un cognome diverso da quello espresso nell'atto di loro nascita. — Ma i tribunali civili sono assolutamente incompetenti, atteso che non si tratta di proprietà, o d'interessi civili; ch'è permesso di designarsi sotto quel cognome che piaccia, secondo la legge unica al Codice *de mutat. nom.*, la quale servì di fondamento ad una decisione resa alla *Tournelle* il 25 giugno 1566. — Nonostante queste autorità, decisione della corte di appello di Parigi del 7 germinale anno 12. colla

quale — » considerando in punto di diritto :
 » in primo luogo , che il cognome *patronimico*
 » è una proprietà di famiglia , che lo porta ,
 » la quale per conseguenza ha il diritto di op-
 » porsi a ciò che niuno individuo se ne serva
 » senza un titolo espresso , o legale. — In se-
 » condo luogo , che questo genere di proprie-
 » tà interessa anche l'ordine pubblico , e che
 » perciò ai termini della legge del 11 germi-
 » nale anno 11 il governo ha solo il potere di
 » autorizzare il cambiamento di cognome sen-
 » za il diritto de' terzi. — In terzo luogo che
 » attribuirsi non ostante un cognome , per ag-
 » gregarsi ad una famiglia , non è un delitto
 » pubblico , ma soltanto una infrazione alla
 » legge civile , di cui le parti interessate han-
 » no diritto di dolersi ; — considerando , in
 » punto di fatto , ch'è ben costante , che l'ap-
 » pellante ha portato originariamente , e fino
 » all'epoca del suo reclamo il cognome Le-
 » blanc. — In secondo luogo , ch'egli non ha
 » preso il cognome di Bourbon - Busset , che
 » come pretendendosi figlio naturale di un Bour-
 » bon - Busset , volendosi aggregare alla fa-
 » miglia , che porta questo cognome , ed eser-
 » citarvi i diritti ereditarj. — In terzo luogo ,
 » che se ha desistito dalla sua opposizione ai
 » suggelli apposti dopo la morte di Bourbon -
 » Busset , egli non ne ha meno persistito a
 » pretendersi figlio naturale di un Bourbon -
 » Busset , ed a presentarsi come tale mentre che
 » non ne giustifica nè col titolo , nè col pos-

» sesso. — In quarto luogo, che egli non
 » giustifica affatto di essersi ricorso al gover-
 » no, all' effetto di ottenere l' autorizzazione
 » legale di cangiare il suo cognome di Leblanc
 » senza arrestarsi ai mezzi d' incompetenza,
 » puramente, e semplicemente proibisce a Ga-
 » briele Leblanc di portare il cognome di Bo-
 » urbon - Bussat; ordina di più, che la sen-
 » tenza sortisca il suo pieno, ed intero effet-
 » to, etc. »

289 — È quistione ancora, la quale è stata agitata, se colui, di cui il cognome è stato usurpato, abbia un' azione, per domandarne la soppressione, e se possa ottenere de' danni - interessi.

Il 15 termidoro anno 7, la damigella Maria Oda Riga partorì un figlio. Il signor Riga avolo di questo figlio lo fece portare sù i registri dello stato civile sotto i nomi di Gian - Lamberto Bovy — Questi nomi erano precisamente quelli di un inquilino vicino, il quale appena seppe ciò, temè, che non se ne tirasse contro di lui una induzione di paternità, e che risolvè di prevenire questo pericolo. Egli avanzò la sua domanda innanzi al tribunale di prima istanza, ove conchiuse 1. per la soppressione de' nomi di Gian - Lamberto Bovy, ch' erano stati dati al figlio della damigella Riga; 2. per i danni - interessi verso coloro, i quali avevano usurpato questi nomi conferendoli a questo figlio. Il tribunale di prima istanza rigettò la domanda del signor Bovy;

ma questa sentenza fu infermata sull' appello da decisione della corte de' Bruxelles del 5 gennaio 1807; — » La corte, atteso che la legge proibisce la ricerca della paternità: e che » i nomi di Gian - Lamberto Bovy dati al » figlio naturale di Maria Oda Riga sembrava » essere stato nella intenzione di indicare l' appellante come padre del detto figlio, che » l'azione per la cancellazione del cognome » Bovy con i danni - interessi è dunque fondata nell'interesse, che ha l'appellante di non » essere designato come padre del detto figlio: — » rigetta l'appello, e ciò di cui è appello, emendando ordina la cancellazione del cognome » di Bovy dato come nome al figlio di Maria » Oda Riga; condanna l'intimata, e suo figlio » a procurare la cancellazione tra quindici » giorni, quale termine passato, l'appellante » sarà autorizzato a farlo effettuare a spese » dell'intimato, o di suo figlio. . ,

§. 3.

Della educazione de' figli naturali.

290. — Regolarmente l' educazione de' figli naturali appartiene alla madre, ad esclusione del padre.

È questo il principio stabilito da Ferriere nel suo *trattato delle tutele*, pag. 24; ed è stato applicato da una folla di decisioni de' differenti parlamenti,

Ecco tre decisioni, che sono state rese uniformemente dal parlamento di Parigi.

Prima decisione. — Nel 1775 la damigella Martin tradusse in giudizio il nominato Marsanges per farlo condannare a pagarle la pensione del figlio naturale, che ella avea messo al mondo, e di cui egli era il padre. Marsanges domandò, che il figlio gli fosse rimesso, *affinchè lo facesse nudrire, ed allevare*. Ciò fu inutile. Con decisione del 14 ottobre 1775 la damigella Martin fu autorizzata a tenere suo figlio, nudrirlo, ed allevarlo fino all'età di sette anni, quale età compiuta, passerebbe a carico del padre, il quale fu condannato a pagare alla damigella Martin 200 lire di pensione pel figlio per ciascuno de' due primi anni, e 500 lire per ciascuno de' cinque altri.

Seconda decisione. — La damigella M. . . . avendo dato il giorno ad un figlio naturale, di cui N. . . . l'avea resa madre, ha domandato contro questi, perchè riconosca il figlio, ed ha conchiuso *acciò fosse incaricato del figlio*. N. . . . ha negato qualunque minimo commercio colla damigella M. . . . e ciò nonostante egli si è offerto *d'incaricarsi del figlio per umanità*. — In seguito la damigella M. . . . che avea delle prove della paternità di N. . . . ha domandato, perchè la educazione di questo figlio le venisse confidata. N. . . . ha preteso, che ella non era in ciò nè ammissibile, nè fondata; ch'ella non era ammessibile, perchè di già egli si era incaricato del figlio

sulle offerte della damigella M. . . . ciò che avea formato il contratto giudiziale; ch'ella non era fondata, perchè era lui, che pagava la pensione, etc. — Questi mezzi non hanno fatto alcuna impressione. La decisione del 25 febbrajo 1733 ha detto, che il figlio resterebbe nelle mani di sua madre fino all'età di sette anni, e condannato il padre a pagare una pensione.

Terza decisione. — Il signor Perceval de la Malliardiere, e la damigella di Prencè, tutti due fissati in *Amboise*, vivevano nella più grande unione. Questa damigella divenne gravida. — Il 27 maggio 1734, ella diede alla luce un figlio, che fece battezzare come nato da Perceval suo padre. Dapprima ella gli somministrò del latte; ma non potendo resistere prese una nudriccia. Assegnazione al sig. Perceval per lo pagamento di una pensione da calcolarsi dal giorno della nascita del figlio. Il sig. Perceval domandò, che il figlio gli fosse rimesso. — Ma con decisione del 7 settembre 1735, sulle conclusioni dell'avvocato generale Joly di Fleury, il figlio è stato lasciato nelle mani di sua madre, con condanna a pagare a lei una pensione.

Due decisioni del parlamento di Tolosa. — La prima è stata resa il 10 marzo 1643. Ella ha ordinato, ritrattando una decisione precedente, e nonostante la offerta del padre, nominato *Vago*, di far allevare la figlia in un convento, o che dimorerebbe colla madre fino ai sette anni.

In quanto alla seconda decisione, ella è stata resa nella seguente specie. Nel 1775, la damigella Bosc mise al mondo una figlia, di cui il sig. Bonnecarrère si riconobbe padre. Qualche anno dopo, questi la rese novellamente incinta di un figlio, il quale non visse, che quattro mesi. Malgrado questo doppio ingaggio di amore della damigella Bosc, il suo amante le fu infedele: egli ne sposò un'altra. — Citazione per ottenere degli alimenti pel figlio esistente. Con decisione del 28 maggio 1781, il sig. Bonnecarrère, il quale reclamava il figlio, è stato condannato a rimborsare alla damigella Bosc l'ammontante della nudritura de' due figli, e ad impiegare 4000 lire per lo stabilimento della figlia vivente; ha ordinato nello stesso tempo, che questa figlia *restasse sotto la direzione di sua madre.*

Una simile decisione è stata resa dal parlamento di Grenoble il 16 gennaio 1783. Le parti erano la damigella S. . . ., e l sig. M. . . . Quistione di sapere, se tre figli, che aveano avuto, continuerebbero a restare nelle mani della damigella S. . . . Con decisione del 16 gennaio 1783 è stato ordinato, che questa damigella terrebbe presso di se i figli, e l signor M. . . . è stato condannato a pagarle una pensione, fino a che fossero nell'età di apprendere un mestiere, nel qual tempo il sig. M. . . . sarebbe tenuto di provvedervi.

Due decisioni del parlamento di Aix. — » Il » 30 aprile 1767, dice Bonifacio, t. 2, lib.

» 3, tit. 7, cap. 4, si è presentata la quistione, se la madre di un figlio naturale, il quale dovea il giorno ad una specie di ratto, era ben fondata di domandarne la educazione, sul fondamento, che il padre lo maltrattava, e che nella casa vi erano altri fratelli del padre, suo padre, e sua madre, che non avevano la cura richiesta. Con decisione dello stesso giorno è stato ordinato, che la madre educasse il figlio fino all'età di 12 anni.

Seconda decisione. — Luigi di *Monchenu* ancora minore, avea sposato clandestinamente *Margherita Peloux* dell'età di 31 anni. Il padre, e la madre di *Monchenu* hanno intentato un giudizio di ratto contro costei, e 'l matrimonio è stato dichiarato nullo. Ciò non ostante la decisione del 22 giugno 1699 ha ordinato, che il figlio restasse sotto la educazione della madre. — Questa decisione è rapportata da *Bezieux*.

Una decisione del parlamento di *Douai*. — La damigella *L.* . . . avendo partorito un figlio naturale, a cui il sig. *C.* . . . figlio avea dato l'essere, si è diretto contro il sig. *C.* . . . padre, ad effetto di ottenere degli alimenti pel figlio. Il sig. *C.* . . . padre ha offerto d'incaricarsene; da sua parte la damigella *L.* . . . ha preteso, che spettava a lei di nudrire suo figlio. Con decisione del 9 gennaio 1706 è stato ordinato, che il figlio restasse con sua madre durante un'anno. La damigella *L.* . . .

avea consentito, che dopo questo termine egli fosse a carico del signor C. . . .

Coroniamo tutta questa antica giurisprudenza con una decisione resa recentemente. — Luigi Alessandro avea per padre naturale Giovanni Laperche, negoziante a *Tonneins*, e per madre Maria Mensac della stessa città. — È riconosciuto dall' uno, e dall' altra, ed egli è stato sempre assistito da sua madre. — Intanto è accaduto alla madre di non essere soddisfatta di ciò che il padre faceva, per ajutarla nella educazione del figlio: ella lo ha citato, per vedersi condannato al pagamento di una pensione alimentare di 1500 franchi. — In questo stato, lo stesso padre ha citata la madre del figlio, per averlo a rimettere nelle sue mani; atteso che i diritti del padre su i suoi figli lo rendono superiore ai diritti della madre. — Il 5 termidoro anno 13 sentenza, la quale ordina, che il figlio resti nelle mani di sua madre. — Appello. — La decisione confermativa della corte di Agen del 16 frimale anno 14 è così concepita: — » Atteso che le » garentie, che la condotta della madre, re- » lativamente al figlio, presenta alla giustizia, » sono di natura a farle pensare, che lascian- » dolo confidato alle sue cure, ella fa il più » grande avvantaggio di questo figlio; — La » corte dice, ch'è stato ben giudicato; etc. &c.

291. Ma se, anche quando il padre esiste, la educazione appartiene alla madre, a più forte ragione debb' essere lo stesso, quando è

morto, e che la madre reclama il figlio contro i suoi eredi.

Ciò è stato deciso nella specie di una decisione del parlamento di Parigi, del 7 ottobre 1591. Questa decisione, ch'è rapportata da Robert *rerum judicatarum*, lib. 1, cap. 9, ha accordato la educazione di un figlio naturale a sua madre, fino alla età di dieci anni, ed ha condannato gli eredi del padre a somministrargli una pensione.

292. Quando il padre, e la madre sono tutti due indegni di allevare il loro figlio, la educazione può essere confidata ad un'altro.

Ecco due decisioni, che così lo giudicano. — Nella specie della prima si trattava di due figli. Il padre era adulterino, e la madre naturale. Con sentenza del 20 agosto 1760 il padre, il quale era domiciliato in America, e la madre, la quale avea precedentemente vissuto con altri uomini, sono stati giudicati ugualmente indegni di tale educazione. È stato ordinato, che il fanciullo fosse piazzato in un collegio, od in una pensione; e che la ragazza, la quale era stata data a nutrice dalla madre, vi restasse fino a che ella fosse in età di essere piazzata in una comunità. Questa sentenza è stata confermata da decisione del parlamento di Parigi del 10 marzo 1761.

Quanto alla seconda decisione, eccone la specie. — Una vidua nominata Maddalena Berne, dopo aver avuto più figli da Niccola Deidier, avea intentato contro di lui una querela

di ratto: ella avea desistito, quando volle riprenderla in virtù di lettere reali. Durante il corso della istruzione, ella avea dato a Niccola Deidier un colpo di coltello, per pena del quale ella era stata bandita da Marsiglia. La stessa decisione, che avea pronunciata questa condanna, avea rigettata la sua domanda tendente alla rescissione della desistenza dalla sua querela di ratto. In questa posizione, ella presentò domanda, per far condannare Antonio Deidier a pagarle la pensione per suo figlio naturale, *di cui ella si era impossessato*, come diceva, *per i cattivi trattamenti, che riceveva da suo padre*. La causa portata all'udienza: Deidier offriva di nutrire suo figlio. — Con decisione del parlamento di Aix, del 9 marzo 1675, » la corte, avendo riguardo alla domanda della madre, senza aver » considerazione di quella del padre, diede la » educazione di Antonio Deidier figlio alla madre «.

293. È stata agitata una quistione, quella cioè, se quando la madre ha somministrato degli alimenti al figlio, possa ella ripeterli contro del padre.

Noi abbiamo rapportato sotto il n. 290 due decisioni de' 28 maggio 1781, e 16 gennaio 1783, le quali hanno giudicato l'affermativa. Nella specie di quest'ultima decisione la damigella S. . . . avea avuto tre figli dal signor Bonnecarrère, e fu ordinato il rimborso degli alimenti, ch'ella avea loro somministrato.

§. 4.

Della patria potestà relativamente ai figli naturali.

294. Che i figli naturali non siano sommessi alla patria potestà, è ciò che non può soffrire il menomo dubbio, poichè come lo dice benissimo il §. 12. *Inst. tit. de nuptiis*, di cui noi abbiamo rapportato i termini sotto il n. 5, la patria potestà non può derivare, che da un matrimonio legittimo.

Del resto, questo punto è testualmente stabilito nelle medesime istituzioni, *tit. de patria potestate*; nella legge 11 *ff. de his, qui sui, vel alieni juris sunt*, e nella legge 45, *ff. de adoptionibus*.

Ma risulta da ciò, che i figli naturali non debbano ai loro genitori lo stesso rispetto, che i figli legittimi?

Nò; e la legge 6. *ff. de in jus vocando* depone contro una simile conseguenza. *Reverentia. . . . una est omnibus servanda.*

Così il Codice civile ha egli consacrato lo stesso principio: » Gli artic. 376, 377, 378, » e 379 (dice l'art. 383) saranno comuni ai » genitori de' figli naturali legalmente riconosciuti (*) «.

E che portano questi articoli?

» Se il figlio non sarà giunto ancora al prin-

(*) *Art. 310. Leg. civ.*

» cipio dell'anno sedicesimo di sua età, il padre potrà farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di un mese, ed a tale effetto, il presidente del tribunale del circondario dovrà ad istanza del padre rilasciare l'ordine dell'arresto: art. 376 (*).

» Dall'incominciamento dell'anno sedicesimo sino alla maggiore età, o alla emancipazione, il padre potrà soltanto domandare la detenzione del figlio per sei mesi al più: a questo effetto si indirizzerà al presidente del detto tribunale, il quale dopo aver conferito col regio procuratore, rilascerà, o riterà l'ordine dell'arresto, e potrà, nel primo caso, abbreviare il tempo della detenzione richiesta dal padre: art. 377 (**).

» Nell'uno, e nell'altro caso non avrà luogo veruna scrittura, o formalità giudiziale: il solo ordine di arresto sarà ridotto in iscritto, senza esprimere i motivi. Il padre sarà soltanto tenuto a sottoscrivere ad un'atto, col quale si obblighi di pagare tutte le spese, e di somministrare i convenevoli alimenti: art. 378 (***).

» È sempre in facoltà del padre di abbreviare il termine della detenzione da lui ordinata, e richiesta. Se il figlio dopo essere stato posto in libertà, ricada in nuovi tra-

(*) Art. 303. Leggi civili adattato.

(**) Art. 304. Leggi civili.

(***) Art. 305. Leggi civili.

» viamenti, potrà nuovamente ordinarsi la de-
 » tenzione nel modo prescritto negli articoli
 » antecedenti «: art. 379 (*).

296. Secondo lo stesso principio le disposi-
 zioni degli articoli 148, e 149, e quelle degli
 art. 151, 152, 153, 154, e 155 del Codice
 civile (**), relative agli atti rispettosì, che deb-

(*) *Art. 306. Leggi civili.*

(**) *Questi articoli sono così concepiti —
 Art. 148. » Il figlio, che non è giunto all'età
 » di 25 anni compiuti. La figlia, che non ha
 » compiuti gli anni 21, non possono contrar-
 » re matrimonio senza il consenso del padre,
 » e della madre: in caso che siano discor-
 » di, il consenso del padre è sufficiente «.
 Questo articolo corrisponde al 163 delle Leg-
 gi civili.*

— *Art. 149. » Se uno de' genitori è mor-
 » to, o se trovasi nella impossibilità di ma-
 » nifestare la propria volontà, basta il con-
 » senso dell'altro «.* Questo articolo è stato
 riformato dall'articolo 164 delle Leggi civi-
 li, col quale si prescrive, che » se il pa-
 » dre è morto, o se trovasi nella impossibi-
 » lità di manifestare la sua volontà, l'avo
 » paterno, e la madre subentrano nel di lui
 » luogo. Però nel caso di dissenso, quello
 » dell'avo sempre prevale «. Secondo il Co-
 dice civile se morto il padre, vivevano la
 madre, e l'avo paterno, si richiedeva il so-
 lo consenso materno: secondo le Leggi civili il
 consenso dell'avo paterno è tanto necessario,

bono essere fatti al padre, ed alla madre ne'

che prevale a quello della madre in caso di dissenso.

*Art. 151. » I figli di famiglia giunti al-
 » la maggior età determinata dall'art. 148.,
 » sono tenuti prima di contrarre matrimonio
 » a chiedere, con un'atto rispettoso, e for-
 » male, il consiglio del padre, e della ma-
 » dre loro, e quello dell'avolo, e dell'avo-
 » la, qualora il padre, e la madre fossero
 » mancati di vita, o si trovassero nella im-
 » possibilità di manifestare la propria volon-
 » tà ». Questo articolo dal 166 delle Leg-
 » gi civili è stato modificato: egli prescrive:
 » i figli di famiglia giunti all'età definita
 » nell'artic. 163, sono tenuti prima di con-
 » trarre matrimonio, a chiedere con atto ri-
 » spettoso, e formale il consiglio del padre,
 » e della madre, o dell'avo paterno, e del-
 » la madre, nel caso che il padre fosse man-
 » cato di vita, o si trovasse nella impossi-
 » bilità di manifestare la sua volontà ». La
 » differenza tra i due articoli è la seguente:
 » secondo il Codice civile erano chiamati pri-
 » ma il padre, e la madre a dare il consenso:
 » in mancanza dell'uno de' genitori, era suffi-
 » ciente il consenso dell'altro; in mancanza di
 » ambidue, bastava quello dell'avolo, e dell'
 » avola: secondo le Leggi civili sono prima
 » chiamati il padre, e la madre; in mancan-
 » za della madre, basta il consenso del padre:
 » in mancanza del padre, si richiede il con-*

casi previsti da questi articoli , sono applica-

sensu dell'avo paterno , e quello della madre.

Art. 152. — » Dopo la maggiore età
 » determinata dall'artic. 148 fino all'età di
 » 30 anni compiuti pe' maschi , e degli anni
 » 25 compiuti per le femmine , l'atto rispetto-
 » so prescritto dall'art. precedente , se non
 » sarà susseguito dal consenso pel matrimo-
 » nio , dovrà rinnovarsi altre due volte di
 » mese in mese , e scaduto un mese dopo il
 » terzo atto , si potrà passare alla celebrazio-
 » ne del matrimonio «. Questo articolo è sta-
 » to riformato dall'art. 167 delle Leggi civili,
 » il quale è così espresso : » L'atto rispettoso
 » prescritto dall'articolo precedente , se non
 » sarà seguito dall'annuenza pel matrimonio
 » dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in
 » mese ; e scaduto un mese dopo il terzo at-
 » to , si potrà procedere alla celebrazione
 » del matrimonio «. Secondo le Leggi civili
 » si vede bene , che non vi ha più distinzione
 » di età ; in conseguenza gli atti rispettosi ,
 » qualunque sia l'età de' sposi , sempre debbo-
 » no essere nel numero di tre , e sempre un me-
 » se dopo l'ultimo atto potrà passarsi alla ce-
 » lebrazione del matrimonio.

Art. 153. — » Dopo l'età di 30 anni ,
 » mancando il consenso ad un'atto rispetto-
 » so , si potrà un mese dopo passare alla ce-
 » lebrazione del matrimonio «. — Dalle Leg-
 » gi civili questo articolo è stato soppresso ,

bili ai figli naturali legalmente riconosciuti, art. 158, Codice civile (*).

Rimarcate pertanto, che non era lo stesso nell'antica giurisprudenza. I figli naturali po-

appunto, poichè era incompatibile coll'articolo antecedente.

Art. 154. — » L'atto rispettoso sarà no-
» tificato a quello, o quelli fra gli ascen-
» denti indicati nell'art. 151, col mezzo di
» due notaj, o di un notajo, e due testimoni,
» e sarà fatta menzione della risposta nel
» processo verbale, che si dee formare ». Questo articolo corrisponde al 168 delle Leggi civili.

Art. 155. — » In caso di assenza del-
» l'ascendente, a cui sarebbesi dovuto fare
» l'atto rispettoso, si passerà alla celebra-
» zione del matrimonio, presentandosi la sen-
» tenza, che fosse stata pronunziata per di-
» chiarare l'assenza, o in mancanza di es-
» sa, quella, con cui si fossero decretate le
» informazioni, ovvero non essendovi ancora
» veruna sentenza, un'atto di notorietà ri-
» lasciato dal giudice di pace del luogo, in
» cui l'ascendente ebbe l'ultimo suo noto do-
» micilio. Questo atto conterrà la dichiara-
» zione di quattro testimoni chiamati ex of-
» ficio dal medesimo giudice di pace ». Que-
sto articolo è stato adattato al 169 delle Leggi civili.

(*) Art. 172. Leg. civ.

tevano maritarsi senza del consenso del loro padre, e della loro madre; così giudicato specialmente dalla decisione del 1. febbrajo 1662, rapportata nel giornale delle udienze, tom. 2.

297. Del resto, si capisce, che da che la padria potestà non ha luogo relativamente ai figli naturali, anche riconosciuti, non si possono più agitare le quistioni di sapere, se il padre di questi figli possa pretendere su i loro beni gli stessi vantaggi come se fossero legittimi, se per esempio, eglino abbiano l'usufrutto fino all'età de' 18 anni, etc.

§. 5.

Della tutela, e della emancipazione de' figli naturali.

298. Noi divideremo questo paragrafo in due distinzioni: 1.^o della tutela de' figli naturali; della loro emancipazione.

DISTINZIONE I.

Della tutela de' figli naturali.

299. Un figlio naturale minore è sottomesso di diritto alla tutela di suo padre, o di sua madre, che l'ha riconosciuto? Questi ultimi possono almeno reclamare tale tutela?

Dalla potestà padria deriva la tutela. Ora, noi abbiamo visto, che il padre, e la madre

non hanno questa potestà su i loro figli naturali; da ciò non vi cade dubbio, ch'eglino siano esclusi dalla tutela legittima, la quale a termini degli articoli 389. e 390 del Codice civile (*) non appartiene effettivamente, che al padre maritato, o al superstite del padre, e della madre, dopo lo scioglimento del matrimonio.

299. *bis.* Ma colui, che ha riconosciuto il suo figlio naturale non può reclamarne la tutela? Sì, ed il titolo di padre, o di madre basta, per assicurare questa tutela, quando non vi siano ragioni particolari per ricusargliela.

Tal' era il caso della seguente specie, nella quale si va a vedere, che la madre non ha potuto ottenere la tutela, gestita fino allora

(*) L' art. 389. porta » Il padre, duran-
 » te il matrimonio, è l' amministratore de'
 » beni di proprietà de' suoi figli minori —
 » Egli è tenuto a rendere conto della pro-
 » prietà, e delle rendite di quei beni, di
 » cui egli non ha l' usufrutto, e della sola
 » proprietà di quelli, il cui usufrutto gli è
 » dalla legge attribuito ». La prima parte
 dell' art. 389. codice civile corrisponde al
 principio dell' art. 291. leg. civ.: la secon-
 da parte all' art. 293. delle leggi con ag-
 giunzione che il padre debba dare conto an-
 che della tenuta amministrazione.

L' art. 390. del Cod. corrisponde all' art.
 294. leg. civ. in principio.

da un' estraneo. Il sig. di Maupaeou muore, lasciando della damigella Pallin, *dopo dama Querus*, una figlia nata fuori matrimonio, nominata *Maria Aglaè*. Dietro consiglio de' suoi parenti, ed amici, nomina per tutore del sig. Giraut, designato dal padre, per adempiere questo ufficio — Quest' ultimo accetta senz' alcun reclamo per parte della damigella Pallin — Giraut fa riconoscere lo stato della sua famiglia contro gli eredi collaterali, che lelo contestavano, e le *assicura* con ciò i beni annessi alla sua qualità. Egli affida la educazione di questa figlia alla madre. Maria Aglaè pervenuta all' età di 15 anni *fuggì* dalla casa materna, si rese in casa del suo tutore, il quale la piazzò in una casa di educazione — Consiglio di famiglia: la dama Querus domanda non solamente la educazione, ma anche la tutela di sua figlia — Giraut vi si oppone; egli osserva, che la sua scelta è stata *confermata* dai parenti, e dalla stessa dama Querus; egli espone le ragioni, che l'hanno determinato a piazzare la sua pupilla in una casa di educazione — I parenti essendo *divisi* di opinione, la dama Querus s' indirizza al tribunale di prima istanza, per pronunciare sulla difficoltà — Il 24 germinale anno 10 sentenza del tribunale, la quale conserva la tutela a Giraut — Appello; e l' 17 termidoro anno 10 decisione della corte di appello di Parigi, colla quale — » atteso che il tutore è » stato della scelta del padre della minore;

» che la damigella Pallin, oggi la dama Que-
 » rus, ha ella stessa approvato sia nella origi-
 » ne, sia anche dopo che lo stato di Maria
 » Aglaè Maupoeu è stato reclamato; e rico-
 » nosciuto, i poteri confidati a Giraut, e sua
 » qualità di tutore; che la sua approvazione,
 » e 'l suo consenso appajono da più pareri di
 » parenti, ed amici — atteso che non si ele-
 » va alcun reclamo contro l'amministrazione
 » di Giraut per 10 anni; che l'interesse della
 » minore non reclama cambiamento a questo
 » riguardo — atteso da un'altra parte, ch'è
 » giusto, e convenevole, che la dama Que-
 » rus, madre della minore influisca sulla scel-
 » ta della casa di educazione, nella quale sua
 » figlia sarà piazzata — Dice, ch'è stato mal
 » giudicato; emendando, autorizza Giraut a
 » continuare la gestione, ed amministrazione
 » della persona, e de' beni di Maria Aglaè Mau-
 » peou, a carico tuttavia, che la detta mi-
 » nore sarà piazzata in una casa di educazio-
 » ne, di cui la dama Querus, e Giraut con-
 » verranno fra 15 giorni, a contare da questo
 » giorno; e nel caso solamente, in cui la det-
 » ta dama Querus, e 'l sig. Giraut non si ac-
 » cordassero sulla scelta, nella casa, che sarà
 » indicata d'ufficio dal tribunale ».

300. È quistione, la quale è stata agitata,
 se la disposizione del Codice civile, la quale
 vuole, che il consiglio di famiglia sia compo-
 sto da sei parenti, o affini, metà del lato pa-
 terno, e metà del lato materno sia applica-

bile al caso , in cui il minore sia un figlio naturale.

Una domanda di divisione è formata dal tutore del minore Adriano della eredità di suo padre naturale , in virtù della deliberazione di un consiglio di famiglia — Questo consiglio era stato formato sulla provvocazione dello stesso tutore ; era stato composto da sei *amici* , non compresi il giudice di pace , e 'l surrogato tutore era del numero di questi sei amici. — La dama Duston ha conchiuso per la nullità delle procedure del tutore , sotto pretesto , ch' egli non avea potuto farlo in virtù della deliberazione del consiglio di famiglia , deliberazione nulla , come emenata da un consiglio di famiglia illegalmente formato. — La corte di appello ha dichiarato valide le procedure. — Ricorso per cassazione. — L' art. 407 , diceva la dama Duston , vuole , che il consiglio di famiglia sia composto di *sei parenti , o affini , metà del lato paterno , e metà del lato materno* , e l' art. 409 non permette di chiamare degli amici , che in mancanza di parenti *dell' una , e dell' altra linea*. Questo consiglio non è stato composto , che da pretesi *amici* , tutto che vi fossero de' *parenti* sù i luoghi. — Vanamente la corte di appello ha detto , che i figli naturali non hanno altri parenti , che il loro padre , e la loro madre. — Vi sono de' parenti del padre , e della madre , e dessi sono quelli stessi parenti , che la legge prescrive di chiamare , per formare il consiglio

di famiglia. *I parenti dell' una, e dell' altra linea*, dice l' art. 409, come parlando degli amici in mancanza di parenti, egli parla de' *cittadini conosciuti, per avere avuto delle relazioni abituali di amicizia* col padre, o colla madre. È dunque *respectu patris, aut matris*, che le parole, *parenti, ed amici*, debbono essere intese; e per formare il consiglio di famiglia per un figlio, sia legittimo, sia naturale, chiamare i *parenti del padre*, e della *madre*, ed in loro difetto, gli *amici del padre*, e della *madre*. — In effetti, la legge sulla tutela non fa alcuna distinzione tra i figli *naturali*, ed i figli *legittimi*, e se il legislatore avesse voluto stabilire tra essi, in quanto alle tutele, qualche differenza, egli si sarebbe certamente spiegato, come lo ha fatto in quanto al matrimonio, relativamente al consenso, senza del quale il minore non può maritarsi (art. 158, e 159.) Dunque l' art. 405 è stato violato, e l' art. 409 falsamente applicato. — Ma con decisione del 3 settembre 1806: — « La corte considerando, che non si poteva
 » convocare la famiglia paterna, ed ammetter-
 » la a deliberare sullo stato, e su i diritti del
 » figlio, quando ella avea di già ricusato di
 » riconoscerli; — che dippiù i parenti del pa-
 » dre non lo erano del minore; che i figli na-
 » ti fuori matrimonio, non hanno altri paren-
 » ti, che il padre, e la madre, e non hanno
 » famiglia: ciò che rende gli articoli citati del
 » Codice civile inapplicabili. — Rigetta. . .

DISTINZIONE II.

Della emancipazione de' figli naturali.

301 — Che il figlio naturale minore sia come tutti gli altri minori, emancipato col matrimonio, è ciò che risulta evidentemente dall' art. 476 del Codice civile, il quale porta senza eccezione, che » il minore è emancipato » *ipso jure* col matrimonio... (*)

302. Ma l' art. 477 porta: — » Il minore, » ancorchè non maritato, potrà essere emanci- » pato dal padre, ed in mancanza di questo » dalla madre, quando avrà compiuto l' età di » quindici anni. Questa emancipazione si effet- » tuerà mediante la sola dichiarazione del pa- » dre, o della madre; ricevuta dal giudice » di pace assistito dal di lui cancelliere (**).

Questo articolo è applicabile ai figli naturali riconosciuti? In altri termini: questi figli potranno essere emancipati dal loro padre, e dalla loro madre? Noi non lo pensiamo. In effetti, una conseguenza della patria potestà è quella, che attribuisce al padre, ed alla madre la facoltà di emancipar i loro figli, i quali per effetto di questo atto si sottraggono dallo loro autorità: art. 372 Cod. civ. (***).

(*) Art. 399 Leg. civ.

(**) Art. 400 Leg. civ.

(***) L' art. 372 è così concepito: » È sog- » getto (il figlio) alla loro autorità sino a

Noi abbiamo visto, che i figli naturali non sono veramente sottoposti alla patria potestà.

Bisognerà dunque seguire, relativamente a questi figli, le disposizioni dell' art. 478, portante, che » il minore rimasto senza padre, e » madre, se il consiglio di famiglia lo giudica » capace, potrà essere pure emancipato, ma » soltanto quando avrà compiuti gli anni diciot-

» che sia giunto alla maggiore età, o sino » alla sua emancipazione. Nelle Due Sicilie » coll' art. 288 delle Leggi civili si è riformato questo articolo: la sua disposizione » è la seguente. È soggetto alla loro autorità » per gli effetti determinati dalla legge, » sino a che non giunga agli anni 25 compiuti, » o non sia emancipato prima di questa età, » o abbia contratto matrimonio, o viva con » casa, ed economia separata. «

La differenza è marcabile: secondo l' art. 372 del Cod. civ. il figlio poteva sottrarsi in due modi dalla patria potestà: o colla maggior età stabilita ad anni 21; o colla emancipazione, che poteva aver luogo dalla sua età di anni 15; secondo poi l' art. 288 delle leggi civili, il figlio può sottrarsi: o colla età di anni 25, o colla emancipazione, che può aver luogo dalla sua età di anni 15, o colla contrazione del matrimonio, o finalmente vivendo con casa di economia separata.

» to(*) «. Il tutore debbe fare le diligenze per questa emancipazione (*Art. 479. Cod. civ. (**)*).

§. 6.

Del matrimonio de' figli naturali.

303. Ecco ciò che porta l'articolo 161 del Codice civile — » In linea retta, il matrimonio » è proibito tra tutti gli ascendenti, e discen- » denti legittimi, o naturali, ed affini nella » stessa linea (***) «.

E l'art. 162 aggiunge — » In linea collate- » rale il matrimonio è proibito tra il fratello, e » la sorella legittimi, o naturali, e gli affini » nello stesso grado (****) «.

Un padre naturale, dice la legge 14., §. 2. ff. *de ritu nuptiarum*, non può sposare la sua figlia bastarda, perchè, quando è quistione di contrarre matrimonio, si debbono rispettare i legami della natura, e le regole de' costumi, e del pudore; e sposare la sua figlia, benchè naturale, sarebbe violarli *In contrahendis matrimoniis naturale jus, et pudor inspicendus est: contra pudorem est autem filiam uxorem suam ducere.*

Ecco per la parentela in linea retta. La leg-

(*) *Art. 401. leggi civili.*

(**) *Art. 432. id.*

(***) *Art. 158. id.*

(****) *Art. 160. id.*

ge 5 $\frac{1}{4}$ nel medesimo titolo proibisce, che si sposi la sua sorella naturale. *Nihil interest, ex justis nuptiis cognatio descendat, an vero non: nam et vulgo quaesitam sororem quis vetatur uxorem ducere.*

Noi abbiamo visto, num. 284, che nel diritto romano, come nel nostro diritto, l'affinità produceva lo stesso effetto, che la parentela relativamente alla proibizione del matrimonio.

304. Ma più quistioni sono state agitate: e primieramente l'art. 163, il quale porta, che il matrimonio è ancora proibito tra lo zio, e la nipote, e tra la zia, e 'l nipote (*) è applicabile ai figli naturali?

Ecco come M. de Maleville (*Analyse du Code*, tom. 1. pag. 179) risolve questa quistione — » Si può osservare, che negli articoli 661, e 662, si serve sempre della espressione ascendenti, e discendenti *legittimi*, o *naturali*, fratelli e sorelle, *legittimi*, o *naturali*: nell'art. 163 questa ripetizione *legittimi*, o *naturali* non più si trova: d'onde può conchiudersi, che solo tra 'l zio, e tra nipote, e tra la zia, e 'l nipote *legittimi* è proibito il matrimonio, e non tra gli stessi parenti naturali. Ed in effetti, regolarmente non v'ha parentela naturale al di là degli ascendenti, e discendenti, fratelli, e sorelle; e dall'altra parte, la legge è

(*) Art. 160. *Leg. civ.*

» meno severa per i matrimonj tra lo zio, e
 » nipote, zia, e nipote, che per quelli tra i
 » cognati, e le cognate, poichè ella permette le
 » dispense per i primi, e non per i secondi (*) «.

Quanto a noi, ci uniformeremo a questa opinione: a noi sembra, che il legislatore non abbia ommesso senza disegno la espressione *legittimi, o naturali*.

Non era questa l' antica giurisprudenza, è vero; vi era proibizione ne' medesimi gradi per i figli naturali, che per i figli legittimi: ciò era la conseguenza di ciò che dice la legge 54, ff. *de ritu nuptiarum: Nihil interest ex iustis nuptiis cognatio descendat, an vero non.*

305. Una seconda quistione: come bisogna fare, perchè la parentela naturale sia comprovata, onde la proibizione abbia luogo? È necessario, che vi sia un atto autentico di riconoscimento? Che debbe decidersi, se non vi sia, che un'atto privato, se anche non vi fosse che un possesso di stato, non avvalorato da' scritti? vi sarà ancora proibizione?

Quando la legge ha proibito ai padri, ed ai figli, ai fratelli, ed alle sorelle di sposarsi, ha avuto per oggetto non solamente i legami della natura, i quali soli bastano per motivare, senza che vi fosse la menoma difficoltà, la proibizione del matrimonio; ma ancora quello dello scandalo, che cagionerebbe

(*) Per l' art. 161. Leg. civ. si permettono dispense a' cognati.

nella società una simile unione. Or, questo scandalo avrà egli meno luogo, perchè la prova della parentela non sarà stata riconosciuta in un'atto d'avanti notaro, se questa lo è stata pubblicamente?

Così la legge 14, §. 2. ff. *de ritu nuptiarum* sembra aver previsto questo caso. Ecco ciò ch'ella porta » In materia di matrimonio, » bisogna anche fare attenzione alla parentela, » che si è formata nella servitù. Così uno schiavo fatto libero non potrà sposare sua madre. » Sarà lo stesso di sua sorella, e della figlia » di sua sorella. Similmente un padre, ed una » figlia, liberati dalla schiavitù non potranno » sposarsi, anche quando vi sia qualche dubbio, se il padre abbia veramente questa qualità » *Serviles quoque cognationes in hoc jure observandae sunt. Igitur suam matrem manumissus non ducet uxorem. Tantundem juris est, ut patrem filiam non possit ducere, si ex servitute manumissi sint, etsi dubitetur patrem eum esse* «.

Risulta bene da questa legge, che quando anche vi fosse qualche dubbio sulla esistenza de' legami di parentela, non può esservi luogo a matrimonio; e noi pensiamo, che bisogna tenersene a questa decisione.

306. Che debbe decidersi, se il matrimonio avesse avuto luogo senza che il ministero pubblico l'avesse impedito? questo matrimonio sarà nullo?

Sì, se la parentela fosse comprovata auten-

ticamente; ma nel caso contrario, ed ancorchè vi fosse stato un possesso pubblico di questa parentela, noi non pensiamo, che il matrimonio debba essere annullato. S'intende in effetti, che sarebbe accrescere lo scandalo, dandogli la pubblicità di una procedura. Aggiungiamo che molte persone si qualificano parenti, che si credono avere questa qualità, quando in sostanza non vi è cosa di reale. Il pubblico vede qualche volta in questo caso delle unioni, ed egli non se ne scandalizza affatto.

Ma quanto il matrimonio è annullato, è evidente, che non possa essere putativo. Come presumere della buona fede in un' uomo, che sposi sua figlia, in un fratello, che sposi sua sorella? Se la natura presso essi è stata muta, potevano eglino almeno ignorare una parentela così stretta? Del resto, l'ignoranza di diritto non scusa. Vedi ciò che abbiamo detto sotto il numero 15. 1. vol., pag. 62.

307. Di più, il figlio naturale, il quale non è stato riconosciuto, e colui, il quale dopo esserlo stato, ha perduto suo padre, e sua madre, o di cui il padre, e la madre non possono manifestare la loro volontà, non può, prima de' 21 anni compiuti, maritarsi, che dopo aver ottenuto il consenso di un tutore *ad hoc*, che debb'esserli nominato, art. 159 del Codice civile (*).

Noi abbiamo visto, sotto il num. 296, che

(*) Art. 173. Leggi civili.

i figli naturali legalmente riconosciuti debbono domandare il consenso del loro padre, e della loro madre, per maritarsi — Il consiglio di famiglia, di cui parla il nostro articolo, debb'essere composto della maniera, ch'è stata determinata sotto il num. 300.

C A P I T O L O III.

De' diritti, e de' beni de' figli naturali.

308. Noi divideremo questo capitolo in due sezioni: 1. de' diritti de' figli naturali; 2. de' loro beni.

SEZIONE I.

De' diritti de' figli naturali.

309. Questa sezione sarà divisa in tre paragrafi: 1. de' diritti de' figli naturali in generale; 2. de' diritti de' figli naturali durante la esistenza de' loro genitori; 3. de' diritti de' figli naturali nelle successioni de' loro genitori.

§. 1.

De' diritti de' figli naturali in generale.

310. Quando la natura reclama per i figli naturali, una porzione del patrimonio paterno, l'ordine sociale sembra opporvisi, o almeno se è forzato ad accordargliela, esige che non sia nella stessa proporzione, e allo stesso titolo, che i figli legittimi.

Ecco la teoria de' diritti de' figli naturali.

Noi andiamo a vedere primieramente come i romani l' hanno eseguita : quindi passeremo alla nostra antica legislazione.

311. Noi abbiamo visto , vol. 2. pag. 110 , che il concubinato era tollerato a Roma : egli era anche altamente riconosciuto dalla legge. *Nam quia* (dice la legge 3. ff. *de concub.*) *concubinatus per leges nomen assumpsit , extra legis poenam est.*

Così , i figli naturali , i quali nascevano da questa unione , succedevano nella loro madre nella stessa porzione , che i figli legittimi , ed in concorso di essi : *Leg. 5. , cod. infi. ad senatus cons. Orfician.*

Ma i figli *spurii* , *vulgo quaesiti* non erano esclusi dalla successione materna , a meno che la madre non fosse di una condizione illustre. *Eadem lege.*

Quanto ai diritti de' figli naturali sulle successioni del loro padre , provarono successivamente differenti variazioni.

Si possono vedere nel digesto la legge 45 *de vulg. et pupill.* , e le leggi 2. , e 8. al Codice , *de naturalib. liber.*

Ma secondo il diritto il più recente , stabilito dalla novella 118. *de triente , et semisse* , al §. *consideremus autem* , dalla novella 92. cap. 12. §. 4. , e dall' autentica *licet patri* , al Codice , *de natural. lib.* si distingueva.

Quando il padre moriva *ab intestato* , cioè senza lasciare posterità legittima , i figli della sua concubina avevano un sesto della sua ere-

dità, e questo sesto dovea essere diviso per capi tra lei, ed essi.

Al contrario, quando alla morte del padre, si trovavano figli legittimi, quelli nati dalla concubina non aveano diritto, che a degli alimenti. *Novella 89. cap. 12.*

Quanto alla facoltà, che il padre naturale avea d'istituire i suoi figli eredi testamentarij, era indefinita nell'antico diritto; ma ella provò ancora molte variazioni.

Primieramente gl'imperadori Arcadio, ed Onorio vollero, che quando il padre avesse moglie, e figli legittimi, non potesse dare ai suoi figli naturali, ed alla loro madre, che la dodicesima parte de' suoi beni, ed a quest'ultima sola la ventiquattresima.

Un'altra legge degl'imperadori Valenza, Valentiniano, e Graziano, volle inseguito, che se il donante non avesse ne' figli legittimi, egli potesse dare ai suoi figli naturali, ed alla loro madre la quarta di tutt' i suoi beni.

Ma l'imperadore Giustiniano, dopo aver accordato dapprima nello stesso caso la facoltà di dare ai figli naturali fino alla metà de' beni, finì con lasciare, sempre se non vi esistessero figli legittimi, la libertà di dare loro tutto, non riservando a suoi ascendenti, se ve ne fossero, che la loro legittima.

Queste differenti disposizioni sono prese dalle leggi 2, e 9 al *Codice de natural. lib.*, dalla 1, e 8 al *Cod. Teodosiano, eod. tit.*, e dalla *novel. 89.*

Del resto, tutto ciò, che abbiamo detto fin qui non concerneva, che i figli naturali, i quali erano nati da un concubinato permesso. Quelli, i quali erano nati da unioni adulterine, o incestuose, o che erano il frutto di una prostituzione pubblica, e che erano chiamati *spurii*, o *nothi*, *vulgo quæsitii*, erano incapaci di qualunque dono, e legato per parte del loro padre, e della loro madre. Giustiniano colla novella 89 li privò finanche del diritto di domandare degli alimenti. Questo sarebbe stato condannarli a morte, se lo stato non avesse voluto prenderne pensiero.

312. In quanto alla nostra legislazione, ella distingueva anche i figli naturali, i quali erano nati da semplici concubinarj, da quelli, i quali erano il frutto di unioni incestuose, o adulterine.

Ma se ella dichiarava giustamente questi ultimi incapaci di disposizioni universali, si era allontanata dalla durezza della novella di Giustiniano, permettendo de' legati modici, i quali avevano per oggetto di procurare loro uno stato, o degli alimenti: d'altronde, il padre, e la madre sarebbero stati obbligati di somministrarglieli.

Riguardo ai primi, non si conoscevano, che due consuetudini, le quali avessero permesso di far loro delle disposizioni universali: quest' erano quella di *Auvergna*, tit. 14, art. 47, e quella del *Borbonese*, art. 219. Per altro la disposizione non poteva aver luogo per isti-

tuzione contrattuale; ma ella avea il suo effetto, anche contro i figli legittimi, salva la loro porzione legittimaria.

Talune altre consuetudini, come quelle di *Tours*, *Sedan*, e *Melun*, permettevano delle disposizioni di quote, solamente più, o meno forti.

In fine certe altre, del numero delle quali era quella di Bretagna, non accordavano, che de' doni in usufrutto per gli alimenti.

Ma fuori delle consuetudini, le quali contenevano una regola su questa materia, la sorte de' figli naturali era subordinata ad una giurisprudenza, la quale anticamente avea variato, ma che dopo lungo tempo avea consacrato in principio, che le disposizioni universali debbono essere ridotte secondo lo stato, e la fortuna delle parti.

Questa era la regola generale, benchè vi fossero state delle decisioni differenti motivate su delle circostanze particolari, come l'osservava Ricard, *des donat.*, *part. 1. chap. 5.*, *sect. 3. n. 458.*, e seguenti.

Del resto noi abbiamo visto nella *Introduzione*, che i figli naturali erano tutti indistintamente inabili a succedere, *ab intestato*, e noi abbiamo spiegato in che consisteva il diritto di bastardaggine.

Ecco qual'era la legislazione, quando la rivoluzione venne ad introdurre un novello ordine di cose.

Un decreto del 4 giugno 1793, cominciò

dal dichiarare in principio, che i figli nati fuori matrimonio succedessero al loro padre, ed alla loro madre nella forma, che sarebbe posteriormente determinata; così d' allora, la qualità di erede legittimo non fu più compatibile con quella di figlio naturale.

Ma ben presto fu pubblicata la famosa legge del 12 brumale anno 2, di cui i due primi articoli sono così concepiti » I figli attualmente esistenti, nati fuori matrimonio, saranno ammessi alle successioni del loro padre, e della loro madre, aperte dopo il 14 luglio 1789; eglino saranno ugualmente ammessi a quelle, che si apriranno in avvenire, sotto la riserva portata dall' art. 10 — » I loro diritti di successibilità sono gli stessi, » che quelli degli altri figli «.

Osservate, che l' art. 10 porta testualmente, che relativamente ai figli nati fuori matrimonio, de' quali il padre, e la madre saranno ancora esistenti alla promulgazione del Codice civile, il loro *stato*, ed i loro *diritti* saranno in tutt' i punti regolati da questo.

Da ciò dovea nascere una quistione. Lo stato, ed i diritti de' figli naturali, de' quali il padre, e la madre fossero morti nell' intervallo tra la legge del brumale anno 2 al Codice civile, dovrebbero essere regolati dalla disposizione di questa legge, o bisognerebbe attendere, che il Codice civile fosse decretato?

È questa una vera *lacuna* nella legislazione; perciò, la corte di cassazione, la quale

dapprima avea pensato , che la legge del brumale fosse applicabile , finì con dichiarare , che vi fosse luogo a soprassedere fino a che il legislatore si fosse spiegato.

Una legge precisa era dunque necessaria all'istante , in cui il Codice civile fu pubblicato ; e tal' è stato l'oggetto della legge transitoria del 14 fiorile anno 11 , la quale ha stabilito , col suo articolo 1 , che lo stato , i diritti de' figli nati fuori matrimonio , de' quali il padre , e la madre sono morti dopo la pubblicazione della legge del 12 brumale anno 2 , fino alla promulgazione de' titoli del Codice civile , sulla *paternità* , e *figliazione* , e sulle *successioni* , fossero regolati dalla maniera prescritta da questi titoli.

Ma questa legge non si è occupato , che della sorte de' figli , de' quali il padre , e la madre fossero morti prima della pubblicazione de' titoli del Codice civile : ella non ha potuto dunque impedire , che non si elevino un gran numero di quistioni sullo stato , e su i diritti de' figli naturali , nati , e riconosciuti prima del Codice , ma de' quali il padre , e la madre abbiano *sopravvissuto* alla pubblicazione di questi titoli.

Noi abbiamo evitato fin al presente con cura di non richiamare alcuna quistione transitoria , e noi siamo ancora quì tanto più portati a farlo , poichè un giureconsulto celebre , dopo divenuto magistrato , ha consacrato particolarmente le sue vigilie a queste sorte di

quizioni (1), e che non sembra, che gli sia scappata cosa sulla materia, che noi trattiamo.

Quì si termina il quadro dell' antica legislazione. Le disposizioni del Codice civile saranno sviluppate sotto il paragrafo seguente.

§. 2.

De' diritti de' figli naturali durante la esistenza de' loro genitori.

315. Noi divideremo questo paragrafo in due distinzioni: 1. degli alimenti che possono reclamare i figli naturali; 2. delle donazioni, che possono ricevere.

DISTINZIONE I.

Degli alimenti, che possono reclamare i figli naturali.

314. Questa distinzione sarà divisa in due articoli: 1. de' figli naturali semplici; 2. de' figli adulterini, o incestuosi.

(1) *Questions transitaires*, di M. Chabot de l' Allier. Vedi l' art. *Enfans naturels*.

De figli naturali semplici.

315 — Benchè niuna delle disposizioni del Codice civile obblighi il padre, e la madre di un figlio naturale, legalmente riconosciuto, a nutrirlo, pure non si dubita, che eglino non siano tenuti di adempiere questa obbligazione.

Era questa d'altronde l'antica giurisprudenza, fondata sulla legge 3. §. 4. ff. *de agnoscen-
tis, et alendis liberis*.

316 — Ma varie quistioni nascono da questa disposizione: e primieramente, un figlio naturale riconosciuto con atto autentico, ha egli diritto di chiamare in giudizio suo padre, per ottenere degli alimenti?

E sì senza dubbio. Sarebbe inutile, che la legge avrebbe accordato ai figli naturali degli alimenti, se non avesse loro dato la facoltà di domandarli al loro padre.

Del resto, le numerose decisioni, che noi abbiamo rapportate, trattando della educazione di questi figli, provano ciò che noi pensiamo.

317 — Un tutore ha bisogno dell'autorizzazione di un consiglio di famiglia, per introdurre in giudizio una domanda per provvisione alimentare, e di equipaggio pe' il suo pupillo?

Nò. — Il 3 vendemiatore anno 7 Cecilia Fourn partorisce un figlio maschio, ch'ella fa iscrivere sotto il nome di Paolo, senza designare il

padre. — In un testamento olografo fatto a Parigi, il 26 nevoso anno 7°. , Antonio Martino Andriano allora capo di battaglione, riconosce formalmente questo figlio per suo figlio naturale, e legittimo, istituendolo suo erede universale. — Andriano muore. — Il tutore, in virtù di una autorizzazione del consiglio di famiglia, domanda il rilascio della metà della eredità, ed in caso di difficoltà, 1°. una provvisione alimentare, ed annuale di 1500 franchi; 2°. una somma di 4000 franchi per spese di equipaggio, e del viaggio del figlio chiamato al Pritaneo (1) - Sentenza, la quale unisce la domanda per gli alimenti al merito, salvo a deliberare. — Appello per parte del tutore, il quale domanda alla corte, che le piaccia esaminare il merito, e di pronunciare sul tutto. — Gli si oppone qui la nullità della deliberazione del consiglio di famiglia, e si sostiene, che il testamento non è autentico (2), che non poteva d' allora contenere riconoscimento valido, anche all' effetto di ottenere una provvisione alimentare. Noi ritorneremo su

(1) Collegio in Parigi.

(2) È stato pertanto giudicato per tale da una decisione della corte di cassazione, del 3 settembre 1806, rapportata da Denevers, anno 1806, pag. 377. In effetti, secondo l' articolo 289 della consuetudine di Parigi, sotto l' impero della quale questo testamento è stato fatto, era reputato solenne.

questo ultimo mezzo sotto al numero seguente. — Con decisione del 4 termidoro anno 12, la corte di appello di Montpellier : » considerando, che la domanda per provvisione alimentare è un' azione puramente mobiliare, » e che il tutore non avendo bisogno dell' autorizzazione del consiglio di famiglia, che » per l' esercizio delle azioni, che hanno per » oggetto i diritti immobiliari del pupillo, è » inutile di occuparsi della validità, o d' invalidità di quella, ch' è stata data al tutore, » il quale non ne avea bisogno, per formare » la domanda per provvisione alimentare.

317 *bis*. Quando il riconoscimento del figlio naturale è contestato, ha egli un diritto ad una provvisione alimentare, attendendo la sentenza sul merito?

Generalmente in tutte le cause di stato, finchè elleno siano terminate, il padre è obbligato di somministrare gli alimenti a colui, il quale si dice suo figlio, e ch' è in possesso della figliazione; ciò che è stato giudicato specialmente da decisione del 21 agosto 1682, rapportata da Filleau, part. 3, quist. 132; ed è la dottrina, la quale è stata recentemente consacrata dalla decisione, di cui noi abbiamo rapportato la specie sotto il numero precedente.

Ecco i motivi di questa decisione: » considerando, che basta, che la esistenza materiale del testamento d' Andriano sia riconosciuta, » perchè il pupillo debba ottenere una provvisione alimentare, mentre si contesta sugli

» effetti, che questo testamento debbe produrre,
 » e senza che l'aggiudicazione di questa prov-
 » visione pregiudichi a veruna delle quistioni,
 » che le contestazioni delle parti hanno potuto,
 » o potrebbero far nascere; che questa provvi-
 » sione debb'essere accordata, e correre dal
 » giorno del testamento, ma sopra una tassa
 » molto minore, a contare da quella, in cui
 » il pupillo è partito, per rendersi al *Prita-*
 » *neo*; ch'è giusto accordare, a titolo di pro-
 » visione una somma qualunque per l'equi-
 » paggio, e per le spese del viaggio del pu-
 » pilllo, e che fissando la somma, che bisogna
 » accordare per questo oggetto, si debbe con-
 » siderare, che l'età del pupillo non permet-
 » teva, che il tutore lo lasciasse partire solo,
 » ciò che non può meglio fare, che di confi-
 » darlo a sua madre pel viaggio; che nulla
 » dimeno il tutore debb'essere assoggettito a
 » prestar cauzione per la restituzione di que-
 » sta somma, accadendovi il caso, ma ch'egli
 » debbe esserne dispensato per la provvisione ali-
 » mentaria; — aggiudica al detto Bruosses nel-
 » la qualità, che procede, una provvisione
 » alimentaria, etc. «.

318. Un figlio naturale, di cui il riconosci-
 mento non è, che sotto firma privata ha drit-
 to di reclamare gli alimenti?

Nò. Ed è ciò che noi abbiamo visto più so-
 pra, trattando di questa sorta di riconoscimento.

Ma colui, il quale, senza dichiararsi espres-
 samente padre di un figlio naturale, si obbli-

ga verso questo figlio di somministrargli degli alimenti, debbe adempiere questa obbligazione? Sì: ed è ciò che è stato giudicato nella specie, che noi abbiamo rapportata sotto al n. 210.

Un Signor *Mayre* era marito, e padre quando ebbe colla damigella *Monty*, italiana di origine, de' legami intimi, in conseguenza de' quali ella addivenne incinta. — Il sig. *Mayre* si credè il padre del figlio; ma non volendo punto farne un riconoscimento solenne, per timore di non nuocere ai suoi figli legittimi, egli promise di somministrare degli alimenti al figlio *Monty*. — La madre intenta contro il signor *Mayre* una doppia azione. Ella domanda, che egli sia condannato, 1.^o a pagarle de' danni-interessi, per averla sedotta; 2.^o a somministrare degli alimenti al figlio — Sentenza, la quale la dichiara inammissibile sul primo punto; ma che: » In ciò che può essere relativo agli alimenti reclamati per la detta minore, avendo riguardo alle diverse promesse fatte dal signor *Mayre*, del pari che alla dichiarazione fatta nel giudicato di pace dal suo procuratore, il tribunale condanna il signor *Mayre* a pagare annualmente tra le mani della damigella *Monty*, nel luogo del suo domicilio, e con anticipazione di sei mesi in sei mesi, a contare dal giorno della domanda, la somma di 600 franchi, senza alcuna ritenuta, fino al matrimonio, o maggiorità del figlio, come anche a pagargli, nella stessa epoca di matrimonio, o maggio-

» rità, la somma di 12000 per procurarsi uno
 » stabilimento, o stato, etc. « — Appello dal
 sig. *Mayre*, e decisione del 31 gennaio 1807,
 la quale conferma. — Ricorso per cassazio-
 ne; ma con decisione del 10 marzo 1808. —
 » La corte, atteso che la condanna al paga-
 » mento di una somma capitale in favore di
 » questa figlia, non essendo in alcun modo
 » fondata su delle presunzioni di paternità, ma
 » su de' fatti, e delle circostanze, anche delle
 » offerte reali, e sul senso delle difese sommini-
 » strate dall'attore, da cui i giudici hanno fatto
 » risultare un'obbligazione, non appartiene al-
 » la corte l'esame del bene, o del mal giudi-
 » cato in questa parte della decisione attacca-
 » ta; Rigetta «.

319. Quando un figlio naturale ha diritto di reclamare degli alimenti, può egli esigere un capitale qualunque una volta pagato?

Ecco una decisione, che giudica la negativa. Dopo differenti sentenze, e decisioni, la damigella Maignè, agendo come tutrice di Maria Appolina, sua figlia naturale, fa citare la vidua, ed i figli Brunel, per, confermando la sentenza dal tribunale di Beziers, la quale dichiara, che Maria Appolina Florina è stata riconosciuta figlia nata fuori matrimonio dal fu Ignazio Brunel, aggiudicarle una somma di 20 mila franchi sulla eredità di questi per tenerle luogo di alimenti, ed una provvisione pendente la lite. — Il 29 germinale anno 12, decisione della corte di appello di Montpellier,

la quale » riformando la sentenza del tribuna-
 » le di Béziers , del 25 fruttidoro anno 5 , in
 » ciò che dichiara Maria Appolina Florina abi-
 » le a succedere , ordina , che la detta senten-
 » za sarà eseguita per lo dippiù delle disposi-
 » zioni ; ciò facendo , dichiara , che sono do-
 » vuti degli alimenti a Maria Appolina Flori-
 » na , dalla eredità d'Ignazio Brunel ; e prima
 » di far diritto sulla quota degli alimenti , or-
 » dina , che gli eredi Brunel daranno ne' quin-
 » dici giorni , lo stato di consistenza della ere-
 » dità , permette alla tutrice di dare de'schia-
 » rimenti ; intanto accorda , pendente la lite ,
 » una provvisione «. La damigella Maignè do-
 manda che secondo ciò che risulta da questo
 stato di consistenza , gli alimenti del figlio sia-
 no fissati alla somma capitale di 20 mila fran-
 chi , una volta pagato ; in conseguenza , che
 gli eredi Brunel siano condannati a pagare la
 detta somma alla tutrice , come ella procede ,
 e coll'obbligo d'impiego cogl'interessi dopo la
 morte di Brunel. Ma gli eredi Brunel hanno
 sostenuto , che non poteva essere accordato un
 capitale qualunque alla tutrice , e la loro di-
 fesa è stata adottata dalla decisione seguente ,
 resa dalla corte di appello di Montpellier , il 1.
 dicembre 1806. — » considerando , che gli sta-
 » ti rispettivamente presentati , danno alla cor-
 » te delle nozioni sufficienti sullo stato della
 » fortuna d'Ignazio Brunel , e che sarebbe inu-
 » tile di rinviarne la stima a de' periti. . . .
 » Considerando , che il figlio , di cui si tratta

» non potendo reclamare , che degli alimenti ,
 » alla prestazione de' quali egli non ha diritto ,
 » che finchè vive , non può esigere in rappre-
 » sentazione un capitale qualunque , il quale ,
 » a sua morte , sarebbe perduto per coloro ,
 » che debbono gli alimenti , e di cui la obbli-
 » gazione si estingue colla vita del figlio , ma
 » non per alcun'altra causa ; — Considerando ,
 » che gli alimenti sono dovuti incontestabil-
 » mente , almeno dopo l'istante , in cui il fi-
 » glio ha reclamato ; — la corte condanna a
 » pagare la pensione «.

520. È stata agitata la quistione , se un figlio naturale possa rinunciare agli alimenti , che gli sono dovuti.

La damigella Maria Giuseppa Romignon partorì una figlia : ella la fece iscrivere su i registri pubblici , sotto il nome di *Carolina* , nata da Maria Giuseppa Romignon , e da *Carlo Pasteele*. — In seguito la damigella Romignon sposò il signor Snessens , allora ella fece venire in casa sua , sua figlia , che avea fatto allevare segretamente , e la presentò a suo marito come sua nipote ; ella fu trattata in tale qualità fino agli estremi della morte della dama Snessens , la quale rivelò a sua figlia il mistero della sua nascita. — Questa , dopo la morte di sua madre , credè potere senza inconveniente tentare di farsi riconoscere da suo padre restato celibe : ella andiede a gettarsi a suoi piedi. — Questo passo le riuscì. — Egli-no fecero tra loro una transazione. Il signor

Pasteete s'incaricò di pagare le spese della lite, che sua figlia dovea intentare contro il marito di sua madre, per la restituzione de' beni, di cui questa le avea donato l'usufrutto; ma fu messo per condizione tra le altre, che Carolina rinunciasse a domandare degli alimenti a suo padre. — Carolina dispiaque alle sorelle di Pesteete, e fu cacciata dalla casa paterna. — In questo stato di abbandono, ella fu costretta di domandare degli alimenti al signor Pesteete, il quale ebbe la durezza di ricusarceli, opponendole la rinuncia fatta col l'atto del 7 termidoro anno 12. — Sentenza del tribunale di Bruxelles, la quale rigettò la domanda della figlia relativamente agli alimenti, atteso che suo padre avea potuto mettere al suo riconoscimento puramente volontario, la condizione, ch'ella non n'esigerebbe giammai. — Appello. Il tribunale civile di Bruxelles, ha detto Carolina, ha consacrato un'errore manifesto, dicendo, che il signor Pesteete poteva imporre al riconoscimento, che faceva di sua figlia, la condizione, che non sarebbe giammai obbligato a prestarle degli alimenti. La paternità ha de'doveri indipendenti dall'uomo, e dalla sua volontà, di cui le leggi, del pari che la natura, colla quale non saprebbe comporre, gl'impongono l'adempimento, ed ai quali i tribunali debbono richiamarlo, se egli se ne allontana. È assurdo il dire, come lo hanno fatto i primi giudici, ch'egli non ne adempirebbe, che una parte, cioè, ch'egli sa-

rebbe padre di Carolina Pasteele su di un punto, e che le addiverrebbe estraneo su tutti gli altri. Chiunque si è dichiarato padre di un figlio, lo è in tutta la estensione, e per sempre; e chiunque è padre è sottomesso a tutte le obbligazioni, che questo titolo fa nascere. Il debito degli alimenti provviene da un'altra causa, che dalla paternità, il motivo, che vi ha dato luogo è sempre riguardato come favorevole. Il legislatore non ha voluto, che formasse l'oggetto di un compromesso (art. 1004 codice di procedura (*)). Egli ha pensato con ragione, che se qualcheduno doni ad un'individuo a titolo di alimenti, ciò avviene, perchè egli è persuaso, che questo soccorso sarebbe in qualche modo indispensabile alla sua esistenza, e che privarcelo, sarebbe toglierli tutti i mezzi di conservare la sua vita, ridurlo forse a più spaventevole disperazione. — Su queste ragioni, la corte di appello di Bruxelles ha reso la seguente decisione, il 17 giugno 1807. — » La corte, » atteso che la obbligazione di somministrare » gli alimenti è di diritto naturale, e reciproco tra'l padre, e'l figlio. — Che se le leggi riprovano qualunque transazione, colla quale un donatario, o legatario rinunci all'azione per gli alimenti, a più forte ragione riprovano una rinuncia ad una obbligazione nata dal diritto naturale; — Che perciò

(*) *Art. 1020. Leg. della proc. civile.*

» l'intimato oppone vanamente a sua figlia ri-
 » conosciuta, la sua rinuncia ad essere alimen-
 » tata; questa clausola essendo nulla per sua
 » parte, come sarebbe stata nulla riguardo al
 » padre, s'egli stesso avesse rinunciato agli
 » alimenti, che potesse mai pretendere da sua
 » figlia, ciò che non ha d'altronde fatto. —
 » In fine, che la qualità di padre non poten-
 » do essere separata dai suoi doveri naturali,
 » per tutto ove potesse trovarsi una tale rinun-
 » cia, sarebbe senza effetto . . . rigetta l'ap-
 » pello, e ciò di cui è appello, etc. «.

Osservate, che una decisione della corte di appello di Parigi del 7 fiorile anno 12, resa in favore della sposa divorziata del sig. Corvisart, avea digià detto: » in punto di diritto, non si può rinunciare a degli alimenti, senza de' quali non si può sussistere «.

321. Del resto: l'arbitrio de' tribunali sul modo, o quota di prestazione degli alimenti non è suscettibile di ricorso per cassazione.

Così è stato giudicato nella seguente specie: Coiffard figlio carico di famiglia con moglie, e figli ha domandato a suo padre gli alimenti, de' quali avea bisogno. — Il padre ha risposto, che egli avea dato al figlio lo stato di falegname; che il prodotto di questo mestiere dovea bastargli; che in caso di bisogno, egli offriva di riceverlo in casa sua. — Nulla ostante, la pensione alimentare è stata accordata dal tribunale di Lesparre. — Ricorso per cassazione per parte di Coiffard padre; ma la

corte ha rigettato il ricorso con decisione del 14 germinale anno 13. — » Atteso che risulta » evidentemente dagli articoli 210, e 211 del » Codice civile, che la quota, e 'l modo di » prestazione degli alimenti dovuti ne' casi pre- » visti sono lasciati alla prudenza de' giudici ».

Benchè nella specie di questa decisione, si tratti di un figlio legittimo, il principio della soluzione è evidentemente applicabile a' figli naturali; in un caso, come nell'altro, il modo della prestazione dipende dalla prudenza de' giudici; ed ancor bene, per esempio, che gli articoli 210, e 211 non sembrano essere applicabili, che ai figli legittimi, possono attingervi la loro decisione relativamente ai figli naturali.

ARTICOLO II.

De' figli adulterini, o incestuosi.

322. Sull' articolo 762 del codice civile (*) è fondato il diritto per i figli adulterini, o incestuosi, di domandare gli alimenti: questo articolo è preciso.

Ma come conciliare questa disposizione con

(*) *L' art. 678 delle Leggi civili adottando l' artic. 762 del Codice civile, aggiunge che il diritto agli alimenti compete anche a que' figli, che sono nati da unioni condannate, come per esempio, da coloro, che sono legati da voti solenni, ed ordini sacri.*

quella, che proibisce il riconoscimento de' figli adulterini, o incestuosi, e che proibisce loro la ricerca della paternità, e della maternità? Vedi ciò che abbiamo detto sotto al n. 250.

Del resto, si è visto nella prima parte di quest' opera, e nel capitolo, che tratta della legittimazione, quali siano i figli, che debbano essere riputati adulterini, o incestuosi.

323. Ma quale base si prenderà, per regolare questi alimenti? » Questi alimenti porta » l'art. 763 del Codice civile (*) saranno re- » golati, avuto riguardo alle facoltà del pa- » dre, al numero, ed alla qualità degli ere- » di legittimi «.

Così, gli alimenti dovranno essere regolati in proporzione delle facoltà del padre, o della madre: eglino saranno più considerevoli, quando vi saranno uno, o due degli eredi legittimi, anzichè quando ve ne sia un più gran numero; e meno esteso, se vi siano eredi assai prossimi del defunto, che quando ve ne siano di un grado più remoto.

Osservate, che bisognerà ancora considerare i bisogni del figlio, che reclama: il figlio, il quale è infermo debbe ottenere più di colui, il quale è in istato di travagliare; e quello, che suo padre, e sua madre ha allevato negli agi e fatto istruire nelle arti liberali, debbe avere più di colui, il quale sempre è stato

(*) Art. 679. prima parte.

abituato alla fatica , al travaglio , e ad una vita grossolana.

324. Quando il padre, o la madre del figlio adulterino , o incestuoso gli hanno fatto apprendere un' arte meccanica , o quando l' uno di essi gli ha assicurato degli alimenti mentre viveva , il figlio non può elevare alcun reclamo contro le loro successioni: articolo 764. Codice civile (*).

Così, la legge vuole, che il figlio adulterino , o incestuoso abbia degli alimenti , e nulla di più ; basta ancora , che suo padre , o sua madre gli abbia fatto apprendere un' arte meccanica , perchè qualunque reclamo gli sia interdetto.

Ma se non potesse esercitare quest' arte meccanica , perchè fosse divenuto infermo , o per qualunque altra circostanza indipendente dalla sua volontà , egli è chiaro , che il motivo , il quale ha fatto cessare il diritto di esigere degli alimenti , non potrebbe più essergli opposto ; e se egli fosse nel bisogno , la giustizia , e la umanità l' autorizzerebbero a reclamare contro i suoi genitori , ed anche contro i loro eredi , de' mezzi di esistenza (1).

Dell' istesso modo , se non gli fosse stato as-

(*) *Art. 679. seconda parte Leg. civ. , che si debbe estendere anche ai figli nati da unioni condannate.*

(1) *Giornale delle udienze , tom. 5. lib. 4. cap. 5.*

sicurato, che degli alimenti insufficienti per la sua sussistenza, potrebbe domandare un supplemento, come l'osserva benissimo M. Chabot de l'Allier, nel suo *commentaire sur les successions*, sull'art. 764.

324. *bis.* Del resto, con una transazione, o con qualunque altra maniera il figlio adulterino, o incestuoso potrebbe rinunciare a potere esigere degli alimenti. I principj, che noi abbiamo sviluppati sotto il numero 320 sono evidentemente inapplicabili.

D I S T I N Z I O N E II.

*Delle donazioni, che possono ricevere
i figli naturali.*

325. Noi divideremo questa distinzione in tre articoli; 1.^o della capacità de' figli naturali di ricevere dal loro padre, o madre; 2.^o della quota, che può essergli loro donata, 3.^o delle donazioni proibite, o indirette, che gli sarebbero fatti.

A R T I C O L O I.

*Della capacità de' figli naturali di ricevere
dal loro padre, o madre.*

326. Quando l'art. 908 del Codice civile (*) dice, che i figli naturali non potranno riceve-

(*) Art. 824. Leggi civili.

re cosa alcuna, si per donazione tra vivi, che per testamento, oltre quello, che loro è accordato nel titolo delle successioni, egli permette loro, per questo istesso, di ricevere dai loro genitori, almeno fino alla quota fissata.

Del resto la loro capacità è ancora stabilita dall'artic. 902 del Codice civile (*), il quale porta indefinitamente, che qualunque persona può ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, quando non è dichiarata incapace: ella è infine stabilita dall'articolo 761, che noi rapporteremo sotto l'art. 2.

327. Nel caso, in cui il figlio naturale fosse minore, da chi dovrà essere accettata la donazione?

Se è fatta da un' estraneo, il padre, e la madre del figlio naturale, o anche uno di essi, potrebbe accettarla. È ciò che sembra risultare dall'artic. 955, il quale porta, che, » ciò non ostante il padre, e la madre del » minore sia, o nò emancipato, benchè non » siano nè tutori, nè curatori, potranno accettare per lui (**); «; ciò d'altronde si trova stabilito da Furgola, quest. 3, sull'ordinanza del 1731.

Ma il padre, o la madre del figlio naturale minore, che volesse fargli una donazione, non potrebbe egli stesso autorizzarlo per l'accettazione? Nò: perchè, come lo dice benissimo

(*) Art. 818. *Leg. civ.*

(**) Art. 859. *id.*

M. Grènier, *delle donazioni*, n. 65, » non si
 » può stipulare per altri, relativamente ad un'
 » oggetto, pel quale non potrebbe stipularsi
 » solo per se stesso «.

Osservate, che la donazione potrebbe essere
 accettata dal padre, o dalla madre, che non
 fosse donante: e ciò risulta dalla dottrina di
 Furgola (*).

528. Un'altra quistione, se il figlio natura-
 le minore potrebb'essere validamente autoriz-
 zato per l'accettazione dagli ascendenti del pa-
 dre, e della madre.

» Secondo la nostra legislazione, dice M. Grè-
 » nier, n. 68, non v'ha allora più parentela civi-
 » le; per conseguenza non v'ha autorità; ed
 » allora bisognerebbe ottenere la nomina di
 » un curatore *ad hoc*, come vengo da spie-
 » garlo per qualunque altro donatario, che si
 » troverebbe nello stesso caso «.

Ma questa opinione soffre molte difficoltà.
 Senza dubbio può dirsi, che il padre naturale
 è il parente *civile* di suo figlio, poichè la leg-
 ge gli deferisce la sua eredità, come lo vedre-
 mo nella sezione 2; ma, nell'antico diritto,
 in cui il padre non succedeva, la parentela
 era puramente *naturale*; e non ostante noi ab-
 biamo visto, ch'egli poteva ancora accettare.
 Perchè gli ascendenti, che sono anche parenti
naturali del figlio, (la legge riconosce questa
 parentela colle proibizioni del matrimonio, che

(*) Art. 359. *Leg. civ. in fine.*

stabilisce), perchè gli ascendenti, de' quali non si pretenderà, che l'amore per i loro discendenti sia cancellato dal vizio della nascita del figlio naturale, non potrebbero accettare? Aggiungiamo, che questa misura eviterebbe spese, e tempo, che potrebbero divenire pregiudizievoli al figlio.

329. Del resto, tutto ciò che noi diciamo non si applica ai figli adulterini, o incestuosi, i quali non possono ricevere, che degli alimenti, come l'abbiamo visto n. 324.

Osservate pertanto, che se la donazione fosse modica, e fatta per tenere luogo di alimenti, ella potrebbe non essere annullata. È ciò che sembra risultare da una decisione del parlamento di Tolosa, del mese di dicembre 1678, la quale ha ridotto a de' semplici alimenti, le liberalità fatte ad una figlia adulterina da suo padre, e da sua madre, maritandola.

ARTICOLO II.

Della quota disponibile in favore de' figli naturali.

330. Noi abbiamo visto sotto al num. 326, che i figli naturali possono ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, ciò che loro è accordato nel titolo *delle successioni*, e non oltre: art. 908 Cod. civ. (*).

Or, quali sono i diritti, che vengono accordati

(*) Art. 324. Leg. civ.

sotto questo titolo? Quelli, che noi vedremo sotto al paragrafo 3.

331. Ma, non solamente i figli naturali non possono ricevere cosa alcuna oltre de' diritti, che sono loro accordati nel titolo *delle successioni*, eglino possono anche essere ridotti alla metà di questi diritti.

Ecco ciò che porta l'art. 761 del Codice civile. » È ai figli naturali proibito qualunque » reclamo, quando durante la vita del loro » padre, o madre, abbiano ricevuto la metà » di quanto è ai medesimi figli assegnato negli articoli precedenti, colla espressa dichiarazione per parte degli stessi genitori, che » sia loro intenzione di limitare la porzione del » figlio naturale a quella soltanto, che gli hanno dato. — Nel caso, in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe ricevere il figlio naturale, questi non potrà reclamare, che il supplemento necessario a comporre questa metà (*) «.

Quando la legge avea accordato ai padri, ed alle madri, il diritto di ridurre la porzione, che deferisce ai figli legittimi, non era giusto, non era conseguente di dare loro lo stesso diritto riguardo ai loro figli naturali?

(*) Questo articolo è stato soppresso dalle Leggi civili: in conseguenza i genitori de' figli naturali non hanno più facoltà di poterli ridurre alla metà de' diritti accordati loro nel titolo delle successioni.

Eglino potranno dunque ridurre a metà la porzione fissata nel titolo *delle successioni*.

Ma perchè questa riduzione non possa essere contestata dal figlio naturale, due cose debbono concorrere: bisogna 1.^o che il figlio naturale abbia ricevuto, *mentre viveva quello de' genitori, che ha voluto la riduzione*, la somma, o porzione de' beni, alla quale è stato ridotto; 2.^o che la intenzione di ridurre *sia stata espressamente dichiarata*.

Or, se un padre avesse solamente dichiarato in un testamento o in un'altro atto qualunque, che riduce il suo figlio naturale alla metà della porzione fissata dalla legge, senza *rimmettergli*, prima, o dopo questo atto, la somma, o la porzione de' beni determinati dall'atto di riduzione, il figlio naturale, che non l'avrebbe ricevuto, mentre viveva suo padre, sarebbe autorizzato a reclamare la porzione intera, che la legge gli attribuisce. Perchè come l'art. 761 dice espressamente, che qualunque reclamo è interdetto ai figli naturali, quando hanno *ricevuto* mentre viveva il padre, o la madre, la metà di ciò che loro è attribuito dagli articoli precedenti, si debbe conchiudere *a contrario*, che il reclamo è permesso, quando i figli naturali non hanno *ricevuto* mentre viveva il padre, o la madre.

Chi potrebbe pensare, che senza intenzione il legislatore abbia impiegato queste espressioni; *ricevuto mentre viveva il lor padre, o madre*? Se egli non avesse voluto una *rimessa*

attuale durante la vita del padre, o della madre, si sarebbe limitato a dire, che il figlio naturale, il quale fosse stato ridotto da suo padre, o da sua madre ad una porzione minore di quella fissata dagli articoli precedenti, non potrebbe reclamare, che il supplemento necessario, per perfezionare la metà; ed in questo senso, non è evidente, che queste parole *mentre viveva il loro padre, o loro madre* sarebbero almeno inutili, poichè la riduzione non può essere fatta dal padre, e della madre, se non sono viventi?

Per altro, benchè il padre non abbia rimesso una somma, o porzione di beni equivalente alla metà della porzione legale, se ha espressamente dichiarato la sua intenzione di ridurre a metà il figlio naturale, non può fare dichiarare nulla la riduzione nel caso stesso, in cui la porzione, alla quale è stato ridotto, sarebbe stata insufficiente al momento della riduzione. L'artic. 761 non l'autorizza, in tutt'i casi, che a reclamare il supplemento necessario, per compiere la metà.

Ecco in quali termini M. Chabot de l'Allier nel suo *commentaire des successions* sull'articolo 761, spiega, e giustifica la prima delle nostre due proposizioni: il figlio naturale debbe ricevere *vivendo* il padre, o la madre, almeno un' a conto della metà cui è ridotto: e noi rapporteremo sotto al n. 359, una decisione del 26 giugno 1809, che consacra la stessa dottrina.

Ma una difficoltà si presenta. L'atto, col quale il padre costituirà a suo figlio naturale una pensione vitalizia, o gli darà in contanti una somma per assicurargli degli *alimenti*, potrà contenere la riduzione a metà de' diritti successorii?

Benchè la legge non designi ciò che dovrà fare l'oggetto della donazione, noi pensiamo, chè bisognerà con attenzione distinguere, se vi sia stata vera donazione, o se il padre non abbia fatto, che pagare il sacro debito degli alimenti. Si sente, che egli potrebbe essersi servito di questa occasione, per privare il suo figlio naturale dei diritti legittimi, che la legge gli accorda, ed è un'abuso, che diverrebbe facile. Del resto, nel caso, in cui non vi sarebbe stato veramente donazione, è evidente, che la pensione dovrà cessare dal momento della morte, poichè il figlio naturale raccoglie i suoi diritti ereditarij.

Quanto alla nostra seconda proposizione, che *una dichiarazione espressa* della volontà di ridurre il figlio naturale, debb'essere racchiusa nell'atto, ella non può soffrire difficoltà. Un'atto posteriore alla donazione non potrebbe contenere questa dichiarazione; ella non potrebbe almeno aver il suo effetto, e'l figlio sarebbe considerato non aver ricevuto, che un'anticipazione di eredità.

332. È stata agitata la quistione, se un figlio naturale, legalmente riconosciuto, possa indipendentemente dai diritti, che la legge ac-

corda su i beni de' suoi genitori, ricevere da un'ascendente di questi, tutto, o parte di ciò, di cui questo ascendente possa disporre.

Comunque sia ristretta la quota, che possano ricevere i figli naturali dal loro padre, o dalla lor madre, ella lo era anche d'avvantaggio nell'antica giurisprudenza, come lo abbiamo visto sotto al n. 312; da ciò era nata la medesima quistione, che noi agitiemo: la proibizione fatta al padre di nominare i suoi figli naturali legatarj, o donatarj di tutto ciò che possedeva di disponibile, si estendeva all'avolo?

Una folla di autori hanno sostenuto l'affermativa: tali sono Caronda, nelle sue *Reponses du droit francais*, lib. 6. rep. 52, d'Argentrèe, sull'artic. 350 della consuetudine di Brettagna; Furgola, cap. 6. sez. 2. n. 141; ed il loro sentimento è stato confermato specialmente da due decisioni, una del parlamento di Parigi, del 19 febbrajo 1731, registrata nel repertorio di giurisprudenza, v. *Bâtard*; e l'altra del parlamento di Tolosa del 6 luglio 1741, rapportata da Furgola.

Ecco una decisione recentemente resa, la quale mantiene questa giurisprudenza. — La vidua Boilland ha col suo testamento fatto un legato in favore di Giovanna Battista. — Giambatista Boilland, figlio della testatrice, avea legalmente riconosciuto la legataria per sua figlia naturale. — Egli è morto, lasciando un figlio legittimo. Sua madre l'era premorta. —

La figlia naturale poteva ella cumulare il legato fatto in suo favore dalla vidua Boilland, colla porzione de' beni di suo padre, che l'era attribuita dalla legge? — Ella ha domandato lo rilascio dell'uno, e dell'altra. — Ma il tribunale civile di Lura, ha giudicato, che non poteva, secondo gli art. 756, e 908 del Codice civile, ricevere cosa alcuna oltre ciò che l'era accordato su i beni di suo padre. — Appello. Decisione confermativa della corte di appello di Besançon, del 25 giugno 1808, di cui ecco il tenore. — » La corte, considerando, che l'articolo 756 del Codice civile, il quale non » accorda ai figli naturali riconosciuti alcun » diritto sopra de' beni de' parenti del loro padre, e della loro madre, è concepito in termini generali, che debbono abbracciare tutti i casi; che non si può senz'aggiungere » alla sua disposizione, applicarlo solamente » alle successioni *ab intestato*, degli ascendenti, o parenti, i figli naturali essendo » esclusi di diritto, senza che sia stato necessario, che il legislatore se ne spiegasse; — » che l'artic. 908 è assoluto; ivi è detto, che » i figli naturali non potranno per donazione » tra vivi, o per testamento ricevere cosa alcuna oltre ciò ch'è loro accordato nel titolo » delle successioni; che se il legislatore avesse » inteso, che la loro incapacità non fosse relativa, che ai loro genitori, egli lo avrebbe » detto espressamente; ma limitandosi a queste » espressioni *non potranno ricevere cosa al-*

» cuna, senza spiegare di quali persone, egli
 » ha voluto, che non potesse loro essere fat-
 » te delle donazioni, o de' legati da alcuno
 » di coloro, dalla successione de' quali eglino
 » sono esclusi; o che per attribuire alla legge
 » un'altro senso, bisognerebbe alle parole *non*
 » *potranno ricevere cosa alcuna* aggiungere
 » *queste dal loro padre, e dalla loro ma-*
 » *dre*; — considerando che ancora il termine
 » *parenti* comprende eminentemente gli ascen-
 » denti, e che riguardo a questi, la novella
 » legislazione non ha annullata l'antica, poi-
 » ché in niun luogo il legislatore ha detto,
 » che quando eglino avessero de' figli legitti-
 » mi, i figli naturali sarebbero capaci di ri-
 » cevere da essi delle donazioni tra vivi, o de'
 » legati, indipendentemente dalla parte, ch'è
 » loro accordata ne' beni de' loro genitori; e
 » che per riconoscere loro un diritto anche con-
 » siderevole, contrario d'altronde all'interesse
 » dovuto ai figli legittimi, all'onore del ma-
 » trimonio, al riposo delle famiglie, il silen-
 » zio della legge non basta. — Dice ch'è sta-
 » to ben giudicato, etc. «.

ARTICOLO III.

Delle donazioni proibite, o indirette, che fossero fatte ai figli naturali.

333. Ecco ciò che porta l'art. 911 del Codice civile (*). » Qualunque disposizione a vantaggio di una persona incapace sarà nulla, » ancorchè venga celata sotto la forma di un » contratto oneroso, o che venga fatto sotto » nome di persone interposte. — Saranno considerate interposte persone, i padri, le madri, i figli, e discendenti, ed il consorte della persona incapace «.

Siegue da ciò, 1.º che gli atti della stessa natura, che fossero fatte in favore di un figlio naturale, per parte di suo padre, o di sua madre, eccedenti la quota disponibile, sarebbero nulli; 2.º che se vi fosse nato da una unione illecita, un figlio naturale, il suo padre, o la sua madre non potrebbero farsi reciprocamente disposizioni. Il figlio naturale non potendo riceverne dalla loro parte, l'uno di essi sarebbe riputato, riguardo all'altro, persona interposta.

334. Ma perchè il figlio naturale possa essere considerato come persona interposta, bisognerà, ch'egli sia stato *riconosciuto* nella forma autentica? Gli eredi legittimi del donante saranno al contrario ammessi a provare, che

(*) Art. 327. Leg. civ.

il donatario è figlio naturale, o adulterino del donante?

Un giureconsulto eminentemente valutato (M. Grénier, *Traité des donations*), professa la negativa in due luoghi della sua opera n. 67, e 148: egli dice, che agli occhi della legge non vi sono altri figli naturali, che quelli, i quali sono riconosciuti; e questa opinione è stata adottata nella seguente specie. — Antonio Luigi Furcy Baude avea lasciato per eredi suo fratello Domenico Baude, ed i figli di un'altro fratello premorto. — La licitazione degl'immobili della eredità era seguita, quando Domenico Francesco Baude venne a morire: i suoi coeredi divenuti suoi eredi, si preparavano a seguire tra essi la licitazione, quando Antonio Francesco Blet, in nome, e come legatario universale di Domenico Francesco Baude, di cui egli esercitava i diritti, domandò ad essere ricevuto interveniente nella procedura di licitazione. — Ma gli eredi impugnarono questa pretesione, sostenendo, che Blet era figlio adulterino di Baude, e domandarono a fare la prova de' fatti proprj a stabilirlo; cioè 1.^o che dopo lungo tempo e durante il suo matrimonio, Baude viveva in concubinato con Catterina Blet, sua serva; 2.^o ch'ella era divenuta gravida in casa sua, e non era sortita momentaneamente, che per partorire; 3.^o ch'egli avea pagato di suo denaro tutte le spese di parto; 4.^o che dopo, egli l'avea richiamata in casa sua; 5.^o che subito dopo la morte di sua moglie, egli avea

fatto venire il figlio Blet in sua casa , ve lo avea trattato come suo figlio , gli avea fatto assumere il suo cognome , e lo avea prodotto come tale nel mondo. — Il 30 giugno 1808 , sentenza del tribunale di prima istanza della Senna , la quale , atteso che non è stabilito , che Blet sia nato dal commercio adulterino di Domenico Francesco Baude ; che le asserzioni degli eredi a questo riguardo non sono in verun modo giustificate ; atteso che la prova che offrono de' fatti da essi articolati all' oggetto non è ammissibile , qualunque ricerca essendo interdetta ; — Ordina , che sarà a richiesta , e diligenza di Blet , nella sua qualità di legatario universale , proceduto alla vendita degl' immobili. — Appello per parte della minore Baude ; ma conformemente alle conclusioni del procuratore generale Mourre , con decisione del 6 giugno 1809. — » La corte di appello di Parigi adottando i motivi de' primi giudici , ha rigettato l' appello , e ciò , di cui è appello , ordinando , che sortisca il suo pieno , ed intero effetto «.

Osserviamo pertanto , che anteriormente la corte di appello di Limoges ha deciso il contrario nella causa de' figli della dama Lemur. La sua decisione del 13 marzo 1808 è rapportata da Denevers , anno 1808 , pag. 103 del suppl.

335. Quando il riconoscimento del padre naturale è posteriore alla morte della madre , di cui egli è il legatario universale , può ancora

farlo riputare persona interposta, e conseguentemente incapace del legato?

Sì, senza dubbio: che importa la data del riconoscimento, da che ella prova legalmente, che il donatario era il padre del figlio naturale della donatrice al momento della donazione?

Questa opinione è stata consacrata nella seguente specie. — Il 29 piovoso anno 6, la damigella Bergeret, moglie divorziata Carnevillà, partorisce un figlio maschio, il quale è iscritto sullo stato civile, sotto i nomi di Bernardo Adolfo, figlio di Giuseppa Claudina Pietruccia Bergeret, e di padre incognito. — Il 15 fiorile anno 10, morte della damigella Bergeret, dopo aver fatto il suo testamento olografo, contenente questa clausola. » Quanto » al di più de' beni, di cui la legge mi autorizza a disporre, essendovi Bernardo Adolfo » mio figlio, che ho riconosciuto, io do, e » lego il di più a M. Duclos Grenet; — io » prego istantemente M. Duclos Grenet, perchè accetti la tutela di mio figlio ». — Il 21 fiorile seguente, Grenet dichiara innanzi un notaro, che egli è il padre del minore. — Su questa dichiarazione il signor Bergeret, erede di sua sorella, in quanto alla linea paterna, e la damigella Rouzet, sua nipote, e sua erede nella linea materna, si oppongono al rilascio del legato; eglino sostengono, ch'è stato colpito di nullità in conseguenza del suo riconoscimento, e che essendo riputato persona interposta, egli è incapace di ricevere, confor-

memente agli art. 908 , e 911 del Codice civile. — Il 5 germinale anno 12 , sentenza del tribunale di prima istanza di Parigi , la quale dichiara nullo , e di niun' effetto il legato universale fatto dalla damigella Bergeret a profitto di Duclos Grenet ; in conseguenza , lo dichiara inammissibile nella domanda di rilascio del detto legato. — E' l 3o piovoso anno 13 decisione della corte di appello di Parigi , colla quale: — » atteso la disposizione degli articoli 908 , e 911 del Codice civile , la quale per altro non fa , che richiamare un principio di diritto comune ammesso nell' antica legislazione , come nella novella ; dice , ch'è » stato ben giudicato dalla detta sentenza «.

336. È stata ancora agitata la quistione , se la donazione fatta da uno de' parenti del figlio adulterino , in favore dell' altro parente , debb' essere annullata , come fatta al figlio adulterino stesso , per persona interposta ?

Ecco una decisione , la quale giudica l' affermativa. — Noi abbiamo di già rapportato sotto al num. 183 , più fatti della causa degli eredi del sig. Reveliere. Questi sposò la giovanetta Duchesne , da cui avea avuto precedentemente un figlio ; questo figlio era stato concepito durante il primo matrimonio del signor Reveliere colla damigella Bauducéen ; ciò non ostante egli lo riconobbe. Nel loro contratto di matrimonio , Reveliere riconobbe , che la giovanetta Duchesne gli portava otto mila franchi ; egli fece differenti acquisti sot-

to il suo nome; in fine lasciò un testamento a di lei profitto. — Dopo la sua morte, i suoi figli del primo letto contestarono le riprese della loro matrigna, come essendo vantaggi indiretti in favore del figlio riconosciuto. Una sentenza dapprima rigettò queste pretensioni; ma sull'appello, la corte di Angers ha reso la seguente decisione il 13 agosto 1806: — » considerando, che l'art. 762 del » Codice civile non accorda ai figli adulterini, » o incestuosi, che degli alimenti; che le disposizioni degli articoli 757, e 758 non li » sono applicabili, e che secondo l'art. 908, » i figli naturali non possono per donazione » tra vivi, o per testamento ricevere cosa alcuna oltre ciò che è loro accordato nel titolo delle successioni; che così qualunque disposizione fatta a profitto de' figli adulterini, o incestuosi, sia che venga celata sotto la » forma di un contratto oneroso, sia che venga fatta sotto nome di persone interposte, » è nulla; che per conseguenza, la madre del » detto Gilles-Amato non poteva ricevere alcuna donazione nè direttamente, nè indirettamente da suo marito, poichè secondo l'articolo 911, la madre di un'incapace è riputata persona interposta; — considerando ancora, che la legge non avendo punto appor- » tato eccezione per lo caso, di cui si tratta, » non è possibile di ammetterne; — dice, ch'è » stato ben giudicato «.

Ma questa decisione, la quale giudica, che

l'art. 911 del Codice civile si applica alla madre di un figlio adulterino, non ha disprezzato lo spirito della legge? Ascoltiamo i redattori del giornale delle udienze della corte di cassazione, che l'hanno criticato.

» Questo articolo, dicono essi, il quale per una presunzione *juris et de jure* dichiara taluni individui *persone interposte*, suppone, che questi individui contino gl'incapaci al numero de' loro successibili, o eredi presuntivi «.

» Così, i genitori rapporto ai loro figli legittimi, questi rapporto ai loro genitori, gli sposi tra essi, sono riputati *persone interposte*, perchè eglino sono, o possono divenire eredi gli uni degli altri «.

» Ma il figlio *adulterino* non è il successibile di sua madre; egli non ha dunque, che degli alimenti a pretenderne: egli è *incapace* rapporto a sua madre, del pari che a suo padre; i beni, che sono donati da quella a questo non possono dunque rivenire a titolo di successione; sua madre non può dunque essere riputata di diritto *persona interposta*: ella non è dunque compresa nelle disposizioni dell'art. 911 del Codice civile «.

» Sembra anche, che i tribunali, i quali determinati dalle circostanze di fatto, possano dichiarare *persone interposte* altri individui, che quelli indicati nell'art. 911, non

» possono giammai riputar tale la madre di
 » un figlio *adulterino* «.

» In effetti non potrebbe esservi interposizio-
 » ne, se non quando il figlio *adulterino* fosse
 » abile a ricevere ad un titolo qualunque, la
 » cosa donata a sua madre. Noi abbiamo fatto
 » rimarcare, che questa cosa non può essergli
 » trasmessa per *successione*: ella non può più
 » pervenirgli per *donazione*, o *legato*, perchè
 » se egli fosse *capace* di ricevere a questo ti-
 » tolo da sua madre, sarebbe egualmente *ca-*
 » *pace* di essere il donatario, o legatario di
 » suo padre. In questa ipotesi, potrebbe rice-
 » vere direttamente da suo padre: non vi sarà
 » più dunque luogo a presumere interposizione «.

» Ma non si potrebbe domandare, se un fi-
 » glio fatto da un semplice *adulterio* non sia
 » capace di ricevere da colui de' suoi autori,
 » che fosse libero «?

» Si potrebbe rispondere, che la legge, con-
 » fondendo l' *adulterio* semplice coll' *adulterio*
 » doppio, piazza indistintamente il figlio adul-
 » terino sulla stessa linea, che il figlio ince-
 » stuoso «.

» Non si potrebbe ancora domandare, se il
 » figlio *adulterino* sia incapace di ricevere da
 » suo padre, e da sua madre, per *disposi-*
 » *zioni tra vivi*, o per *testamento*? Non si
 » potrebbe pretendere, che l'art. 762 del Co-
 » dice civile, esprimendosi così, *la legge non*
 » *accorda ai figli adulterini, o incestuosi,*

» *che degli alimenti*, abbia voluto dire solamen-
 » te, che non potrebbero esigere altra cosa
 » da' loro genitori, e non che questi non po-
 » trebbero loro conferire, *loro accordare più*
 » *che la legge* «?

» Una prima considerazione si eleva contro
 » questa pretensione: questa sarebbe quella di
 » trattare i figli adulterini, od incestuosi più
 » favorevolmente, che i semplici figli naturali
 » legalmente riconosciuti, che la legge dichia-
 » ra incapaci di ricevere piùchè ella non gli
 » accorda «.

» Ma noi crediamo trovare nel Codice civile
 » istesso la soluzione di questa difficoltà «.

» L'art. 762 si limita a dichiarare, che gli
 » art. 757, e 758, i quali fissano la quota
 » de' diritti attribuiti ai figli naturali legalmen-
 » te riconosciuti, non sono applicabili ai figli
 » adulterini, o incestuosi. — Dunque tutti gli
 » altri articoli, relativi ai figli naturali, e spe-
 » cialmente l'art. 908, il quale dichiara que-
 » sti figli incapaci di ricevere oltre ciò che la
 » legge accorda loro, sono applicabili ai figli
 » adulterini; e per conseguenza questi non pos-
 » sono ricevere, che degli alimenti «.

» Qualunque sia la soluzione di questa qui-
 » stione, non debbe sempre pensarsi, che la
 » madre di un figlio adulterino, non è giam-
 » mai a suo riguardo *persona interposta* «.

» Il figlio è egli capace di ricevere dalla ma-
 » dre? Egli era ugualmente capace di riceve-
 » re da suo padre, perchè lo stato, e le ca-

» pacità, che ne derivano, sono indivisibili;
 » ed in questo caso, non v'ha luogo ad inter-
 » posizione «.

» Il figlio al contrario, è incapace di rice-
 » vere da sua madre? Non si può ancora pre-
 » sumere l'interposizione, poichè in questo ca-
 » so, la liberalità si arresterà alla madre,
 » mentre egli non ne raccoglierà giammai l'ef-
 » fetto (1) «.

337. Il deposito fatto fra le mani di un ter-
 zo, da un padre, o da una madre naturale,
 per essere restituito al loro figlio, può essere
 riguardato come un'avvantaggio proibito?

Un plico suggellato diretto al minore Ber-
 nardo Adolfo era stato rimesso dalla damigella
 Bergeret, sua madre, alla dama Dousseau,
 incaricata di allevare questo figlio, per resti-
 tuirglielo ad un'epoca, ch'ella designava. —
 Alla morte della damigella Bergeret, suo fra-
 tello, istruito della esistenza di questo deposi-
 to, ne reclamò l'apertura, come dovendo con-
 tenere un vantaggio indiretto. — Il 23 messi-
 doro anno 12 sentenza del tribunale civile di
 Parigi, la quale rigettò la sua domanda. —
 » Atteso che il plico racchiuso in uno involuppo
 » suggellato da tre suggelli simili portanti in ci-
 » fre J. B. appartiene, secondo la evidenza della
 » sottoscrizione a Bernardo Adolfo, e che questo
 » plico è destinato ad essergli restituito quando

(1) *Giornale delle udienze della corte di
 cassazione, anno 1807, pag. 51. suppl.*

» uscirà dalla casa della dama Dousseau. — Che
 » il detto plico così involuppato, e così suggella-
 » to è stato rimesso, e depositato nelle mani del-
 » la dama Dousseau dalla damigella Bergeret. —
 » Che non si può senza delitto violare questo
 » deposito, nè cambiarne il destino sotto verun
 » pretesto «. Appello, e con decisione del 15
 » pratile anno 15; » La corte (di appello di
 » Parigi) atteso che il plico, di cui si tratta
 » può rinchiudere un vantaggio indiretto; che
 » tutto ciò ch'è dato al figlio naturale oltre
 » la porzione determinata dalla legge è pro-
 » scritta dalla legge istessa; dice, che è stato
 » mal giudicato; ordina, che il detto plico
 » sarà consegnato «.

§. 3.

*De' diritti de' figli naturali nelle successioni
 del loro padre, e della loro madre.*

338. Noi divideremo questo paragrafo in tre
 distinzioni; 1.^o della natura de' diritti deferiti
 al figlio naturale; 2.^o de' diritti de' figli natu-
 rali nella successione *ab intestato* del loro pa-
 dre, e della loro madre; 3.^o de' diritti de' figli
 naturali, quando vi siano delle disposizioni dalla
 parte del loro padre, e della lor madre.

Della natura de' diritti deferiti al figlio naturale.

339. Che porta l'art. 756 del Codice civile?
 » I figli naturali non sono eredi; la legge non
 » accorda ad essi un tale diritto sopra i beni
 » del loro padre, o madre defunti, se non
 » quando siano stati legalmente riconosciuti.
 » Essa non accorda ai medesimi alcun diritto
 » sopra i beni dei parenti del loro padre, o
 » della madre (*) «.

(*) L'art. 756 del Codice è stato riformato dall'artic. 674 delle Leggi civili, le cui disposizioni sono le seguenti: — » I figli naturali succedono alla madre. Non succederanno al padre, se non siano stati legalmente riconosciuti, ed in quei casi, ne quali è per legge ammessa la prova di paternità «. La differenza tra i due articoli è chiara. Secondo il Codice civile, il figlio naturale succede al padre quando da questi è stato legalmente riconosciuto; succede alla madre quando da questa è stato riconosciuto del pari. Secondo le Leggi civili al figlio naturale, per poter succedere al padre, il riconoscimento legale da questo è di essenza; e ciò per la ragione, che non può provarsi la paternità, la di cui ricerca è interdetta: onde poi poter succedere alla

È per questo, che la legge organizza la disposizione fondamentale, che si trova nel titolo della paternità, e della figliazione, portante: » Il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare i diritti di figlio legittimo: » art. 338 Codice civile (*) «.

Ma questi diritti, che l'articolo 756 accorda ai figli naturali, che sembra qualificare *irregolari* (1), come saranno essi esercitati? Saranno compresi nella medesima categoria, che quelli de' figli legittimi? In altri termini: i figli naturali avranno anche un diritto di *riserva*?

Quistione estremamente importante, non ha guari agitata, e che ha diviso le opinioni de' più celebri giureconsulti.

Prima opinione. — Dapprima molti erano di avviso di ricusare al figlio naturale l'esercizio del diritto di riserva contro le donazioni tra vivi, e di accordargliela contro le disposizioni testamentarie.

Tal'era la dottrina di M. Jaubert nel suo *Rapporto* sul titolo delle successioni; di M. Chabot de l'Allier, nel suo *commentaire des successions*, sugli art. 756, o 757; e di M. de

madre, il riconoscimento da questa non è essenzialmente richiesto, poichè può provarsi la maternità, la ricerca essendone permessa.

(*) Art. 261. Leg. civili.

(1) Il capitolo 4 del titolo delle successioni, che li comprende, è intitolato delle successioni irregolari.

Maleville nell' *Analyse du Code*, t. 2. p. 226.

Seconda opinione. — Altri erano d'avviso, che l'esercizio del diritto di riserva appartenesse al figlio ne' due casi: tale sembrava essere la opinione degli autori delle *Pandette francesi*, e di M. Daniels.

Ma questi giureconsulti non erano di accordo sul modo di esercitare questo diritto; eglino pretendevano, che era questo un peso, che bisognerebbe prelevare, e che il restante dei beni (che, nel caso dell'art. 758 potrebbe essere ridotto a niente) fosse la *quota disponibile*; a buon conto, eglino stabilivano, che le disposizioni della legge erano *imperative*; ma che ella stessa consentiva ad essere modificata fino alla metà: e ciò era una estensione contro i principj.

Terza opinione. — Infine, altri erano d'avviso, che questo diritto non dovesse aver luogo, nè riguardo alla donazione tra vivi, nè riguardo alle disposizioni testamentarie.

Era questa sopra tutto la dottrina di M. Chabot: ma come pensare, che il legislatore abbia sì solennemente proclamato il *diritto de' figli naturali*, perchè possa essere ridotto al niente?

Ecco qual'era la divergenza, quando fu dato alla luce il *trattato delle donazioni* di M. Crenier.

Questo giureconsulto risolve la quistione in questi termini, n. 658: » Il diritto, che la legge accorda al figlio naturale, può essere reclamato nella sua restrizione, della stessa

» maniera , che può esserlo quello , ch' è de-
 » ferito al figlio legittimo nella sua latitudine,
 » ed in conseguenza , il figlio naturale può
 » esercitare un diritto di *riserva* , non sola-
 » mente sulle disposizioni testamentarie , anche
 » sulle donazioni tra vivi «.

E questa dottrina si sviluppa , e si giustifica
 con quest' altra proposizione n. 666. » Che la
 » *riserva* del figlio naturale , nel caso di di-
 » sposizione , debb' essere di una quota della
 » parte , colla quale sarebbe stato ridotto , se
 » fosse stato legittimo , osservando la propor-
 » zione , che vi ha tra la porzione attribuita
 » al figlio naturale , non essendovi disposizio-
 » ne , e quella , che avrebbe avuto nello stes-
 » so caso , se egli fosse stato legittimo «.

Così , per esempio , supponiamo , che il de-
 funto abbia solamente lasciato de' cugini con
 una fortuna di 48 , 000 franchi : che avrebbe
 avuto il figlio naturale , se fosse stato *legitti-*
mo in concorso con un *legatario universale* ?
 Egli sarebbe stato ridotto alla metà de' beni ,
 cioè a 24000 franchi. Eh bene ! seguendo la
 proporzione stabilita dall'art. 767 , che vuole ,
 in questa ipotesi , che il diritto del figlio na-
 turale sia di tre quarti del diritto di figlio le-
 gittimo , la riserva del figlio naturale , in conse-
 guenza della disposizione sarà di 18000 franchi.

Una decisione della corte di cassazione ha
 consacrato questi principj nella specie seguen-
 te. — Il 27 fiorile anno 2. Leone Picot rico-
 nobbe Giambatista per suo figlio naturale. —

Nell' anno 11 egli fece il suo testamento, col quale istituì per suo erede universale Giovanni Pietro Leone, suo figlio legittimo. Egli dichiarò in questo testamento, che intendeva, che suo figlio naturale non ottenesse, per i suoi diritti nella sua successione, che il *minimum possibile fissato dalla legge*. — Dopo la morte del testatore, accaduta il 14 termidoro anno 11, il figlio naturale ha reclamato *il sesto* della sua eredità, pretendendo, che a termini dell' art. 757 del Codice civile, egli avea diritto a questa porzione. — In effetti egli ha detto, se io fossi legittimo, avrei la metà, poichè saremmo due: or, l' articolo 757 ne dà il terzo di una porzione di figlio legittimo; dunque io ho diritto al terzo della metà, cioè ad un *sesto* della totalità. — Al contrario il figlio legittimo sosteneva non dovere a suo fratello, che un *dodicesimo*. — Supponiamo, gli diceva, che io vi debba ai termini dell' art. 757, la metà della porzione ereditaria, che voi avreste, se foste legittimo, resterebbe a determinare ciò che sia la porzione ereditaria. — L' art. 913 del Codice civile, il quale fissa la quota disponibile, autorizza un padre, il quale non ha, che un figlio legittimo, a disporre della metà de' suoi beni. Or questo articolo non dice, che tale disposizione sia diminuita, in caso di esistenza di uno, o più figli naturali. — Nostro padre poteva disporre della metà de' suoi beni, e poichè egli ha disposto in effetti di tutto ciò che poteva dare, la conse-

guenza n'è, che la sua eredità si trova composta soltanto della metà indisponibile; or, su questa metà, se voi fosse legittimo, voi avreste una metà; cioè, che la porzione ereditaria a voi attribuita sarebbe di un *quarto* del tutto. E come l'art. 757 non vi accorda, come figlio naturale, che un terzo di questo quarto, voi siete ridotto ad un *dodicesimo*. — La corte di appello di Pau ha accolto il sistema del figlio legittimo; ma la sua decisione è stata cassata da quella, che segue, resa dalla corte di cassazione, il 26 giugno 1809. — » La corte, sulle conclusioni conformi del procuratore generale Merlin: visto gli art. 757, e » 913 del Codice civile; — Ed atteso colle disposizioni combinate di questi due articoli » del Codice, il legislatore, circoscrivendo ne' » giusti limiti i diritti del figlio naturale su i » beni di suo padre, e di sua madre, ha voluto dare loro nello stesso tempo una base » assicurata, e che fosse indipendente da qualunque arbitrio; una base, dalla quale potesse risultare, in tutt'i casi, un valore proporzionale alla quota disponibile, o indisponibile de' beni lasciati dal padre, e dalla madre del figlio naturale; di maniera che » se, da una parte, qualunque pretensione » esagerata fosse da ora innanzi condannata al » silenzio, non sarebbe permesso, da un'altra » parte di non riconoscere la giusta misura » delle obbligazioni naturali, che impone la » paternità; — che questi principj sono con-

» sacrati della maniera la più espressa dalla
 » regola stabilita dall' articolo 757, in cui è
 » detto. *Il diritto del figlio naturale su i be-*
 » *ni del padre, e della madre defunti, è di*
 » *un terzo della porzione ereditaria, ch' egli*
 » *avrebbe conseguito, se fosse stato legitti-*
 » *mo; —* Che per eseguire questa disposizione
 » della legge nell' interesse del figlio natura-
 » le, bisogna ammetterlo momentaneamente
 » nel numero de' figli legittimi, e farlo con-
 » correre figurativamente con essi, di modo
 » che se non esistesse, che un figlio legittimo,
 » debb' essere proceduto come se ve ne fossero
 » due, e se due, come se ve ne fossero tre,
 » etc.; poichè tale sarebbe stato il numero de'
 » legittimarj, che concorrerebbero alla fissazione
 » della porzione ereditaria, se il figlio natura-
 » le fosse stato legittimo: sarebbe contravve-
 » nirvi operando in un'altra maniera; che per
 » l' effetto di una tale contravvenzione, si at-
 » tenterebbe manifestamente ai diritti del figlio
 » naturale, poichè diminuendo il numero de'
 » figli legittimi, o riputati tali, all' effetto di
 » fissare la porzione ereditaria, si diminuireb-
 » be similmente la quota de' beni non dispo-
 » nibili, sulla quale debb' essere presa questa
 » porzione ereditaria, di cui il terzo appartie-
 » ne al figlio naturale; che nella specie giudi-
 » cata dalla enunciata decisione, in cui vi era
 » un figlio legittimo, ed un figlio naturale,
 » la regola stabilita dall' art. 757 esigeva dun-
 » que, che si operasse, per la fissazione della

» porzione ereditaria , come se vi fossero stati
 » due figli legittimi; ed in questo caso la *quo-*
 » *ta non disponibile*, sulla quale sarebbe sta-
 » ta presa la porzione ereditaria di ciascuno
 » de' legittimarj , sarebbe stata secondo l'art.
 » 913 del Codice , di *due terzi* della univer-
 » salità de' beni ; così ciascuno de' legittimarj
 » avrebbe avuto per sua parte ; così , il figlio
 » naturale, cui riviene un *terzo di questo ter-*
 » *zo* avrebbe avuto un *nono* della eredità. —
 » Considerando , che la corte di appello non
 » ha per altro accordato a Giambatista Picot,
 » che un *dodicesimo* della universalità de' be-
 » ni componenti la eredità di suo padre , per
 » tenergli luogo di tutt'i suoi diritti nella suc-
 » cessione ; che i giudici di questa corte sono
 » stati condotti a questo risultato per l'effetto
 » di una infrazione evidente alla regola stabi-
 » lita dall' artic. 757 di questo Codice in ciò
 » che in luogo di fissare la porzione ereditaria,
 » *come se il figlio naturale fosse stato legit-*
 » *timo*, cioè come se realmente vi fossero due
 » figli legittimi , ciò che avrebbe elevato la
 » quota *non disponibile* ai due terzi della ere-
 » dità , eglino non hanno avuto riguardo nel-
 » le loro operazioni , che alla esistenza di un
 » solo figlio legittimo , e d'allora la quota de'
 » beni *non disponibili* non essendo , che della
 » metà della eredità , secondo l'artic. 913 del
 » Codice , la porzione ereditaria di ciascuno
 » de' due figli presa su questa metà , non è più

» stata, che il *quarto* della totalità; e per
 » conseguenza il *terzo* spettante al figlio natu-
 » rale, non è stato più, in questo calcolo, che
 » il *dodicesimo* della eredità; — Consideran-
 » do, che questa operazione, benchè regolare
 » in se stessa per la esattezza de' calcoli, ha
 » avuto per base una evidente contravvenzione
 » alla disposizione dell'art. 757 del Codice ci-
 » vile; e che ella presenta nel medesimo tem-
 » po una falsa applicazione dell'art. 913; —
 » Cassa, etc. «.

Un'altra decisione della corte di appello di Pau, del 10 aprile 1810, ha seguito la stessa decisione nella causa Gamotis.

340. Ma questi diritti non sono accordati ai figli naturali, che quando sono stati *legalmente riconosciuti*: è questa la espressione del nostro articolo.

Or, noi abbiamo visto, sotto il n. 207, che il riconoscimento, che prescrive la legge debb'essere nella forma autentica: e noi abbiamo sviluppato questo principio sotto i numeri seguenti.

Per altro, la ricerca della paternità è ammessa in un caso, quello di ratto, come si è visto nel n. 267, e la ricerca della maternità può aver luogo in tutti i casi, come si è detto nel n. 386. Il figlio, che avesse fatto la prova della paternità, o della maternità, avrà dunque su i beni di suo padre, o di sua madre, gli stessi diritti, che s'egli fosse stato ri-

conosciuto. — Altrimenti, e se la prova della paternità, o della maternità non equivallesse al riconoscimento, sarebbe inutile, che la ricerca ne fosse permessa, poichè la prova non produrrebbe alcun effetto.

Del resto, ciò è quel che noi abbiamo di già visto sotto il n. 280, e ciò ch'è anche la dottrina insegnata da Chabot dell' Allier nel suo *Commentario sulle successioni* sull' art. 756.

Fuori questo caso, il figlio naturale non ha diritto, che sulla successione di quello de' suoi genitori, che lo ha espressamente riconosciuto. Quando è stato riconosciuto da tutti e due, egli ha diritto sulla successione dell' uno, e dell' altro; ma il riconoscimento di uno di essi solamente non gli dà alcun diritto sulla successione dell' altro. Noi abbiamo visto sotto al n. 254, che il riconoscimento del padre, senza la indicazione, e l' approvazione della madre, non ha effetto, che riguardo al padre; e della istessa maniera, il riconoscimento fatto dalla madre, anche colla indicazione del padre, non può produrre alcun' effetto, relativamente al padre indicato, se questi non vi dà la sua approvazione in forma autentica, poichè fuori il caso, di cui noi abbiamo parlato, la ricerca della paternità è interdetta.

341. Una conseguenza del principio, che i figli naturali non sono eredi, è, che eglino non hanno l' immediato possesso della loro porzione nella successione; eglino debbono dunque domandarne il rilascio a coloro, i quali han-

no veramente la qualità di erede: artic. 724, Codice civile (*).

Ma i figli naturali sono ammessi ad assistere alle operazioni preliminari della divisione: eglino hanno il *jus in rem*, eglino sono *comproprietarj* de' successibili; il loro diritto si esercita dell' istessa maniera sotto il titolo di *riserva*; ed i loro interessi potrebbero essere sovente compromessi, se tutte le operazioni fossero abbandonate alla discrezione dell' erede.

È questo ciò che d'altronde ha giudicato una sentenza del tribunale della Senna, del 14 fruttidoro anno 11, resa nella seguente specie: — *Doë de Blanche* avendo avuto de' legami intimi colla damigella Regnier, un figlio ne nacque, il quale fu riconosciuto autenticamente da suo padre. Questo morì prima del Codice civile, e 'l figlio si mise in possesso de' beni. Domanda di revindica della eredità per parte dell' erede legittimo. Il figlio naturale oppone, che il Codice civile, su del quale si fonda, gli accorda anche de' diritti; egli pretende, che debb' essere ammesso alle operazioni preliminari della divisione. Colla sentenza, che noi abbiamo citata, » il tribunale per loro man- » tenimento, ed esercizio (de' diritti del figlio » naturale) ordina, che tutte le operazioni » della successione saranno fatte in presenza » della detta damigella Regnier, nel detto no- » me (di tutrice di suo figlio) «.

(*) Art. 645. Leg. civ.

342. Del resto, i figli naturali legalmente riconosciuti, non hanno solamente un'azione *personale* contro gli eredi: hanno ancora un'azione *reale*, per reclamare *in natura* la porzione, ch'è loro accordata.

Osservate pertanto, ch'eglino non avrebbero il diritto di attaccare le vendite d'immobili fatte di buona fede dagli eredi, i quali hanno il possesso prima che il loro stato, ed i loro diritti fossero stati riconosciuti; eglino non potrebbero, che reclamarne il prezzo dagli acquirenti. Ma non sarebbe lo stesso delle vendite fatte dopo lo stato, ed i diritti del figlio fossero stati notificati ai collaterali con delle opposizioni e procedure relative al suo reclamo. Questo è ciò ch'è stato giudicato nella causa della minore Lasella con decisione della corte di appello di Parigi, del 14 fruttidoro anno 12, rapportata da Sirey, anno 12, pag. 53 del suppl.

DISTINZIONE II.

De' diritti de' figli naturali nelle successioni ab intestato del loro padre, e della loro madre.

343. Noi divideremo questa distinzione in tre articoli: 1.^o del regolamento de' diritti de' figli naturali; 2.^o delle cose, che il figlio naturale debbe imputare sulla sua porzione; 3.^o della contribuzione ai debiti dei figli naturali.

Del regolamento de' diritti de' figli naturali.

344. Questo articolo sarà diviso in cinque corollarj: 1.^o del concorso del figlio naturale con dei discendenti legittimi; 2.^o del concorso del figlio naturale con degli ascendenti, o de' fratelli, e sorelle legittimi; 3.^o del concorso del figlio naturale con de' zii, e cugini; 4.^o del caso, in cui il figlio ha diritto alla totalità de' beni; 5.^o del caso, in cui premuore il figlio naturale, lasciando discendenti.


COROLLARIO I.

Del concorso del figlio naturale con degli discendenti legittimi.

345. Quando il padre, o la madre ha lasciato de' discendenti legittimi, il diritto del figlio naturale su i beni de' suoi genitori, è di un terzo della porzione ereditaria, che il figlio naturale avrebbe avuto, se fosse stato legittimo: art. 757 Codice civile (*).

(*) *Nelle Due Sicilie a termini dell' art. 674 delle Leggi civili, i figli naturali concorrendo coi discendenti legittimi, succedono nella metà della porzione, che sarebbe loro spettata, se fossero stati legittimi. Così, per esempio, un figlio naturale, il quale concorre nella*

Gilbert , da cui


 Raimondo ,
figlio naturale.
Giulio ,
figlio legittimo.

Gilbert è morto , lasciando un figlio naturale , ed un figlio legittimo. Se questo figlio naturale fosse nato nel matrimonio , avrebbe avuto la metà della eredità , e suo fratello l'altra ; ma egli non può avere , che il terzo di questa porzione. Così , se la eredità è di 12 mila franchi , egli non riceverà , che 2 mila franchi , che fanno il terzo de' 6 mila franchi , che avrebbero composto la sua metà. f. 2000

E 'l fratello legittimo avrà li rimanenti franchi 10000

Totale 12000

Bisognerebbe procedere nell'istesso modo nel caso , in cui vi fossero più figli legittimi , o più naturali.

—

paterna successione di duc. 2000 con un fratello , o figlio di fratello o qualunque discendente legittimo , prenderà di sua porzione duc. 500 metà de' duc. 1000 che gli sarebbero spettati , se fosse stato legittimo.


Del concorso del figlio naturale con degli ascendenti, o de' fratelli, o sorelle legittimi.

346. Quando il padre, o la madre non lasciano discendenti, ma ascendenti, o fratelli, o sorelle legittime, il diritto del figlio naturale è della metà della porzione ereditaria, che avrebbe avuto, se fosse stato legittimo: art. 757 del Codice civile (*).

(*) Per l' art. 674 delle Leggi civili delle Due Sicilie, un figlio naturale, concorrendo cogli ascendenti legittimi, succede nella metà della porzione, che gli sarebbe spettata, se fosse stato legittimo. Vedi l' esempio portato nella nota antecedente, che può applicarsi al caso presente.

Nel concorso poi di un figlio naturale con fratelli, e sorelle legittimi per l' art. suddetto, si cambia sistema: il figlio naturale, in questo caso, prende due terzi di ciò che gli sarebbe spettato, se fosse stato legittimo. Così, per esempio, un figlio naturale, ed un fratello legittimo concorrono nella successione del loro comune genitore, composta di duc. 3000: al figlio naturale spettano duc. 1000 due terzi de' 1500 che gli sarebbero spettati, se fosse stato legittimo: al fratello legittimo i restanti 2000.

Gilbert, e Maria conjugi.



Giorgio è morto, lasciando un figlio naturale, un fratello, un nipote, suo padre, e sua madre. In questa posizione la successione essendo di 12 mila franchi, il figlio naturale che avrebbe dovuto avere la totalità, se fosse stato legittimo, non avrà, che la metà, cioè 6 000

E l'altra metà apparterrà al fratello del defunto, a suo nipote, ed a suo padre, e sua madre, i quali la divideranno secondo l'ordine delle successioni regolari. 6 000

Totale fr. 12 000

La operazione sarebbe la stessa nel caso, in cui il padre, e la madre si trovassero premorti, o nel caso, in cui il defunto non avesse lasciato fratelli, nè nipoti; ma solamente ascendenti, anche diversi dal padre, e dalla madre.

Del resto, noi abbiamo ammesso il nipote

per *rappresentazione* : è questa la opinione , alla quale , malgrado la divergenza di molte decisioni di corti di appello , bisogna tenersi ; ella è stata benissimo sviluppata nel nuovo repertorio di giurisprudenza. *Vedete Représentation* , sect. 4, §. 7.

347. Un' altra quistione è stata elevata : è quella di sapere , se gli ascendenti i quali concorrono col figlio naturale , in mancanza di figli legittimi , debbano prelevare nella successione , le cose da essi donate dal defunto.

Dalla legge 6 , ff. *de jure dotium* è stato tirato l' artic. 747 del Codice civile , il quale assicura agli ascendenti la successione esclusiva de' beni , che sono stati donati ai loro discendenti morti *senza prole*.

Or , quali sono stati i motivi di questa legge ? Due principali : — il primo è stato , che il timore di tutto perdere non ammettesse un freno alla beneficenza de' padri verso de' figli loro : la legge 2. Cod. *de bonis , quae liberis* , sviluppa questo motivo ; e bisogna convenire , che il timore de' padri sarebbe realizzato , se fossero esclusi dal diritto , di cui noi parliamo , poichè , a loro riguardo , il figlio naturale del loro figlio non è , che un' estraneo.

Quanto al secondo motivo , egli è ancora più decisivo. La donazione , che un padre fa a suo figlio non è riguardata , che come un' anticipazione di eredità , sia in favore del donatario , se sopravvive al padre del donante , sia nel caso , in cui egli premorisse , in favore della

sua prole, che venisse in nome del defunto alla successione di questo stesso donante. Ora, il figlio naturale, il quale comporrà questa prole, può egli venire alla successione del donante ascendente? Nò, poichè come noi lo abbiamo visto egli nè anche realmente viene a quella di suo padre.


Così, tutti i motivi della legge si riuniscono in questa circostanza, perchè il figlio naturale non impedisca l'esercizio del diritto di riversione.

COROLLARIO 3.

*Del concorso del figlio naturale
con de' zii, o cugini.*

348. Il diritto del figlio naturale è di tre quarti della porzione ereditaria, che avrebbe avuto, se fosse stato legittimo, quando suo padre, o sua madre non lasciano nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle: art. 757 del Codice civile (*).

(*) *Le Leggi civili col detto art. 674 hanno stabilito, che i figli naturali conseguiranno due terzi, quando esistano congiunti collaterali in gradi successibili. In conseguenza di questa disposizione, il figlio naturale, che concorre con fratelli, e sorelle, o zii, prenderà due terzi di quella porzione, che gli spetterebbe, se fosse legittimo. Vedi l'esempio portato nella seconda parte dell' antecedente nota.*



Alberto, padre naturale, non lascia per eredi, che Luigi, suo zio, e Pietro, cugino germano. In questo caso la successione essendo di 12 mila franchi, Giuliano, il quale avrebbe avuto la totalità, se fosse stato legittimo, non avrà, che i tre quarti, cioè . . . fr. 9 000

E'l zio, e'l cugino avranno l'ultimo quarto in fr. 3 000

Totale fr. 12 000

349. Osserviamo 1.^o, che in questo caso, come nel precedente, quando anche i parenti legittimi non fossero, che da *una sola parte*, eglino avrebbero sempre la metà, o il quarto, ch'è loro accordato; ciò avviene da che non si considerano le linee per la fissazione de' diritti del figlio naturale; 2.^o che la rinuncia,

che fosse fatta dai parenti aventi la più forte porzione non profitterebbe per la stessa porzione ai parenti, che venissero dopo di essi; egli non ridurrebbero il figlio naturale alla stessa porzione, alla quale sarebbe stato ridotto dai parenti più prossimi: ciò viene da che non si debbe più consultare, che la *prossimità del grado* di parenti legittimi, come osserva Chabot dell' Allier nel suo *commentaire des successions*, sull' art. 757.

COROLLARIO 4.

Del caso, in cui il figlio naturale ha diritto alla totalità de' beni.

350. Il figlio naturale ha diritto alla totalità de' beni, quando suo padre, e sua madre non lasciano parenti in grado successibile: art. 758 Codice civile (*).

Così, finchè la famiglia sussiste, gli si conserva una porzione di beni. I soli parenti, che si troveranno al terzo grado, o al di là, se è possibile, non vi potranno pretendere.

351. Ma anche allora il figlio naturale non ha nè la qualità, nè i diritti di un' erede, e lungi da ciò, l' art. 773 del Codice civile, dice, che » le disposizioni degli articoli 769, » 770, 771, e 772 sono comuni ai figli natu-

(*) Art. 674. delle Leggi civili, in fine.

» rali chiamati in mancanza di parenti (*) «.

Che portano questi articoli? — » Art. 769.

» Il conjuge superstite, e l'amministrazione
 » del demanio, che pretendono aver diritto al-
 » la eredità, debbono fare apporre i sigilli,
 » e fare stendere l'inventario nelle forme pre-
 » scritte per l'accettazione della eredità col be-
 » neficio dell'inventario (**).

» Art. 770. Essi debbono domandare al tri-
 » bunale di prima istanza, nella di cui giuri-
 » dizione si è aperta la successione, l'immes-
 » sione in possesso della medesima. Il tribuna-
 » le non può pronunziare sulla domanda, che
 » dopo tre pubblicazioni, ed affissioni nelle so-
 » lite forme, e dopo sentito il regio procu-
 » ratore (***) «.

» Art. 771. Il conjuge superstite è pure te-
 » nuto a far impiegare gli effetti mobili, o a
 » dare cauzione bastante ad assicurarne la re-
 » stituzione agli eredi del defunto, ove questi
 » si presentino nell'intervallo di tre anni: pas-

(*) L'artic. 775. del Codice è stato tolto dalle Leggi civili, non perchè la sua disposizione non debba aver luogo, ma perchè va compresa negli artic. 685, 686, 687, e 688 delle stesse Leggi.

(**) L'artic. 685. Leg. civ. corrisponde al 769 del Codice coll'aggiunzione, che la disposizione ivi compresa è comune ai figli naturali.

(***) Art. 686, Leg. civ.

» sato questo termine la cauzione è sciolta (*) «.

» Art. 772. Il conjuge superstite, e l'ammini-
 » strazione del demanio, che non avessero adem-
 » pito alle formalità loro rispettivamente in-
 » giunte, potranno essere condannati al risar-
 » cimento de' danni-interessi verso gli eredi,
 » qualora se ne presentino (**)

COROLLARIO 5.

Del caso, in cui premuore il figlio naturale, lasciando discendenti.

352. In caso di premorienza del figlio naturale, i suoi figli, o discendenti possono reclamare i diritti stabiliti dagli articoli precedenti: art. 759 del Codice civile (***).

Una quistione è stata agitata. Questo diritto di rappresentazione è accordato ai figli, e discendenti *nati fuori matrimonio*, del pari che ai figli, e discendenti legittimi, in modo che se il figlio naturale riconosciuto avesse avuto egli stesso de' figli naturali, che avesse similmente riconosciuto, questi figli potrebbero esercitare sulla successione del loro avo il di-

(*) } Questi due art. corrispondono agli
 (**) } art. 687. 688. delle Leggi civili, i
 quali generalizzano le loro disposizioni anche
 ai figli naturali.

(***) Art. 675, Leggi civili.

ritto, che vi avrebbe esercitato il loro padre, se fosse sopravvissuto, ciò che si applicherebbe anche a tutti gli altri discendenti più lontani?

Che si è detto per l'affermativa? Che la disposizione dell'art. 759 debb'essere ugualmente applicata agli uni, che agli altri, poichè ella è concepita in termini generali, e senza eccezione.

» Ma per decidere la quistione dice Chabot
 » dell'Allier nel suo *commentaire des succe-*
 » *sions*, su questo articolo, non basta consi-
 » derare isolatamente la disposizione dell'art.
 » 759, bisogna riportarsi all'articolo 756, che
 » determina i diritti accordati ai figli naturali «.

» Or, questo articolo 756, dice espressamen-
 » te, che i figli naturali riconosciuti hanno di-
 » ritto su i beni del loro padre, o madre mor-
 » ti, ma che la legge non accorda alcun di-
 » ritto su i beni de' *parenti del loro padre*,
 » o *madre* «.

» I figli naturali non possono dunque recla-
 » mare cosa alcuna su i beni de' loro *avi*, i
 » quali sono *parenti del loro padre*, o *madre* «.

» La disposizione dell'art. 759, che ha per
 » oggetto la successione di un'avo, non può
 » dunque applicarsi ai figli, o discendenti na-
 » ti fuori matrimonio, ma solamente ai figli,
 » o discendenti legittimi «.

» L'artic. 756 stabilisce la regola generale,
 » di cui gli altri articoli non sono, che lo
 » sviluppo, e l'applicazione a de' casi partico-

» lari. L'art. 759 non contenendo una deroga-
 » zione formale alla regola generale, debbe
 » restargli sommerso «.

» Il legislatore ha creduto necessario di spie-
 » gare, che in caso di premorienza del figlio
 » naturale, i suoi figli, o discendenti legitti-
 » mi potrebbero reclamare i suoi diritti, ed,
 » in effetti, senza questa disposizione precisa,
 » si avrebbe potuto opporre a questi figli, o
 » discendenti, che il principio della rappre-
 » sentazione, non essendo stato stabilito, che
 » nel titolo delle successioni regolari, non do-
 » vrebbe essere esteso alle successioni irregola-
 » ri. Ma il legislatore, dopo aver detto for-
 » malmente nell'art. 756, che non voleva da-
 » re alcun diritto al figlio naturale su i beni
 » *de' parenti* di suo padre, o madre, non ha
 » avuto bisogno di ripetere nell'art. 759, che
 » il diritto, che accordava ai discendenti del
 » figlio naturale su i beni del *loro avo*, non
 » poteva appartenere, che ai discendenti legit-
 » timi «.

Del resto sarebbe inutile opporre a questa
 opinione una osservazione contraria, che si tro-
 vava nel processo verbale delle *conferenze del*
consiglio di stato, pag- 259: o questa osser-
 vazione è stata mal redatta, o non è stata adot-
 tata, poichè, adottandosi, vi sarebbe bisogno
 derogare espressamente, nell'art. 759, al prin-
 cipio stabilito dall'art. 756: questo è ciò che
 ancora osserva M. Chabot.

Delle cose , che il figlio naturale debbe imputare sulla sua porzione.

353. Benchè il figlio naturale non sia erede, pure egli è assoggettito ad una sorta di collazione di tutto ciò che gli è stato donato in anticipazione di eredità da suo padre , o da sua madre.

Ecco ciò che porta l'art. 760 del Codice civile: — » Il figlio naturale, ed i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione , cui hanno diritto di pretendere , tutto ciò che avessero ricevuto dal padre , o dalla madre , la successione de' quali è aperta , e che sarebbe soggetto a collazione , secondo le regole stabilite nella sezione seconda del capitolo 6.º del presente titolo (*) «.

Risulta da ciò , 1.º che i figli naturali debbano imputare sulla loro porzione legale tutto ciò che hanno ricevuto di eccedente: ciò è conforme all'artic. 844 del Codice civile (**), il quale vuole, che l'erede legittimo venendo alla divisione , non possa ritenere le cose , che gli sono state donate, che fino alla concorrenza della quota disponibile , e che l'eccedente sia soggetto a collazione.

354. Ma secondo il nostro articolo , i figli

(*) Art. 675. Leg. civ.

(**) Art. 763. Leg. civ.

naturali, e loro discendenti non sono tenuti d'imputare, che secondo le regole stabilite alla sezione delle collazioni; bisogna dunque applicare loro tutte le disposizioni di questa sezione, che sono conciliabili colla natura de' loro diritti.

Così secondo l'art. 852 (*), eglino non debbono collazionare nè le spese di alimenti, di mantenimento, di educazione, e di istruzione, nè le spese ordinarie di obbligamento, nè quelle per nozze, e regali di uso. Ciò conferma la opinione, che noi abbiamo emessa sotto al n. 251.

Così, gli art. 853, e 854 (**), i quali esimono dalla obbligazione della collazione, i vantaggi, che l'erede ha potuto ritirare da convenzioni passate col defunto, o da società fatte senza frode con lui, sono ugualmente applicabili ai figli naturali.

Per altro i tribunali debbono vegliare con grande cura, perchè non si abusi di questi articoli, per mascherare de' vantaggi, che la legge proibisce.

355. Del resto, noi abbiamo visto sotto al n. 251, che qualunque reclamo è interdetto ai figli naturali, quando abbiano *mentre viva-*no il loro padre, o la loro madre, ricevuto la metà di ciò che loro è accordato, con dichiarazione espressa per parte del loro padre, o lor madre, che la loro intenzione è di ri-

(*) Art. 771. Leg. civ.

(**) Art. 772, e 773. Leg. civ.

durre il figlio naturale alla porzione, che gli hanno assegnato; che per altro nel caso, in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe rivenire al figlio naturale, egli può reclamare il supplemento necessario, per compierla.

ARTICOLO III.

Della contribuzione a' debiti dai figli naturali.

356. Da che il figlio naturale non prende la sua porzione a titolo *successivo*, ne segue evidentemente, che egli non può essere tenuto ai debiti, che fino alla concorrenza di ciò che prende.

Per questo motivo, egli non può rinunciare alla successione, ancorchè fosse cattiva.

357. Ma si debbe dell'istesso modo decidere nel caso, in cui, in mancanza di parenti del defunto in grado successibile, il figlio naturale prende tutt' i beni?

Si potrebbe dire per l' affermativa primieramente, che i debiti sono un carico naturale de' beni, e che colui, il quale prende tutt' i beni, debbe pagare tutt' i debiti; in secondo luogo, che la chiamata del figlio naturale in questo caso, è una immessione in possesso de' beni, simile a quello, che faceva il pretore romano in molte circostanze; che come l' immessione in possesso fatto dal pretore, è un titolo equipollente alla successione, la quale deb-

de attribuirne le obbligazioni, come i diritti.

Ma bisogna rispondere: 1.^o che i debiti sono alla verità un carico naturale de' beni, ma fino alla concorrenza del loro valore; che se l'erede è obbligato al pagamento di tutt' i debiti qualunque sia la loro somma, non perchè egli prende tutt' i beni, ma perchè rappresenta il defunto, e succede in tutt' i diritti attivi, e passivi *in totum jus, et personam defuncti*; 2.^o che confessando, che la chiamata del figlio naturale è un' immissione in possesso a un dipresso simile a quello che faceva il pretore a Roma, ne differisce per altro, in ciò che non dà i diritti di erede, donde segue, che non può farne contrarre le obbligazioni.

Del resto, il Codice civile astringe il figlio naturale coll' art. 773, che abbiamo rapportato n. 371, a fare inventario; egli vuol dunque, che non sia tenuto ai debiti, che fino alla concorrenza del valore de' beni, come l'erede beneficiario; e tal'è effettivamente la dottrina insegnata da Chabot dell' Allier, nel suo *commentaire des successions*, sull' artic. 772.

358. Osserviamo pertanto collo stesso autore, che il figlio naturale sarebbe tenuto alla totalità de' debiti della successione, anche al di là del valore de' beni, se nel caso previsto nel n. precedente, non avesse fatto apporre i sigilli, nè fatto procedere ad un buono, e fedele inventario: assimilato agli eredi beneficiarij, egli debb' essere trattato della stessa maniera; e se

egli ha disposto arbitrariamente del patrimonio, senza farne costare legalmente il valore, come non può opporre ai creditori una insufficienza, che non è più possibile, di stabilire, egli debbe pagare tutt'i debiti.

DISTINZIONE III.

De' diritti de' figli naturali, quando vi siano delle disposizioni per parte dei loro padre, e madre.

359. Noi divideremo questa distinzione in quattro articoli: 1.º del concorso del figlio naturale con de' figli legittimi, ed un donatario, o legatario universale; 2.º del concorso del figlio naturale con degli ascendenti, o de' fratelli, e sorelle del defunto, ed un legatario universale; 3.º del concorso del figlio naturale coi collaterali solamente, ed un legatario universale; 4.º del caso, in cui il figlio naturale non può domandare la riduzione della donazione.

ARTICOLO I.

Del concorso del figlio naturale con de' figli legittimi, ed un donatario, o legatario universale.

360. Noi di già abbiamo visto sotto al n. 345, che la porzione del figlio naturale in con-

corso con de' figli legittimi, è di un terzo di ciò che avrebbe, se fosse legittimo (*).

Ma questa porzione debbe variare, non solamente secondo che vi siano più, o meno figli legittimi (**); ma anche, quando il padre avrà disposto, secondo che avrà potuto estendere, o restringere la sua disposizione.

Ecco un' esempio, che prendiamo nel *trattato delle donazioni*, dà Grenier, n. 672.

» Supponiamo, che il defunto abbia lasciato
 » tre figli legittimi, e tre figli naturali; che
 » la sua fortuna consista in 24000 franchi; e
 » che abbia fatto un legatario universale. Per
 » questo solo, che egli avrebbe tre figli legittimi, la porzione sarebbe irrevocabilmente
 » fissata ad un quarto, cioè a franchi 6000
 » secondo l'articolo 913. Sarebbe lo stesso, se
 » egli avesse sei, o più figli legittimi. Egli non
 » vi avrebbe ragione, per diminuire la porzione disponibile, perchè al di là di tre figli
 » legittimi vi sarebbero più, o meno figli naturali, poichè i tre figli legittimi guadagnano alla circostanza, che gli altri figli sono

(*) Nella nota al n. 345 abbiamo visto, che nelle Due Sicilie in questo caso la porzione del figlio naturale è la metà di ciò che prenderebbe, se fosse legittimo.

(**) Nelle Due Sicilie per l'art. 329, Leggi civili, il disponibile mai varia, essendo stato fissato alla metà de' beni del disponente, qualunque sia il numero de' suoi figli.

» soltanto naturali. Non si vede più di ragio-
 » ne, per far partecipare il legatario univer-
 » sale al beneficio risultante da questa circo-
 » stanza «.

» Così nella ipotesi, la porzione disponibile
 » è sempre fissata al quarto. I figli naturali
 » avranno solamente un terzo di ciò che avreb-
 » bero avuto nella porzione indisponibile, se
 » fossero stati legittimi, perchè in questa po-
 » sizione, il diritto di figlio naturale è sola-
 » mente il terzo del diritto di figlio legittimo,
 » e gli altri due terzi apparterranno ai figli
 » legittimi «.

361. Ma noi dobbiamo presentemente imma-
 ginare il caso, in cui il defunto avesse lascia-
 to un figlio legittimo, ed un figlio naturale.
 Per fissare la quota disponibile in questo caso,
 il figlio naturale debbe far numero come gli
 altri figli legittimi?

Sì. Si richiami ciò che era la specie della
 decisione della corte di cassazione, del 26 giu-
 gno 1809, che abbiamo rapportato, n. 539,
 e M. Grenier, num. 671 avea ragionato nella
 stessa maniera.

» Per conciliare tutt' i diritti in ciò che io
 » credo essere lo spirito della legge, dice egli
 » n. 671, si debbe dapprima, per fissare la
 » riserva proporzionale del figlio naturale, met-
 » terlo fittiziamente nel numero de' figli legit-
 » timi, poichè secondo la legge, il diritto di
 » figlio naturale è una quota del diritto di fi-
 » glio legittimo. Ma in seguito, come nel ca-

» so del concorso di un figlio naturale cogli
 » ascendenti del defunto, di cui io mi sono
 » occupato nel num. 669, mi sembra, che si
 » debba considerare la riserva del figlio natu-
 » rale come un peso su i beni, ed operare sul
 » restante dei beni, distrazione fatta della ri-
 » serva, nel senso della sola esistenza de' figli
 » legittimi «.

» Posto ciò, riprendendo la ipotesi suddet-
 » ta, dopo aver prelevato sulla massa di 24000
 » franchi, li 2666 franchi, nono spettante al
 » figlio naturale, resterebbe 21333 franchi (io
 » lascio le frazioni). La porzione disponibile
 » sarebbe metà di questa somma, che andereb-
 » be a beneficio del legatario universale, e la
 » riserva del figlio legittimo sarebbe l'altra
 » metà «.

Osservate, che se vi fossero due figli legittimi, un figlio naturale, ed un legatario universale, si dovrebbe procedere seguendo la stessa maniera, secondo le proporzioni, relative al cangiamento delle porzioni del disponibile, e dell' indisponibile, stabilito dalla legge secondo il numero de' figli.

362. Esaminiamo ora il caso, in cui in luogo di un legatario universale, vi fosse un donatario tra vivi.

» Supponiamo, dice ancora Grenier, n. 673,
 » che il defunto lasci un figlio legittimo, un
 » figlio naturale, e che abbia fatto una dona-
 » zione tra vivi di 60000 franchi; che si tro-
 » vino in seguito nella successione 12000 fran-

» chi, distrazione fatta de' debiti, la massa,
 » sulla quale i diritti de' figli debbano essere
 » percetti è di 72000 franchi; la riserva del
 » figlio legittimo è un terzo, 24000 franchi;
 » la riserva dell'altro figlio, se fosse legittimo
 » sarebbe 24000 franchi; la sua riserva pro-
 » porzionale come figlio naturale è un terzo, no-
 » no del totale che fa 8000 franchi, resta 64000
 » franchi. La porzione disponibile sarà pel do-
 » natario di 32000; e la riserva pel figlio le-
 » gittimo di simile somma; in modo che la
 » donazione proverà la riduzione di 28000 fran-
 » chi «.

363. Osserviamo collo stesso giureconsulto,
 n. 673, che da che la fissazione de' diritti del
 figlio naturale debba avere per modello in tut-
 t'i casi, l'ammontante di ciò che avrebbe avu-
 to, se fosse stato legittimo; egli può esigere
 le stesse collazioni per parte de' figli legittimi,
 che potrebbero essere esatte da questi ultimi.

*Del concorso de' figli naturali con degli
ascendenti, o de' fratelli, e sorelle
del defunto, ed un legatario
universale.*

364. Che debbe avere in questo caso il figlio naturale? La metà di ciò che avrebbe avuto, se fosse stato legittimo (*).

Ma si capisce bene, che quì bisogna dirigersi di un'altra maniera nel caso, in cui vi siano ascendenti aventi diritto alla riserva, da quella, in cui vi siano fratelli, e sorelle soltanto; perchè questo diritto di riserva non debb'essere annientato dalla circostanza, che vi siano figli naturali.

» Si crede entrare nello spirito della legge,
» dice Grenier, n. 669 regolandosi di manie-
» ra, che il diritto di riserva degli ascendenti
» sia modificato, e che la porzione disponibi-
» le, che fosse spettata al legatario universale
» lo sia del pari. Gli ascendenti, e'l legatario
» universale debbono tutti risentirsi, in una
» uguale porzione, dell' effetto della esistenza
» de' figli naturali. Or questa proporzione sarà
» esattamente osservata, considerando ciò che

(*) Per ciò che si eseguirebbe in questo caso nelle Due Sicilie, si veggia la nota al n. 346.

» dovrà spettare al figlio naturale, come un
 » carico di tutt' i beni, facendo portare la ri-
 » serva degli ascendenti sul restante de' beni,
 » distrazione fatta del diritto spettante al figlio
 » naturale, e lasciando il dippiù al legatario
 » universale «.

» Ciò non può bene intendersi, che fissando
 » degli esempj «.

» Supponiamo, che il defunto abbia lasciato
 » suo padre, e sua madre, un figlio natura-
 » le; che la sua fortuna sia di 24000 franchi;
 » e che abbia fatto un legatario universale. La
 » riserva del figlio sarebbe stata di 12000 fran-
 » chi, se fosse stato legittimo. Nella ipotesi in
 » quistione, il diritto del figlio naturale è ri-
 » dotto secondo l'artic. 757 alla metà del di-
 » ritto di figlio legittimo; la riserva propor-
 » zionale del figlio naturale è allora di 18000
 » franchi. Su queste 18000 franchi, il padre,
 » e la madre prenderanno la loro riserva, che
 » è di un quarto per ciascuno di essi, secon-
 » do l'art. 915; ciò che fa per ciascuno 4500
 » franchi, e 9000 franchi in totale. Dopo pre-
 » levate tutte queste somme, resteranno 9000
 » franchi, che formeranno la porzione dispo-
 » nibile spettante al legatario «.

» Se nella istessa ipotesi, vi fossero due fi-
 » gli naturali in luogo di uno, la loro riserva
 » proporzionale, secondo il modo indicato, sa-
 » rebbe di 8000 franchi in totale; la riserva
 » del padre, e della madre sulli 16000 fran-
 » chi restanti, sarebbe di 8000 franchi; il di

» più, che fanno 8000 franchi, formerebbe la
» porzione disponibile «.

» Se in difetto del padre, e della madre,
» o di uno di essi, vi fossero ascendenti di
» gradi superiori, che avessero un diritto di
» riserva, ciò che avverrebbe, se il defunto
» non avesse lasciato fratelli, o sorelle, o di-
» scendenti di fratelli, o sorelle, del pari che
» io mi sono spiegato, trattando delle riserve
» degli ascendenti, bisognerebbe in questo ca-
» so seguire le stesse orme, che riguardo al
» padre, ed alla madre. Vi ha parità di mo-
» tivi «.

566. Supponiamo ora, che il defunto abbia lasciato solamente fratelli, o sorelle, o discendenti di essi, un figlio naturale, ed un legatario universale collo stesso valore di beni di 24000 franchi.

In questo caso, l' art. 757 fissando il diritto del figlio naturale alla metà di ciò che avrebbe avuto, se fosse stato legittimo, ed avendo dovuto avere 12000 franchi, il suo diritto sarà ridotto a 6000 franchi; il di più apparterrà sempre al legatario universale.

*Del concorso del figlio naturale con de' col-
lateralì, ed un legatario universale.*

367. Che debbe ancora avere il figlio naturale in questo caso? I tre quarti della porzione di figlio legittimo (*).

» Supponiamo, dice M. Grenier, n. 667,
» che il defunto abbia lasciato 48000 franchi
» di beni, un figlio naturale, un cugino pa-
» terno, ed un legatario universale. Che avreb-
» be avuto il figlio naturale, se fosse stato
» legittimo, ed essendovi un legato universa-
» le? Egli sarebbe stato ridotto a 24000 fran-
» chi, metà de' beni. Or, seguendo la pro-
» porzione stabilita dall' art. 757, il quale
» vuole, che in questa ipotesi il diritto di fi-
» glio naturale, in conseguenza della disposi-
» zione, sarà di 18000 franchi, che fanno i
» tre quarti della riserva del figlio legittimo.
» Le 30000 franchi restanti apparterranno al
» legatario universale «.

» Per la stessa ragione, se, nella ipotesi
» suddetta, in luogo di un sol figlio natura-
» le, ve ne fossero quattro, la riserva di que-
» sti figli essendo de' tre quarti, se fossero
» stati legittimi, cioè di 36000 franchi, la lo-
» ro riserva, perchè sono naturali, sarà ugual-

(*) Vedi la nota al n. 358 perciò ch'è osservabile in questo caso nelle Due Sicilie.

» mente de' tre quarti di questi tre quarti, cioè
 » di 27000 franchi. Il restante apparterrà, co-
 » me nella ipotesi suddetta, al legatario uni-
 » versale: egli solo può profittare, sia della
 » diminuzione della riserva de' figli naturali
 » comparativamente al diritto, che avrebbero
 » avuto, se fossero stati legittimi, quando non
 » vi esistono disposizioni, sia della porzione
 » ereditaria, che sarebbe spettata ai collatera-
 » li, poichè non hanno diritto di riserva «.

ARTICOLO IV.

*Del caso, in cui il figlio naturale non può
 domandare la riduzione della donazione.*

368. Un figlio naturale, che fosse stato solamente riconosciuto dopo la donazione, non potrebbe domandarne la riduzione per un diritto di riserva.

E questa la dottrina insegnata da M. Grenier, n. 665. » La ragione, dice egli, n'è, » che nella regola, il figlio naturale non acquista un diritto, riguardo ai terzi, che col suo riconoscimento «.

» Ed egli aggiunge, che questa conseguenza si tira dalla disposizione dell'art. 337 del » Codice, che noi abbiamo rapportato sotto i » numeri 240, e 242, ove è detto: Il riconoscimento fatto durante il matrimonio da uno » de' coniugi a favore di un figlio naturale

» avuto prima del matrimonio da altri fuorchè
 » dal proprio consorte, non può nuocere nè a
 » questo, nè ai figli nati dal suo matrimonio «.

Ma questa conseguenza si tira ancor meglio
 dall'art. 960 del Codice, portante, che » qua-
 » lunque donazione tra vivi rimarrà rievocata
 » *ipso jure* colla sopravvenienza di un figlio
 » *legittimo* del donante «.

SEZIONE II.

De' beni de' figli naturali.

369. Noi divideremo questa sezione in due
 paragrafi: 1.^o della capacità de' figli naturali
 di disporre de' loro beni; 2.^o della successione
 de' figli naturali morti senza prole.

§. 1.

Della capacità de' figli naturali di disporre de' loro beni.

370. Che i figli naturali, anche adulterini,
 o incestuosi, possano disporre de' loro beni, sia
 tra vivi, che per testamento del pari che se
 lo fossero legittimi, è la proposizione la meno
 suscettibile di difficoltà.

Si può vedere ciò che si è detto su questo
 punto nella *Introduzione*.

371. Ma i figli naturali del pari che le al-

tre persone non possono a titolo gratuito, che sotto le riserbe dovute ai figli, che possano essi stessi avere.

È stata agitata una quistione, se il padre, e la madre del figlio naturale semplice hanno anche essi un diritto di riserva su i beni di quest' ultimo, negli stessi casi, e della stessa maniera, che il padre, e la madre legittimi hanno un diritto di riserva su i beni de' loro figli?

Questa quistione è stata risolta da Grenier, n. 676, e la sua opinione non può soffrire difficoltà. » Questo diritto di riserva, dice questo » giureconsulto, deriva immediatamente da ciò, » che i figli naturali hanno un diritto su i be- » ni del loro padre, e della loro madre, de' » quali non possono essere interamente priva- » ti, e debbe esservi reciprocità. Di più, l'art. » 765 attribuendo al padre, ed alla madre » del figlio naturale il diritto di succedergli » in tutta la latitudine possibile, se ne tira la » conseguenza, che il padre, e la madre deb- » bano avere un diritto di riserva su i beni » del loro figlio naturale senza restrizione, co- » me l'avrebbero su i beni dello stesso figlio, » se fosse legittimo «.

372. Del resto, i figli naturali legalmente riconosciuti debbono su i loro beni, degli alimenti ai loro genitori: la obbligazione debb'essere reciproca.

Osservate pertanto, che in Atene il figlio naturale, che avea per madre una corteggiana,

era dispensato da questo dovere verso suo padre: ciò avveniva da che la vita, che gli doveva, non poteva essere considerata un beneficio.

Noi non troviamo questa eccezione nel diritto romano. Ella non è stata mai ammessa nella giurisprudenza francese.

§. 2.

Della successione ai figli naturali morti senza prole.

373. Un' autore osserva, che se in tutt' i tempi, i discendenti legittimi de' figli naturali sono loro succeduti, e non solamente perchè la natura parla altamente in loro favore, ma anche perchè la loro nascita forma la prima radice di una famiglia legittima (1).

Perciò i nostri legislatori non hanno creduto occuparsi di questa successione; eglino hanno solamente previsto il caso, in cui il figlio naturale morisse *senza prole*.

Nell' antico diritto, i suoi beni erano allora considerati come abbandonati, come beni vacanti, e che perciò appartenevano al fisco (2). Nelle nostre costumanze, i signori, o il re il prendevano sotto il titolo di *diritto di bastardaggine* (3).

(1) Bourjon, *Droit commun de la France*.

(2) Leg. 4. Cod. de bon. vacant., et de indic.

(3) Vedi l' introduzione.

Osservate pertanto, che se il figlio naturale fosse stato maritato, il suo conjuge superstite gli succedeva in virtù dell'editto *unde vir, et uxor*. Questo diritto era sopra tutto osservato ne' paesi di diritto scritto.

Ecco qual'era l'antico diritto. Noi andiamo presentemente a vedere quali sono le disposizioni del Codice civile.

Noi divideremo questa materia in due distinzioni: 1.^o del caso, in cui i genitori del figlio naturale gli hanno sopravvissuto; 2.^o del caso, in cui il figlio naturale lascia de' fratelli, o sorelle.

D I S T I N Z I O N E I.

Del caso, in cui i genitori del figlio naturale gli hanno sopravvissuto.

374. Che porta l'artic. 765 del Codice civile? » La eredità del figlio naturale morto senza prole, è devoluta al padre, od alla madre, che l'avrà riconosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, quando sia stato riconosciuto da entrambi (*).

(*) *L'art. 680 delle Leggi civili delle Due Sicilie ha riformato l'artic. 765 del Codice civile. Ivi è prescritto. » La eredità del figlio » naturale morto senza prole si deferirà alla madre, ed al padre, qualora questi lo » abbia riconosciuto «. Questa disposizione è una conseguenza di quella portata nell'art. 674*

È questa una giusta reciprocità, che la legge consacra quì, come l'abbiamo osservato nella *Introduzione*.

Osserviamo pertanto con M. Chabot dell'Al-lier nel suo *commentaire des successions*, su questo articolo, che vi ha una differenza essenziale tra i diritti di questo padre, e di questa madre, e quelli del figlio naturale. Si è visto più sopra, che questo figlio non è giammai *erede*, anche quando prenda la totalità de' beni; e si vede al contrario nell'art. 765, che il padre, e la madre prendano in qualità di *erede*, i beni del figlio naturale, che han-

cit. Leggi: se quivi è prescritto, che il figlio naturale succeda alla madre, ancorchè da questa non sia stato legalmente riconosciuto (dimostrando però essere egli quello stesso, che sua madre ha partorito); dovea per conseguenza necessaria, e per serbare il diritto di reciprocità, ammettersi la madre alla successione del figlio naturale, anche quando non lo abbia legalmente riconosciuto (dimostrando però essere lei quella madre, che l'ha partorito).

Per lo stesso diritto di reciprocità, se pe'l citato articolo 674 dette Leggi il figlio naturale allora succeda al padre, quando da questi sia stato legalmente riconosciuto; il padre allora potrà succedere a suo figlio naturale, quando lo abbia legalmente riconosciuto.

no riconosciuto, poichè è detto espressamente, che *la sua successione loro è devoluta*; egli-
no hanno dunque in questa successione gli stes-
si diritti, e sono sottoposti alle medesime ob-
bligazioni, che gli eredi legittimi.

375. Ma molte quistioni si presentano. E pri-
mieramente da che il nostro articolo non sta-
bilisce distinzione tra la prole naturale, e la
prole legittima, bisogna conchiuderne, che il
padre, e la madre siano esclusi dalla succes-
sione del loro figlio naturale, benchè egli stes-
so non lasci, che figli nati fuori matrimonio,
ma legalmente riconosciuti?

Sì, risponde il giureconsulto, che noi abbia-
mo citato. » L'artic. 758, dice egli, vuole,
» che i figli naturali legalmente riconosciuti
» prendano la totalità de' beni del loro padre,
» e della loro madre, quando non vi esistano
» parenti legittimi: eglino sono sempre estra-
» nei tra loro sotto il rapporto di famiglia, e
» della legittimità: il padre, e la madre, che
» hanno riconosciuto un figlio, non possono
» dunque impedire, che i suoi discendenti nati
» fuori matrimonio siano chiamati a prendere
» la totalità de' suoi beni, ed i suoi discen-
» denti hanno diritto di tutto pretendere, poi-
» chè il figlio naturale non ha parenti legiti-
» timi «.

376. Una seconda quistione. Il padre, e la
madre del figlio naturale possono eglino, ri-
nunciando alla sua eredità, riprendere, ma a

titolo solamente di *diritto di riversione*, le cose, che gli avevano donate?

Questa quistione non può essese risolta coll'art. 747, ma colle disposizioni portate nel titolo delle successioni irregolari. Le cose essendo ridotte allo stesso punto, che all'antica giurisprudenza colla rinuncia del padre, o della madre; e questa giurisprudenza ci servirà di guida.

Or, come si risolveva questa quistione? Ascoltiamo Henrys, lib. 6, cap. 5; ecco come egli si esprime.

» Tutti i motivi della riversione si rincon-
 » trano nella persona del padre naturale del
 » pari che in quella del padre legittimo. . . .
 » Se il diritto di riversione è stato stabilito,
 » come lo dice la leg. 2, *Cod. de bonis, quae*
 » *liberis*, affinchè il timore di tutto perdere
 » non mettesse un freno alla beneficenza de' pa-
 » dri verso de' loro figli, questa ragione ha più
 » di forza pel padre naturale, che pel padre
 » legittimo; quello ha più bisogno di stimolo,
 » che questi. . . Se è la commiserazione, che
 » rende la dote reversibile in favore del padre,
 » *ne et filiae amissae, et dotis damnum sen-*
 » *tiat*, come è detto anche nella leg. 6. ff. *de*
 » *jure dotium*, la stessa ragione non milita
 » meno pel padre naturale, che pel padre le-
 » gittimo. — Non importa, che il padre na-
 » turale non possa essere considerato dotare in
 » anticipazione di eredità; perchè, ciò non im-

» pedisce, che non faccia ufficio di padre, che
 » egli non doni come tale, e per conseguenza,
 » che non debba godere degli stessi favori,
 » atteso che vi è sempre riversione del padre
 » alla figlia, ed anche condizione de' beni pro-
 » fittizj. — Aggiungiamo, che se la legge 5,
 » §. 15. ff. *de jure dotium*, accorda ugual-
 » mente la riversione della dote al padre adot-
 » tivo, che al padre naturale, e legittimo, vi
 » ha ancora più di ragione di stabilire questo
 » diritto pel padre naturale, il quale è unito
 » col sangue alla figlia, che riconosce «.

E questa opinione, che Bretonnier ha anco-
 ra fortificata, e che risponde alle obiezioni di
 Maynard, di Cambolas, di Ferriere sopra Du-
 ranti, e di Despeisses, era stata adottata da
 decisione precisissima, resa dal parlamento di
 Grenoble il 14 agosto 1664: Basset la rappor-
 ta, tom. 1. lib. 4. cap. 2.

Una di queste obiezioni, e forse la princi-
 pale, si trova testualmente distrutta dall' art.
 760, che noi abbiamo rapportata num. 353, e
 che astringendo il figlio naturale a collazionare
 le cose donate, fa sufficientemente intendere,
 che non le avea ricevute, che per *anticipa-
 zione di eredità*. Del resto l' art. 766 che noi
 rapporteremo sotto la distinzione seguente, am-
 mette il diritto di riversione in favore de' di-
 scendenti de' padri, e delle madri premorti:
 l' argomento *a fortiori* si applica quì in tutta
 la sua forza.

Osservate, che vi saranno minori difficoltà

sull' esercizio del diritto di riversione, se fosse stato *stipulato*.

377. Di più il padre, e la madre sono abili a succedere al figlio naturale, che eglino hanno riconosciuto, ancorchè essi stessi fossero nati fuori matrimonio: il nostro artuolo non fa alcuna distinzione. Eglino debbono godere ugualmente del diritto di riserva, e del diritto di riversione, di cui abbiamo parlato.

D I S T I N Z I O N E II.

Del caso, in cui il figlio naturale lascia solamente de' fratelli, o sorelle.

378. Quando il padre, e la madre del figlio naturale sono morti prima di lui, i beni, che egli ne avea ricevuti, e che si trovano nella sua eredità, passano ai fratelli, e sorelle legittimi, se sono ancora in natura; le azioni di ricupera, se ve ne sono, ovvero il prezzo di detti beni alienati, se non è stato ancora pagato, ugualmente ai fratelli, e sorelle legittimi: art. 766 del Codice civile (*).

Osservate dapprima, 1.^o, che questo articolo suppone il caso, in cui il padre, e la madre sono morti *tutti due*; perchè se l'uno di essi solamente sopravvivesse, la eredità gli sarebbe devoluta in totalità; secondo l'articolo 765, che noi abbiamo rapportato sotto la di-

(*) Art. 681. Leggi civili.

stinzione precedente ; 2.° Che bisogna , che i beni siano ancora *in natura* nella sua eredità, perchè possano passare ai fratelli, e sorelle legittimi ; per altro le azioni di ricupera , e 'l prezzo , che fosse ancora dovuto , ritorneranno ad essi ugualmente.

Su quest'ultimo punto il nostro articolo non fa, che ripetere la disposizione del 747.^{mo}, che si trova nel titolo *delle successioni*. Vedi, per le difficoltà, ch'ella fa nascere, M. Chabot dell'Allier nel suo *commentaire des successions*, sull'art. 747, e M. Grenier, *delle donazioni*, tom. 3.

379. Ma molte quistioni si elevano ancora sul nostro articolo : e primieramente , benchè sembri non deferire le cose donate, che ai fratelli , e sorelle legittimi del figlio naturale , si dovranno , se sono premorti , ammettere i loro figli , o discendenti per rappresentazione?

M. Grenier, *delle donazioni*, n. 677, insegna la negativa. » Io penso, dic' egli, che questa estensione sia inammissibile, come essendo contraria alla legge. Ella non debbe essere più permessa, che nel caso dell'art. 757, » ove è quistione di fratelli, o sorelle «.

Ma in questo stesso caso noi abbiamo visto, n. 346, che bisognava ammettere la rappresentazione ; e l'analogia è sensibile.

380. Una seconda quistione : è un diritto di successione , come quello , che è accordato ai donanti in successione regolare , o non è , che

un semplice diritto di riversione , che il nostro articolo stabilisce ?

Questo non è , che un semplice diritto di riversione. » L'art. 747 , dice benissimo Chabot » dell'Allier nel suo *commentaire des successions* , sul nostro articolo ha impiegato il » termine di *succedere* ; e l'art. 766 dice solamente , che i beni passano. La differenza » di queste espressioni stabilisce chiaramente » la differenza de' diritti. Come i figli naturali » non hanno , in alcun caso , il diritto di succedere ai parenti de' loro genitori , non si è » voluto dare a questi parenti il diritto di succedere , per alcuna specie di beni , ai figli » naturali «.

Per questo , i fratelli , o sorelle , o i nipoti legittimi del figlio naturale , riprendendo ciò ch'era stato donato a questo figlio dal padre , e dalla madre comuni , non divengono suoi eredi , ma non ne sono meno tenuti di contribuire ai debiti in proporzione dell'emolumento , ed anche di pagare la totalità de' debiti ipotecati su i beni , che riprendono , salvo il loro ricorso per l'eccedente della loro porzione in ragione dell'emolumento. Il figlio naturale , il quale era proprietario di questi beni ha potuto disporne , e gravarli di debiti : egli non era un semplice usufruttuario.

Tal' è la dottrina insegnata da M. Chabot , e si trova di già sviluppata sotto al n. 173 , 2.^o 381. Quanto ai beni , che il figlio naturale

non avea ricevuto da suo padre, e da sua madre, passano ai suoi fratelli, e sorelle naturali, o ai loro discendenti: *detto articolo*.

Osservate, che bisogna, che questi fratelli, e sorelle naturali siano stati anche legalmente riconosciuti.

Se i discendenti de' figli naturali fossero bastardi riconosciuti, succederebbero ancora alla totalità degli stessi beni: è questa la dottrina di M. Chabot: noi ne abbiamo visto le ragioni sotto il n. 375.

382. Del resto, quando il defunto non lascia nè fratelli, nè sorelle, o discendenti da essi, i beni appartengono al conjuge non separato per divorzio, ed in sua mancanza, al fisco: art. 767, e 768 del Codice civile (*).

FINE DEL III. ED ULTIMO VOLUME.

(*) *Nelle Due Sicilie per esser stato abolito il divorzio, coll' art. 683 delle Leggi civili si è sanzionato, che nel nostro caso la eredità apparterrà al conjuge sopravvivate; ed in mancanza di questi, si devolverà allo Stato: art. 684 dette Leggi.*

TAVOLA

197

DEI CAPITOLI , SEZIONI , PARAGRAFI , ETC.
CONTENUTI IN QUESTO III. VOLUME.

	Pag.
SEZIONE II. D i coloro da' quali, ed in favor de' quali può essere fatto il ri- conoscimento	5
§. 1. Di coloro , da quali può essere fatto il riconoscimento	ivi
DISTINZ. I. Del riconoscimento fatto da uno de' conjugj	ivi
DISTINZ. II. Del riconoscimento fatto da un mi- nore	9
§. 2. Di coloro , in favor de' quali può essere fatto il riconoscimento	13
DISTINZ. I. De' figli naturali semplici	ivi
DISTINZ. II. De' figli adulterini o incestuosi	18
§. 3. Dell'approvazione della madre	22
DISTINZ. I. Del riconoscimento senza indicazio- ne nè approvazione della madre	ivi
DISTINZ. II. Del riconoscimento ch'è stato ne- gato	24
§. 4. Di coloro i quali possono conte- stare il riconoscimento	27
SEZIONE III. Della ricerca della paternità e del- la maternità	32
§. 1. Della ricerca della paternità	33
DISTINZ. I. De' principj su la ricerca della pa- ternità	ivi

DISTINZ. II.	Del caso in cui la ricerca della paternità può aver luogo.....	37
§. 2.	Della ricerca della maternità.....	43
DISTINZ. I.	Del principio su questa ricerca..	ivi
DISTINZ. II.	Delle condizioni perchè la ricerca della maternità abbia luogo...	44
ARTICOLO I.	Della prova del parto.....	ivi
ARTICOLO II.	Della prova della identità.....	50
COROLLARIO I.	Del principio di prova per iscritto.	ivi
COROLLARIO 2.	Delle presunzioni gravi.....	54
§. 3.	Della paternità o maternità provata.....	60
SEZIONE IV.	Degli effetti del riconoscimento..	63
§. 1.	Della parentela de' figli naturali..	64
§. 2.	Del cognome de' figli naturali....	69
§. 3.	Della educazione de' figli naturali.	75
§. 4.	Della patria potestà relativamente ai figli naturali.....	83
§. 5.	Della tutela e della emancipazione de' figli naturali.....	89
DISTINZ. I.	Della tutela de' figli naturali....	ivi
DISTINZ. II.	Della emancipazione de' figli naturali.....	95
§. 6.	Del matrimonio de' figli naturali.	97
CAPITOLO III	De' diritti e de' beni de' figli naturali.....	102
SEZIONE I.	De' diritti de' figli naturali.....	ivi
§. 1.	De' diritti de' figli naturali in generale.....	ivi
§. 2.	De' diritti de' figli naturali durante la esistenza de' loro genitori.	109
DISTINZ. I.	Degli alimenti che possono reclamare i figli naturali.....	ivi
ARTICOLO I.	De' figli naturali semplici.....	110
ARTICOLO II.	De' figli adulterini o incestuosi...	121

DISTINZ. II.	Delle donazioni che possono ricevere i figli naturali.	199 124
ARTICOLO I.	Della capacità de' figli naturali di ricevere dal loro padre o madre.	ivi
ARTICOLO II.	Della quota disponibile in favore de' figli naturali	127
ARTICOLO III.	Delle donazioni proibite o indrette che fossero fatte al figlio naturale	135
§. 3.	De' diritti de' figli naturali nelle successioni del loro padre e della loro madre	145
DISTINZ. I.	Della natura de' diritti deferiti al figlio naturale	146
DISTINZ. II.	De' diritti de' figli naturali nella successione <i>ab intestato</i> del loro padre e della loro madre.	157
ARTICOLO I.	Del regolamento de' diritti de' figli naturali.	158
COROLLARIO I.	Del concorso del figlio naturale con degli discendenti legittimi.	ivi
COROLLARIO 2.	Del concorso del figlio naturale con degli ascendenti, o de' fratelli o sorelle legittimi.	160
COROLLARIO 3.	Del concorso del figlio naturale con de' zii o cugini	163
COROLLARIO 4.	Del caso in cui il figlio naturale ha diritto alla totalità de' beni.	165
COROLLARIO 5.	Del caso in cui promuovere il figlio naturale lasciando discendenti.	167
ARTICOLO II.	Delle cose che il figlio naturale debbe imputare sulla sua porzione.	170
ARTICOLO III.	Della contribuzione ai debiti dai figli naturali	172

DISTINZ. III.	De' diritti de' figli naturali quando vi sieno delle disposizioni per parte dei loro padre e madre.	174
ARTICOLO I.	Del concorso del figlio naturale con de' figli legittimi ed un donatario o legatario universale.	ivi
ARTICOLO II.	Del concorso de' figli naturali con degli ascendenti, o de' fratelli, e sorelle del defunto, ed un legatario universale.	179
ARTICOLO III.	Del concorso del figlio naturale con de' collaterali, ed un legatario universale.	182
ARTICOLO IV.	Del caso, in cui il figlio naturale non può domandare la riduzione della donazione.	183
SEZIONE II.	De' beni de' figli naturali.	184
§. 1.	Della capacità de' figli naturali di disporre de' loro beni.	ivi
§. 2.	Della successione de' figli naturali morti senza prole.	186
DISTINZ. I.	Del caso, in cui i genitori del figlio naturale gli hanno sopravvissuto.	187
DISTINZ. II.	Del caso, in cui il figlio naturale lascia solamente de' fratelli, o sorelle.	192


FINE DELLA TAVOLA.


5488


21 OTT. 1953














VILLARGUES

DE
FIGLI
NATURALI

1 2 3

PARTIMENTO DI
RITTO PRIVATO

ANT

B

38

U

Università Padova

sacrali coll' articolo 331, così concepito: »
 » figli nati fuori di matrimonio, eccettuati gl'
 » incestuosi, e gli adulterini, potranno essere
 » legittimati mediante il susseguente matrimo-
 » nio dei loro padri, e delle loro madri, quan-
 » do questi gli avranno egualmente riconosciu-
 » ti per figli prima del loro matrimonio, o che
 » li riconosceranno nell'atto stesso della cele-
 » brazione (*) «.

for
 qua
 » t
 » s
 » r
 » tr
 » qua
 » conc
 » mon
 » so
 la
 vile
 ogn
 l'ar
 pot
 gli s



*De' figli naturali, in favore de' quali la legiti-
 timazione mediante il susseguente matri-
 monio può aver luogo.*

182. Noi divideremo questo paragrafo in due
 distinzioni: 1.^o de' figli naturali semplici, e dei
 figli adulterini ed incestuosi: 2.^o de' discen-
 denti



ul-
 sere
 tra-
 i fi-
 in-
 e le-
 monio
 ec-
 le-
 da
 rano
 dul-
 es-
 leg-